103

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	Pag.	3
Commissioni riunite (III Camera e 3ª Senato)	»	7
Commissioni riunite (II e X)	»	8
Commissioni riunite (II e XI)	»	9
Commissioni riunite (V e XIV)	»	10
Commissioni riunite (VIII e IX)	»	11
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	27
Giustizia (II)	»	42
Affari esteri e comunitari (III)	»	61
Difesa (IV)	»	70
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	85
Finanze (VI)	»	90
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	108
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	123
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	128

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

Attività produttive, commercio e turismo (X)	Pag.	132
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	144
Affari sociali (XII)	»	151
Agricoltura (XIII)	»	155
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	161
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	171
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	180
DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	181
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di		
IMMIGRAZIONE	»	183
INDICE GENERALE	»	184

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	4
Verifica dei poteri nella XV Circoscrizione (Lazio 1)	5
Sui lavori della Giunta	5

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIA-VACCA.

La seduta comincia alle 14.40.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Pino PISICCHIO (IdV), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, in esito all'istruttoria in contraddittorio finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

FULVIO BONAVITACOLA, cessato dalla carica di presidente dell'Autorità portuale di Salerno in data 4 novembre 2008;

ANTONIO BUONFIGLIO, cessato dalla carica di procuratore capo della disciplina UNIRE in data 7 agosto 2008;

RENATO CAMBURSANO, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. in data 12 novembre 2008;

GIANCARLO MAZZUCA, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione di Consultinvest SGR in data 31 ottobre 2008.

La Giunta prende atto.

Pino PISICCHIO (IdV), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, sempre in esito all'istruttoria finora svolta, propone poi, a nome del Comitato, che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di presidente del Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, ricoperta dal deputato MARIO BACCINI, trattandosi di carica ricoperta in un ente che persegue finalità socio-culturali e solidaristiche, come tali riconducibili alla previsione di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge n. 60 del 1953 (in base al quale sono

escluse dal divieto le cariche in enti culturali e assistenziali) e tenuto altresì conto che il contributo finanziario dello Stato a favore del predetto ente appare di modesta entità e comunque non erogato in via ordinaria.

Propone, inoltre, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare delle seguenti cariche, che hanno costituito oggetto di istruttoria ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953:

amministratore di Fin Group s.p.a., ricoperta dal deputato MATTEO BRI-GANDÌ, in quanto si tratta di una carica in una *holding* facente capo ad un partito politico (Lega nord), la quale non svolge attività finanziaria nei confronti del pubblico e che, quindi, non è riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n. 60 del 1953;

amministratore delegato e vicepresidente del consiglio di amministrazione di Omniaholding s.p.a. e consigliere di Omniainvest s.p.a., ricoperte dal deputato MATTEO COLANINNO, trattandosi di cariche in *holding* che detengono prevalentemente partecipazioni in società che svolgono attività industriali e non finanziarie:

consigliere di amministrazione di Paritel s.p.a., ricoperta dal deputato GIAN LUCA GALLETTI, trattandosi di carica in una *holding* che detiene solo partecipazioni in società che svolgono attività industriale.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che, trattandosi di proposte di accertamento della compatibilità delle cariche in questione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora una proposta fosse respinta si intenderà che la Giunta, per la posizione in esame, abbia deliberato nel senso della incompatibilità.

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di presidente del Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, ricoperta dal deputato MARIO BACCINI.

La Giunta approva all'unanimità.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di amministratore di Fin Group s.p.a., ricoperta dal deputato MATTEO BRIGANDÌ.

La Giunta approva all'unanimità.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di amministratore delegato e vicepresidente del consiglio di amministrazione di Omniaholding s.p.a. e consigliere di Omniainvest s.p.a., ricoperte dal deputato MATTEO COLANINNO.

La Giunta approva all'unanimità.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere di amministrazione di Paritel s.p.a., ricoperta dal deputato GIAN LUCA GALLETTI.

La Giunta approva all'unanimità.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

Su proposta del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, la Giunta prende atto dell'eleggibilità dei seguenti deputati sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità e per i quali non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:

nella XV Circoscrizione Lazio 1: Argentin Ileana, Baccini Mario, Bachelet Giovanni Battista, Bongiorno Giulia, Calabria Annagrazia, Carella Renzo, Ceccacci Fiorella, Cicchitto Fabrizio, Consolo Giuseppe, Coscia Maria, De Nichilo Rizzoli Melania, Di Virgilio Domenico, Dionisi Armando, Gasbarra Enrico, Gentiloni Silveri Paolo, Giachetti Roberto, Giacomoni Sestino, Giro Francesco Maria, Guzzanti Paolo, Lorenzin Beatrice, Madia Maria Anna, Marsilio Marco, Mazzocchi Antonio, Meta Michele Pompeo, Moffa Silvano, Morassut Roberto, Orlando Leoluca, Pescante Mario, Piso Vincenzo, Pompili Massimo, Proietti Cosimi Francesco, Recchia Pierfausto, Rossi Mariarosaria, Rugghia Antonio, Sammarco Gianfranco, Simeoni Giorgio, Tidei Pietro, Tocci Walter, Touadi Jean Leonard, Veltroni Walter.

Verifica dei poteri nella XV Circoscrizione (Lazio 1).

Ignazio ABRIGNANI (PdL), relatore, riferendo sulla verifica dei poteri nella XV Circoscrizione Lazio 1, illustra i dati relativi alla Circoscrizione, facendo presente che al verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale non sono stati allegati ricorsi o reclami e che contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dal Presidente provvisorio della Camera nella seduta del 29 aprile 2008 non sono stati presentati ricorsi.

In conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi alla convalida dei deputati proclamati né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la | essendosi concluse le relazioni di verifica

ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale - con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta - e rimangono subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XV Circoscrizione Lazio 1, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, propone che, ai fini degli eventuali subentri che si dovessero rendere necessari in corso di legislatura, la Giunta accerti che, nella XV Circoscrizione Lazio 1, i candidati primi dei non eletti per ciascuna lista sono i seguenti:

per la lista n. 2 (Unione di Centro): Pietro SBARDELLA:

per la lista n. 9 (Il Popolo della Libertà): Potito SALATTO;

per la lista n. 11 (Partito Democratico): Mario ADINOLFI.

per la lista n. 12 (Di Pietro Italia dei valori): Giuseppe VATINNO.

La Giunta concorda.

Sui lavori della Giunta.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente,

nelle singole circoscrizioni, propone – e la Giunta consente – che la relazione di verifica dei poteri su base nazionale sia iscritta all'ordine del giorno della Giunta nella seduta di giovedì 11 dicembre 2008, alle ore 8.45, e che, anche al fine di consentire ai singoli relatori circoscrizionali di prendere atto degli esiti della verifica nazionale ai fini delle proposte di convalida, la discussione e la votazione della stessa relazione di verifica nazionale

abbia luogo in una distinta seduta, che può essere fin d'ora prevista per mercoledì 17 dicembre 2008 alle ore 14.45.

Avverte, infine, che il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze tornerà a riunirsi alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia.

La seduta termina alle 14.55.

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei Deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della governance mondiale.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini (Svolgimento e conclusione)

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il Ministro degli Affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della *governance* mondiale.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Franco FRATTINI, *Ministro degli affari* esteri, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato Matteo MECACCI (PD), il senatore Massimo LIVI BACCI (PD), i deputati Claudio D'AMICO (LNP) e Paolo CORSINI (PD) e Lamberto DINI, presidente della 3^a Commissione del Senato.

Franco FRATTINI, Ministro degli affari esteri, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, in concomitanza con la ripresa dei lavori presso l'Assemblea della Camera, rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione, al fine di consentire di intervenire a tutti i parlamentari che lo hanno richiesto.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 dicembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

9

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 dicembre 2008.

Audizioni di rappresentanti dell'Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale giudici di pace (ANGDP) sulle problematiche concernenti l'inquadramento giuridico ed i profili di natura previdenziale e pensionistica relativi all'incarico di giudice di pace.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.05 alle 10.10.

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla comunicazione della Commissione europea al Consiglio europeo sul Piano europeo di ripresa economica (COM(2008)800)

10

AUDIZIONI

Mercoledì 3 dicembre 2008. – Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla comunicazione della Commissione europea al Consiglio europeo sul Piano europeo di ripresa economica (COM(2008)800).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, nonché attraverso la loro trasmissione mediante il canale satellitare della Camera dei deputati e, in diretta, sul sito internet della Camera dei | è pubblicato in un fascicolo a parte.

Deputati. Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il ministro Giulio TREMONTI svolge una relazione sui contenuti dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Isidoro GOT-TARDO (PdL), Pier Luigi BERSANI (PD), Massimo BITONCI (LNP), Bruno TABACCI (UdC), ai quali risponde, con distinti interventi, il ministro Giulio TREMONTI.

Dopo ulteriori interventi di Antonio BORGHESI (IdV), Giorgio Clelio STRAC-QUADANIO (PdL), Sandro GOZI (PD) e Nunziante CONSIGLIO (LNP), ai quali risponde il ministro Giulio TREMONTI, Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il ministro per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	11
SEDE REFERENTE:	
DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Seguito	
dell'esame e rinvio)	13
ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	16
FRRATA CORRIGE	15

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 27 novembre scorso.

Salvatore MARGIOTTA (PD), osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame contiene alcune misure positive, a partire da quelle previste all'articolo 1 in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, con le quali si dà una prima risposta alle gravi difficoltà in cui sono venute a trovarsi le imprese del settore. In proposito ricorda che tale questione era stata da lui sollevata in sede di svolgimento di una interrogazione parlamentare e dà atto al Governo di avere mantenuto, con il provvedimento in esame, gli impegni annunciati in quella sede.

Anche per queste ragioni richiama l'attenzione, anzitutto dei due relatori, sulle poche proposte emendative predisposte dal suo gruppo, formulando l'auspicio che, per il loro carattere non ostruzionistico e per lo spirito costruttivo che le ispira, possano essere accolte positivamente dalla maggioranza e dal Governo.

Passa quindi ad illustrare il loro contenuto, soffermandosi, in primo luogo, su quelle dirette a consentire che la rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione venga effettuata tenendo conto del parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

In secondo luogo richiama l'attenzione sulla necessità che il Governo abbandoni la cattiva abitudine di utilizzare per qualsiasi scopo le risorse del Fondo per le aree sottouilitizzate, il quale ha e, a suo giudizio, deve conservare la missione prioritaria di sostenere la crescita e lo sviluppo del Mezzogiorno.

Infine, sottolinea l'importanza delle proposte emendative presentate dal suo gruppo per rendere concretamente attuabile la messa in sicurezza degli edifici scolastici in tutto il Paese, che costituisce per il partito democratico una vera e propria priorità nazionale.

Mauro LIBÈ (UdC), pur ritenendo che la maggior parte delle scelte contenute nel provvedimento appaiono condivisibili, esprime perplessità in merito al modo in cui sono state individuate le coperture dei relativi oneri finanziari. In particolare, ritiene che sottrarre risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate per destinarle all'organizzazione del G8 non sia una scelta pertinente, in quanto distrae fondi destinati ad altro scopo e non aggiunge nuovi finanziamenti, configurandosi l'operazione come una partita di giro di natura meramente contabile. Ritiene altresì discutibile il ricorso, nel provvedimento in esame, come in molti altri casi, alla protezione civile, al fine di realizzare gli interventi in deroga alla normativa vigente.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) si associa alle preoccupazioni espresse dai colleghi che l'hanno preceduto, in ordine alle modalità di finanziamento delle misure contenute nel decreto-legge e all'utilizzo reiterato del Fondo per le aree utilizzate. Osserva che, nell'ambito degli interventi relativi al settore delle opere pubbliche, sarebbe stato opportuno introdurre disposizioni volte a rafforzare la sicurezza dei

cantieri. Ribadisce le perplessità già espresse rispetto all'estensione del periodo temporale di applicazione della misura dell'adeguamento dei prezzi, osservando che i costi delle materie prime sono soggetti a incrementi, ma anche a diminuzioni e che sarebbe più opportuno prevedere una misura una tantum, che risponda all'emergenza emersa nell'anno 2008. Rileva che, in assenza di una limitazione temporale del periodo di applicazione, l'articolo 1 si configura, a suo giudizio, come una vera e propria revisione dei prezzi. Per questa ragione sottolinea l'opportunità di un parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici o di un organismo terzo, che dia conto dell'effettiva situazione del Paese, sul quale basarsi per predisporre misure correttive. Osserva altresì che i contenuti del provvedimento, per quanto in parte anche condivisibili, sono palesemente eterogenei e dimostrano sia una certa fretta nella predisposizione del provvedimento sia una noncuranza delle regole che presiedono la predisposizione dei decreti-legge. Condivide altresì l'osservazione del collega Libé sull'eccessivo ricorso alla protezione civile, che è motivato dalla ragione di procedere in via straordinaria, usufruendo delle deroghe che caratterizzano l'utilizzo dei fondi da parte della protezione civile, aggirando così la normativa prevista in materia di appalti pubblici e più in generale la normativa ordinaria.

Mauro PILI (PdL) ricorda che la scelta dell'isola della Maddalena come sede del vertice del G8 fu assunta dal Governo Prodi, ma solo con il Governo Berlusconi si è provveduto a definire la strumentazione necessaria a tale evento, comprese le risorse finanziarie. Ritiene, al riguardo, approfondimento sulle necessario un scelte relative agli interventi da realizzare e alle relative risorse, anche al fine di far convergere i finanziamenti nazionali con quelli già previsti a livello regionale ed evitare, così, una dispersione di risorse ed una divergenza nell'individuazione delle priorità.

Il sottosegretario, Bartolomeo GIA-CHINO, ritiene che le disposizioni del decreto non possano che essere giudicate condivisibili, poiché rispondono ad effettive situazioni di emergenza e intervengono per far fronte ad esigenze alle quali già in precedenza sarebbe stato necessario provvedere.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.30.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Mario VALDUCCI, presidente della IX Commissione, ricorda che nella seduta di stamani si è concluso l'esame preliminare del provvedimento ed avverte che, entro il termine fissato, sono state presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (vedi allegato). Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento della Camera, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge cui le stesse si riferiscono. Tale criterio risulta più restrittivo rispetto a quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del Regolamento, ai sensi del quale il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. In tal senso è intervenuta la lettera circolare

del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa, nella quale si precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative relative a disegni di legge di conversione di decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Sulla base dei criteri sopra richiamati, dichiara pertanto inammissibili le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Libé 1-ter.01, che introduce disposizioni in materia di responsabilità solidale tra il committente e l'appaltatore o il prestatore d'opera per quanto dovuto ai fornitori del materiale utilizzato; l'articolo aggiuntivo Dussin 1-ter.02, che estende il ricorso alla procedura negoziata in materia di appalti pubblici e contestualmente esclude l'applicazione della disciplina comunitaria per le opere di urbanizzazione previste all'interno di piani attuativi di valore inferiore a 5.278.000 euro; l'emendamento Oliverio 2.6, che prevede la stipula di contratti di filiera e di distretto con gli operatori del settore ittico; l'emendamento Zucchi 2.7, che prevede che destinatari degli interventi di cui al decreto legislativo n. 226 del 2001 siano le cooperative della pesca, nonché le associazioni e i consorzi del settore; l'emendamento Ruvolo 2.14, che introduce una norma di copertura finanziaria in relazione agli oneri derivanti dai contributi concessi per fronteggiare i danni e il mancato reddito dovuti agli attacchi della plasmopara viticola (»peronospora»); l'articolo aggiuntivo Ghiglia 2.01, che innalza il limite del valore delle opere che possono essere affidate direttamente dagli enti pubblici ai coltivatori diretti, singoli o associati, che operano nei comuni montani; l'articolo aggiuntivo Ghiglia 2.02, che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 227 del 2001, nel senso che le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese a cui affidare aree silvo-pastorali pubbliche non soltanto per la realizzazione di opere in ambito forestale, ma anche per quelle di difesa del territorio; gli emendamenti Fiorio 3.12 e 3.13, che prevedono che le regioni in cui sono ubicate le zone colpite dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge n. 691 del 1994 possano realizzare opere di prevenzione degli eventi alluvionali, stabilendo al tal fine un apposito finanziamento; gli emendamenti Marinello 3.14 e 3.15, che prevedono ulteriori finanziamenti per il completamento degli interventi nella zona del Belice; l'emendamento Ciccanti 3.16, che prevede ulteriori contributi per il finanziamento dei mutui che le regione Marche ed Umbria sono autorizzate a contrarre per il completamento degli interventi di ricostruzione a seguito del terremoto; l'emendamento Marinello 3.17, che prevede la soppressione, nell'allegato A del decreto-legge n. 112 del 2008, recante l'elenco delle leggi abrogate ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto, della legge n. 464 del 1978 e della legge n. 433 del 1991, recanti disposizioni in materia di ricostruzione del Belice e di altre aree della Regione Sicilia colpite da terremoti; l'articolo aggiuntivo Margiotta 3-ter.01, che prevede l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2009 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; gli articoli aggiuntivi Iapicca 3-ter.02 e Lomonte 3-ter.03, che reca disposizioni volte a disciplinare procedure di collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Banca europea per gli investimenti al fine di agevolare il finanziamento di opere infrastrutturali.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'esame delle proposte emendative presentate e valutate ammissibili, evidenzia la necessità, in ragione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la mattina di venerdì, di assicurare che le Commissioni concludano i propri lavori nella giornata di giovedì e, alla luce dell'esigenza di permettere alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il proprio parere, esauriscano l'esame degli emendamenti nella giornata odierna. Osserva in proposito che la rinuncia da parte del Governo e dei relatori a presentare emendamenti è significativa della volontà di garantire in ogni caso la conversione in legge del decreto nei termini previsti dalla Costituzione.

Sottopone pertanto alla valutazione di tutti i gruppi parlamentari, e in particolare dei gruppi dell'opposizione, l'opportunità di ritirare gli emendamenti presentati, che in ogni caso potranno di nuovo essere presentati in Assemblea.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime, a nome del suo gruppo, il disagio profondo dell'opposizione per il ripetersi, anche in questa circostanza, di una modalità di organizzazione dei lavori parlamentari che comprime, al fuori di ogni ragionevole esigenza, i tempi della discussione e della valutazione delle proposte emendative dell'opposizione. Per questo, ritiene di poter aderire alla proposta formulata dal Presidente solo se la maggioranza e il Governo daranno sufficienti garanzie sui tempi della discussione in Assemblea e sulla concreta possibilità di svolgere nel corso della discussione in Assemblea gli indispensabili approfondimenti sugli emendamenti presentati.

Guido DUSSIN (Lega) nell'annunciare la disponibilità del suo gruppo a ritirare gli emendamenti presentati, sottolinea, riprendendo alcune delle osservazioni svolte dal deputato Margiotta, il disagio anche del gruppo della Lega, invitando, contestualmente, tutti i gruppi a mettere da parte ogni intento ostruzionistico se davvero si vogliono creare le condizioni per entrare nel merito delle proposte emendative presentate.

Angelo COMPAGNON (UdC) pur ribadendo il disagio già espresso dai colleghi che l'hanno preceduto in ordine alle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione, dichiara peraltro la disponibilità a ritirare gli emendamenti presentati da deputati del proprio gruppo. Ritiene che tale scelta confermi l'atteggiamento di responsabilità che fin dall'inizio della legislatura ha caratterizzato il proprio gruppo. Osserva peraltro che a fronte di tale atteggiamento, il Governo continua a rifiutare il confronto sul merito dei provvedimenti, come avvenuto anche nella seduta odierna dell'Assemblea, quando sono

stati esaminati ordini del giorno relativi ad un decreto su cui è stata posta la questione di fiducia. Per questo ritiene comunque indispensabile che siano garantiti tempi adeguati per l'esame in Assemblea del decreto-legge in discussione, in modo da permettere un serio approfondimento dei contenuti del provvedimento.

Mario LOVELLI (PD) si associa alle considerazioni già espresse dai colleghi riguardo al disagio di non riuscire a discutere il provvedimento in maniera adeguata. Chiede, inoltre, sugli emendamenti Fiorio 3.12 e 3.13, di cui è cofirmatario, la revisione del giudizio di ammissibilità, in quanto si tratta di misure di sostegno ad aree colpite da eventi alluvionali, che possono trovare collocazione in un decretolegge che ha, tra i propri contenuti, misure a favore di zone colpite da eventi sismici. Sottolinea, a tale proposito, che il decretolegge presenta, già nella sua formulazione originaria e ancor più a seguito delle modifiche intervenute al Senato, un contenuto assai eterogeneo.

Mauro LIBÈ (UdC) nel ribadire la delicatezza della questione relativa all'utilizzo improprio delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, si dichiara disponibile ad accedere alla richiesta avanzata dal Presidente, a condizione che tale scelta sia generalmente condivisa, in particolare dai parlamentari provenienti dalle regioni meridionali alle quali sono sottratte le risorse del Fondo.

Mauro PILI (PdL) rinnova al Governo la richiesta di conoscere esattamente se le risorse utilizzate per gli interventi di cui al decreto-legge in esame sono sottratte a quelle già precedentemente stanziate per la realizzazione di infrastrutture nella regione Sardegna, ribadendo che il proprio giudizio sulle misure contenute nel provvedimento in esame sarà condizionato a tale valutazione.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI si impegna a predisporre un'apposita documentazione che espliciti quanto richiesto dai deputati nel corso della seduta odierna.

Mauro LIBÈ (UdC), Salvatore MAR-GIOTTA (PD), Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Alessandro MONTAGNOLI (LNP), Antonino FOTI (PdL), Agostino GHIGLIA (PdL), Maurizio IAPICCA (PdL), Gianpiero BOCCI (PD) e Mario LOVELLI (PD) ritirano le proposte emendative di cui sono firmatari.

Mario VALDUCCI, presidente della IX Commissione, prende atto della disponibilità dei gruppi parlamentari al ritiro degli emendamenti presentati. Propone quindi di dichiarare respinti gli emendamenti non ritirati.

Le Commissioni concordano.

Mario VALDUCCI, presidente della IX Commissione, alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Lovelli, dichiara, in accordo con il Presidente dell'VIII Commissione, di rivedere il giudizio di inammissibilità sugli emendamenti Fiorio 3.12 e 3.13, che pertanto devono ritenersi ammissibili. Si impegna, insieme con il Presidente dell'VIII Commissione, a rappresentare al Governo la necessità che in Aula siano garantiti tempi adeguati per l'esame del provvedimento, anche al fine di consentire una valutazione circa la sussistenza delle condizioni che permettano di apportare eventuali integrazioni o miglioramenti al testo. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 27 novembre 2008, a pagina 16, alla quarantesima riga, sostituire la parola: « VIII » con la seguente: « IX ».

ALLEGATO

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. (C. 1936 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Libè, Compagnon.

Al comma 1, dopo le parole: e dei trasporti inserire le seguenti:, previo parere dell'autorità di vigilanza dei lavori pubblici.

1. 2. Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le maggiori eventuali spese sostenute dagli enti locali a fronte dell'adeguamento dei prezzi in aumento, di cui al comma 1, non sono conteggiate, per gli anni del triennio 2009-2011 ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui all'articolo 77-bis, comma 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. »

1. 3. Montagnoli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Con riferimento alle variazioni che eccedono l'8 per cento relativamente 1.7. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

al solo anno 2008, e fino al limite massimo dell'uno per cento, la metà delle risorse delle compensazioni di cui ai precedenti commi confluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, finalizzato ad iniziative e interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro.»

1. 4. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Sopprimere i commi 10 e 11.

1. 5. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Sopprimere il comma 10-bis.

1. 6. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

- « 11. All'articolo del 81 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 21, sostituire le parole: « con l'aliquota del 16 per cento », con le seguenti: « con l'aliquota del 23 per cento »;
- b) al comma 16, sostituire le parole: « 5,5 punti percentuali » con le seguenti: « 6,5 punti percentuali ».

Al comma 11 sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Alla copertura degli oneri di cui a comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 8. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannacone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con le seguenti: corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

1. 9. Margiotta.

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

1. 10. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.

1. 11. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

All'articolo 1, dopo il comma 11, inserire il seguente:

« 11-*bis*. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10, e 11 si applicano anche ai

lavori affidati nei settori speciali di cui alla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto ».

1. 12. Antonino Foti.

ART. 1-bis.

Aggiungere, in fine le seguenti parole: ; le rimanenti somme sono destinate dall'ANAS ad interventi infrastrutturali da realizzare nei territori interessati dall'autostrada di riferimento.

1-bis. 1. Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.

* 1-ter. 1. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Sopprimerlo.

* 1-ter. 2. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

« Art. 1-quater.

(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture edili).

1. Il committente risponde In solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se li committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento dei corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere li pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.

1-ter. 01. Libè, Compagnon.

Dopo l'articolo 1-ter inserire il seguente:

« Art. 1-quater.

(Disposizioni in materia di appalti).

- 1. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e semplificare le procedure d'appalto per i lavori sottosoglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il comma 7 è sostituito dal seguente:
- « 7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per i lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, con invito rivolto ad almeno 5 soggetti, ovvero di importo complessivo non superiore a 750.000 curo, con invito rivolto ad almeno 10 soggetti »
- *b*) il comma 8 è sostituito dal seguente:
- « 8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione, di valore

inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma l, lettera *c*), previste all'interno di piani attuativi.

2. Allo scopo di incentivare la progettualità degli enti locali, il comma 8 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

1-ter. 02. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 2.

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

- « 1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:
- « 2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito ed agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere

versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro e non oltre il 31 marzo 2009. ».

2. 1. Antonino Foti.

Al comma l, capoverso 2, apportare le seguenti modificazioni:

- *a)* al primo periodo sostituire le parole: 15 novembre 2008 » con le seguenti: 15 dicembre 2008 »;
- *b)* al secondo periodo sostituire le parole: « 30 novembre 2008 » con le seguenti: « 31 dicembre 2008 ».
- **2.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Sani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: per 200 milioni di euro con le seguenti: per 180 milioni di euro.

2. 3. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

2. 4. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 30 Giugno 2009.

2. 5. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

1-ter. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 6. Oliverio, Zucchi, Agostini, Sani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* le parole: « anno 2004 » sono sostituite con le seguenti: « anno 2009 ».

Dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Destinatari dell'intervento sono i soggetti di cui al comma 3, articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154

per la realizzazione di programmi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti *d*), *e*), *g*) e *h*), comma 1 del medesimo articolo. »

2. 7. Zucchi, Oliverio, Agostini, Sani, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

- « 2. 1. Per fronteggiare la grave crisi conseguente all'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria a favore delle imprese di trasporto collettivo di persone su strada, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2009. Entro il successivo 30 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2009.
- 2. 2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita con la seguente: 7,5 ». ».

2. 8. Ghiglia.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

- 2. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:
- « 1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, per le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri, l'aliquota di accisa sul gasolio usato come

carburante di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta ad euro 302 per mille litri.

1-ter. Per ottenere il rimborso della maggiore accisa versata, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui al comma 1-bis del presente articolo presentano, entro il termine dei 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci a norma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»

2. 2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita con la seguente: « 7,5 ».

2. 9. Ghiglia.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, nei limiti di un importo massimo fino a 150.000 euro per l'anno 2008 e di

un importo massimo a regime di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 10. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Al comma 2-ter aggiungere infine il seguente periodo: tale contributo per gli anni 2009 e 2010 è a totale carico dello Stato.

2. 11. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Al comma 2-quater, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: imprenditore agricolo inserire le seguenti: ovvero da una donna imprenditrice agricola.

2. 12. Golfo, Lorenzin.

Al comma 2-quater, lettera c, capoverso 2-bis, sostituire le parole: la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione con le seguenti: anche la maggioranza relativa del pacchetto azionario.

2. 13. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-quinquies Alla copertura delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 135, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 si provvede mediante utilizzo del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 per l'anno 2008.

2. 14. Ruvolo, Naro, Libè, Compagnon.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

- « ART. 2.1 1. All'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, le parole: « 50 milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 50 mila euro »;
- *b)* al comma 2, le parole: « lire 300.000.000«, sono sostituite dalle seguenti: « 300 mila euro ».

2. 01. Ghiglia.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2.1 – 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo le parole: « in ambito forestale » sono inserite le seguenti: « e di difesa del territorio ».

2. 02. Ghiglia.

ART. 2-quater.

Sopprimerlo.

2-quater. 1. Compagnon, Libè.

ART. 2-quinquies.

Dopo l'articolo 2-quinquies, inserire il seguente:

« Art. 2-sexies.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36).

1. All'articolo 2, comma 7, del decretolegge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, le parole: « quarantotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « novantasei mesi ». »

2-quinquies. 01. Iapicca.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Libè, Compagnon, Oppi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. È autorizzata, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per far fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 24 settembre 2007.

1-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n 244, per l'anno 2008, per un importo pari a 233 milioni di euro. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

3. 2. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 233 milioni di curo per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

3. 3. Margiotta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: interessati con le seguenti: pubblici e privati che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi prevista dagli articoli 13 e 14 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive proroghe ed integrazioni.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: « di 5,5 punti percentuali » sono sostituite con le seguenti: « di 5,6 punti percentuali ».

3. 4. Bocci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al quaranta per cento con le seguenti: al dieci per cento.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: pari a 26,25 milioni di euro per l'anno 2008 e a 5,25 milioni di euro per l'anno 2009 e le parole: per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 9 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: per un importo di 78,75 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15,75 milioni di euro per l'anno 2009.

3. 5. Ciccanti, Libè, Compagnon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere da giugno 2009 con le seguenti: a decorrere da giugno 2011.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per l'anno 2009 con le seguenti: pari a 15 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008-2011 *e le parole*: per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 9 milioni di euro per l'anno 2009 *con le seguenti*: per un importo di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2011.

3. 6. Ciccanti, Libè, Compagnon.

Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. il comma 3-quater, dell'articolo 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. »

3. 7. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma l, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate con le seguenti: riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

3. 8. Margiotta.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

3. 9. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,.

3. 10. Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche ai soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

2-ter. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, stimati in 100 milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2009, la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, è aumentata del 20 per cento ».

3. 11. Misiti, Di Giuseppe, Piffari, Favia, Scilipoti, De Camillis.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. Le Regioni in cui sono ubicati i territori di cui all' articolo 1 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito nella legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni, possono realizzare opere e progetti per la prevenzione di eventi alluvionali, la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico e la differenziazione dei sistemi di comunicazione, con particolare riferimento alle reti wireless magliate (mesh) autoconfiguranti e totalmente automatiche e sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi calamitosi.

5-ter. Per le finalità di cui al precedente comma sono riservati 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinarsi almeno per il 20 per cento alla differenziazione dei sistemi di comunicazione, a valere sulle risorse derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari considerati in attuazione del disposto del presente articolo.

3. 12. Fiorio, Lovelli, Esposito, Damiano, Lucà, Rampi, Rossomando.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. Le Regioni in cui sono ubicati i territori di cui all'articolo 1 del decreto legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito nella legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni, possono realizzare opere e progetti per la prevenzione di eventi alluvionali, la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico e la differenziazione dei sistemi di comunicazione, con particolare riferimento alle reti wireless magliate (mesh) autoconfiguranti e totalmente automatiche e sistemi di comunicazione utilizzabili in caso di eventi calamitosi.

5-ter. Per il finanziamento delle opere e dei progetti di cui al precedente comma si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari considerati in attuazione del disposto del presente articolo.

3. 13. Fiorio, Lovelli, Esposito, Damiano, Lucà, Rampi, Rossomando.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. Per il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nella zona del Belice colpita dal terremoto del 1968 sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo

1981 n. 36, limiti di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2009, di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2011, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 15 milioni di curo per l'anno 2009, 45 milioni per l'anno 2010 e 90 milioni a decorrere dall'anno 2011 al fine di compensare gli effetti, sui saldi di finanza pubblica.

5-ter. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1, i comuni beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il programma degli interventi a carico dello Stato deve essere elaborato da ciascun comune ed approvato dal Ministero delle infrastrutture. La realizzazione delle opere previste nel programma avviene con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 7 marzo 1981 n. 64, previa stipula di apposita convenzione tra i comuni interessati ed il provveditorato alle opere pubbliche.

3. 14. Marinello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Per l'anno 2009, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture. A tal fine le risorse per l'edilizia residenziale pubblica sono integrate per una somma corrispondente a

valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che viene ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

3. 15. Marinello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dopo il comma 5-ter sono aggiunte le seguenti parole: « e con contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011 ». Al relativo onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2009, a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. 16. Ciccanti, Libè, Compagnon.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis All'allegato A all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.

3. 17. Marinello.

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

* **3-bis. 1.** Misiti, Piffari, Favia, Scilipoti, Paladini.

Sopprimerlo.

* **3-bis. 2.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

3-bis. – (Deroghe in materia di imprese in amministrazione straordinaria) – 1. Con riferimento al completamento delle procedure di cessione della Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., le operazioni adottate ai sensi dei commi 1 e 2, dell'articolo 56, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, effettuate in attuazione dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3-bis. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3-ter.

Sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.

3-ter. 1. Montagnoli.

Dopo l'articolo 3-ter inserire il seguente:

ART. 3-quater.

(Messa in sicurezza degli edifici scolastici).

- 1. Al fine di realizzare un monitoraggio sul livello di sicurezza di tutti gli edifici scolastici e per avviare un piano straordinario di messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico è istituito un Fondo per la messa in sicurezza delle scuole con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.

- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3-ter. 01. Margiotta, Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

« Art. 3-quater.

(Collaborazione con la BEI per la realizzazione delle infrastrutture strategiche).

- 1. Al fine di accedere al finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei) delle opere di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la Bei stessa.
- 2. L'area di collaborazione con la Bei riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel piano decennale delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 e supportato finanziariamente dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle Reti TEN e nella parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche

necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della Bei stessa e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi.

3. Ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla Bei una lista di progetti, tra quelli individuati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della Bei ».

3-*ter.* **02.** Iapicca.

Dopo l'articolo 3-ter inserire il seguente:

ART. 3-quater.

- 1. Al fine di accedere al finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei) delle opere di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone ed adotta forme adeguate di collaborazione con la citata banca.
- 2. La collaborazione di cui al comma 1 dovrà riguardare gli interventi relativi alla realizzazione, prioritariamente nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo « Convergenza ») di opere infrastrutturali, e viarie nonché di ammodernamento e sviluppo delle reti idriche.
- 3. Ai sensi del comma 2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti commissioni parlamentari, comunica, con cadenza annuale, alla Banca europea per gli investimenti, la lista dei progetti e delle opere per le quali è richiesto il finanziamento da parte della citata banca.
- **3-ter. 03.** Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Istituzione del « Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali ». Testo unificato C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini (Seguito dell'esame e rinvio)	27
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini (Esame e rinvio)	28
Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province. C. 1221 cost. Lanzillotta (Seguito dell'esame e rinvio)	29
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	29
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	38
Ratifica dell'Accordo Italia – USA sulla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. C. 1928 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	31
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	39
Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	32
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	40
Ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	33
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	41
ANNEDTENZA	27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione del « Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali ».

Testo unificato C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo unificato in esame, che pertanto sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.

C. 907 Bernardini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio TURCO (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, che ha lo scopo di consentire, agli elettori che siano affetti da minorazioni gravi e permanenti e che siano impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria abitazione, di esercitare il diritto di voto presso la stessa. Si tratta di una questione che è già stata affrontata da Governi passati, in modo particolare ad opera dei ministri dell'interno pro tempore Maroni e Pisanu, la cui disciplina potrebbe ora essere perfezionata.

A tale fine, l'articolo unico della proposta novella i commi 1 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2006, che ha introdotto il voto domiciliare per gli elettori affetti da gravi patologie che si trovino, presso la propria dimora, nella duplice condizione di intrasportabilità e di dipendenza vitale da apparecchiature mediche.

Il comma 1 estende tale modalità di esercizio del diritto di voto a tutti i soggetti portatori di handicap grave che, a causa delle loro condizioni fisiche di immobilità, sono costretti a non poter uscire dalla propria dimora.

Il comma 2, sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2006, modifica le modalità di presentazione della richiesta di ammissione al voto domiciliare.

Si prevede infatti che l'elettore avente diritto il quale intende esprimere il proprio voto presso l'abitazione in cui dimora deve presentare, tra il quarantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data della votazione, all'ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto: una domanda in carta libera nella quale si indicano il motivo per cui l'elettore richiede il voto domiciliare e l'indirizzo presso il quale intende esercitare il diritto di voto; copia della tessera elettorale; copia del certificato rilasciato dalla commissione medica competente per l'accertamento delle situazioni di handicap, dal quale risulti l'esistenza della minorazione grave e permanente; un certificato del medico di base in cui si dichiara la persistenza della situazione di gravità e che l'elettore è impossibilitato ad allontanarsi autonomamente dalla propria dimora, indicandone anche la motivazione. Conseguentemente a tali modifiche, il comma 3 della proposta di legge in esame sostituisce la rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2006.

Sottolinea quindi l'opportunità di giungere ad una celere approvazione del provvedimento in esame, che è stato sottoscritto da deputati appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione, al fine di assicurare l'entrata in vigore della relativa disciplina in tempo utile per lo svolgimento delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. In questa prospettiva invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di proseguire l'esame del provvedimento in oggetto in sede legislativa.

Donato BRUNO, presidente, fa presente l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo sui punti più rilevanti del provvedimento in oggetto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.

C. 1221 cost. Lanzillotta.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2008.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che, come stabilito dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, martedì 2 dicembre, la discussione di carattere generale sul provvedimento in esame si concluderà nella giornata di domani. Successivamente sarà valutata l'eventualità di nominare un comitato ristretto per il seguito dell'esame. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, giovedì 4 dicembre.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVA-NELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Doris LO MORO (PD), relatore, osserva preliminarmente che la Convenzione sulla mutua assistenza tra le amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea è stata conclusa a Bruxelles il 18 dicembre 1997: la Convenzione non è ancora entrata in vigore, proprio in ragione della mancata ratifica da parte del-

l'Italia, ma risulta già applicabile tra gli Stati membri che abbiano proceduto a depositare lo strumento di ratifica.

Segnala, quindi, che su analoga materia, con la legge 30 luglio 1998, n. 292 l'Italia ha ratificato il protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale. da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995 – a sua volta ratificata con legge 30 luglio 1998, n. 291. Un successivo protocollo a detta Convenzione - relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999 - è stato ratificato con la legge 6 febbraio 2006, n. 53.

Ricorda quindi che sono già in vigore per l'Italia convenzioni bilaterali in materia di cooperazione contro le infrazioni doganali con alcuni Stati membri dell'Unione europea: si tratta della Francia, della Finlandia, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, dell'Austria e della Spagna.

Segnala inoltre che risulta in vigore per l'Italia dal 1983 anche la Convenzione internazionale per la reciproca assistenza amministrativa al fine di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni doganali.

Passa quindi ad esaminare il contenuto della Convenzione in esame, nel cui preambolo viene richiamata la necessità di rafforzare gli impegni previsti nella Convenzione intracomunitaria nella stessa materia firmata a Roma il 7 settembre 1967, e si dice inoltre che una ragione fondamentale per tale rafforzamento risiede nell'aumento di traffici illeciti di tutti i generi, suscettibili di porre a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini. Sempre nel preambolo, si afferma la necessità di disciplinare con precisione alcune forme di cooperazione in materia doganale che comportano azioni transfrontaliere, le quali vanno ricondotte a un quadro di assoluta legalità, di sussidiarietà e di proporzionalità. Si riconosce infine l'opportunità di uniformare per quanto possibile

le procedure sulla mutua assistenza doganale in vigore per ciascuno Stato membro – in base ad accordi bilaterali o multilaterali – con quelle a livello comunitario.

Dopo avere illustrato brevemente il contenuto dell'accordo, si sofferma sul disegno di legge di ratifica che, oltre alle consuete disposizioni per l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione in esame, contiene anche norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente le disposizioni per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione intracomunitaria relativa alla mutua assistenza tra le amministrazioni doganali.

L'articolo 3 mira all'attuazione dell'articolo 5 della Convenzione, in particolare per l'individuazione dell'ufficio di coordinamento, che avviene, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il decreto ministeriale, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, individua nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze un ufficio di livello dirigenziale non generale quale ufficio centrale di coordinamento, definendone altresì la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento - senza peraltro che muti il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Dicastero.

In base al comma 2, sentito l'ufficio centrale di coordinamento, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone in merito agli scambi di funzionari di collegamento come previsti dall'articolo 6 della Convenzione in esame.

Sulla scorta del comma 3, poi, è compito dell'ufficio centrale di coordinamento il raccordo con analoghi organi e strutture amministrative centrali nazionali.

Si sofferma in particolare sull'articolo 4, che è dedicato alle norme di coordina-

mento per l'attuazione della Convenzione compatibilmente con l'ordinamento nazionale italiano.

Al riguardo, osserva che il comma 1 prevede, con riferimento alle forme di cooperazione particolare previste agli articoli 19-24 della Convenzione in esame, che esse siano eseguibili nei limiti previsti dall'articolo 2 della Convenzione, ossia secondo la previsione per cui nessuna disposizione della Convenzione in esame può modificare competenze delle rispettive autorità quali dettate da disposizioni nazionali, e soltanto dalle autorità indicate nell'articolo 4, n. 7 della Convenzione medesima: si tratta delle autorità doganali e delle altre autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione.

Il comma 2 stabilisce che nello svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione, che comportino esecuzione, omissione o ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente avvisa con immediatezza, anche solo oralmente, l'autorità giudiziaria territorialmente competente, la quale autorizza le operazioni con proprio decreto.

Nel caso poi di operazioni di inseguimento o sorveglianza transfrontalieri (articoli 20 e 21 della Convenzione) eseguite in territorio italiano da parte di funzionari appartenenti agli altri Stati membri contraenti della Convenzione, il comma 3 prevede ugualmente che l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dia immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria competente, che autorizza con decreto.

In entrambi i casi, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette con sollecitudine un rapporto motivato all'autorità giudiziaria (comma 4). In base poi al successivo comma 6 l'autorità giudiziaria, invece di autorizzare le operazioni con decreto, può intervenire nella conduzione delle medesime, impartendo le relative disposizioni. Ciò può essere attuato dall'autorità giudiziaria anche oralmente, in casi di urgenza, ma entro le successive 48 ore va emesso il relativo provvedimento.

Per quanto poi concerne l'articolo 24 della Convenzione, ovvero la costituzione di squadre investigative comuni, i funzionari appartenenti agli altri Stati contraenti della Convenzione che partecipino in territorio italiano alle attività di tali organismi non rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria (comma 5).

Con riferimento agli articoli 22 e 23 della Convenzione, concernenti rispettivamente le operazioni di consegna controllata e le operazioni sotto copertura, il comma 7 prevede che esse siano eseguite in territorio italiano con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, 146 – di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. Tale articolo 9 ha dettato norme di disciplina delle operazioni sotto copertura.

Infine il comma 8, con riferimento alla protezione dei dati il cui trattamento avviene in attuazione della Convenzione in esame, stabilisce che restano ferme le disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'articolo 5 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento, per la quale si autorizza la spesa di 2.078.580 euro per il 2008 e di 1.828.410 euro a decorrere dal 2009.

L'articolo 6 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Si sofferma quindi sulla rispondenza dei contenuti del provvedimento in esame a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione in tema di riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni. In proposito osserva che esso reca norme riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che, ai sensi dello stesso articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Osserva, inoltre, che, con riferimento a specifiche disposizioni da esso

recate, vengono in rilievo le materie « sicurezza dello Stato », « ordine pubblico e sicurezza », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », nonché « dogane, protezione dei confini nazionali », che rispettivamente le lettere d), h), l) e q) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, non essendovi motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'Accordo Italia – USA sulla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

C. 1928 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Andrea ORSINI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame. In proposito osserva che l'Accordo italo-statunitense sulla conduzione di ispezioni su sfida ai sensi della Convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche, è stato firmato a Roma il 27 ottobre 2004. La citata Convenzione di Parigi del 1993 non si è limitata a prevedere l'eliminazione delle armi chimiche, ma ha introdotto un regime di controllo internazionale che include un meccanismo volto a verificare la reale applicazione degli obblighi in essa previsti. In tale ambito si annoverano le ispezioni su sfida - che, peraltro, non sono state finora mai attuate - che vengono attivate per iniziativa di uno degli Stati Parti qualora vi siano fondati sospetti in merito ad illecite attività condotte in un altro Stato Parte della Convenzione. Dopo la formalizzazione della richiesta di ispezione nell'ambito della OPAC (Organizzazione per la proibizione delle armi chisessione miche) viene convocato in straordinaria e urgente il Consiglio esecutivo: la richiesta può essere rigettata con un voto a maggioranza di tre quarti dei membri del Consiglio esecutivo stesso, ma se ciò non avviene l'OPAC invia dei propri ispettori nello Stato Parte sospettato di attività illecite o comunque in contrasto con la Convenzione. Il preavviso in questo caso è brevissimo, ma mai inferiore alle dodici ore.

Fa quindi presente che la *ratio* del provvedimento all'esame della Commissione risiede nel fatto che l'articolo I della Convenzione di Parigi – di cui sia l'Italia che gli Stati Uniti sono Stati Parte – pone in capo a ciascuno Stato Parte la distruzione o lo smantellamento di impianti di produzione di armi chimiche, ovvero di armi chimiche *tout court*, ubicati in qualunque luogo che sia posto sotto la sua giurisdizione: vige cioè un principio di imputazione territoriale della responsabilità dell'attuazione della Convenzione, indipendentemente dai soggetti che pongano in essere eventuali attività vietate.

Osserva, quindi, che le norme recate dal provvedimento in esame sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo.C. 1930 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, ricorda che l'Istituto forestale europeo (EFI) è stato creato nel 1993 allo scopo di

fornire informazioni e ricerche in campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione di Joensuu (Finlandia) del 2003 che, all'articolo 12, conferisce all'EFI personalità giuridica nazionale e internazionale.

La Convenzione è stata adottata il 28 agosto 2003 dalla Conferenza convocata *ad hoc* ed aperta alla firma degli Stati europei e delle organizzazioni europee di integrazione economica. La Convenzione è entrata in vigore il 4 settembre 2005 ed è stata ratificata finora da diciassette Stati.

L'Istituto svolge ricerche a livello paneuropeo sulla politica forestale, inclusi gli aspetti ambientali, ecologici, il benessere delle foreste, i prodotti e i servizi da esse provenienti, nonché la domanda e la produzione di legname e di altri prodotti boschivi (come specificato nell'articolo 2 della Convenzione). Il lavoro dell'Istituto contribuisce quindi alla promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste in Europa.

L'Italia ha coordinato alcuni progetti di ricerca dell'Istituto forestale europeo. Fra di essi, i due che risultano in corso, sono condotti dalla Fondazione Eni Enrico Mattei e dall'Università del Molise.

La Convenzione consta di un Preambolo e di 19 articoli.

L'articolo 1 istituisce l'EFI e ne stabilisce la sede a Joensuu, in Finlandia, mentre l'articolo 2 ne definisce le finalità e le funzioni.

L'articolo 4 stabilisce che le Parti contraenti sono membri dell'istituto. Sono però previste altre due categorie di appartenenza: i membri associati (istituti di ricerca, strutture didattiche, organizzazioni non governative, autorità forestali e altri) e membri affiliati (similari istituzioni appartenenti a però Stati non europei).

Gli articoli da 5 a 9 riguardano gli organi della Convenzione. Il Consiglio, composto dai rappresentanti dei Membri, stabilisce le politiche riguardanti il lavoro dell'Istituto ed è responsabile delle decisioni su questioni generali di natura tec-

nica, finanziaria e amministrativa. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria ogni tre anni: la presidenza per il periodo che va da metà 2008 a metà 2011 spetta alla Spagna.

La Conferenza riunisce invece tutti i Membri Associati. Alla Conferenza spetta, tra l'altro, la nomina del Comitato direttivo, la determinazione delle quote per i Membri associati e affiliati, l'approvazione dei rendiconti e del piano di lavoro per l'anno successivo.

Il Comitato Direttivo è l'organo responsabile della decisione e del controllo del quadro complessivo di lavoro e della strategia dell'Istituto. Ha competenze in materia di accettazione ed espulsione degli Associati e degli Affiliati e, sotto l'egida del Consiglio, adotta i regolamenti interni necessari.

Il Segretariato è composto dal personale dell'Istituto, facente capo ad un Direttore.

Quanto al finanziamento dell'Istituto (articolo 10), avviene grazie alle quote versate dai Membri associati e affiliati, oltre che da donazioni e contributi volontari. Il bilancio è approvato dal Comitato direttivo su proposta del Direttore.

Come accennato, l'Istituto ha personalità giuridica a livello nazionale ed internazionale (articolo 12) e la sua sede gode di privilegi ed immunità in base ad uno specifico accordo stipulato con il governo della Finlandia.

Le eventuali controversie saranno risolte in via amichevole dalla trattativa o dagli uffici del Comitato Direttivo; in caso di fallimento è previsto il ricorso alla Corte Permanente arbitrale (articolo 13).

Gli articoli 14-18 contengono le clausole finali. La Convenzione ha durata illimitata ma cesserà di esistere qualora, successivamente alla sua entrata in vigore, le Parti contraenti dovessero risultare ridotte fino ad un numero inferiore ad otto.

Il disegno di legge in esame si compone di 3 articoli recanti, nell'ordine, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, l'ordine di esecuzione, e l'entrata in vigore della legge. Il disegno di legge di ratifica presentato al Senato (S. 1132) era accompagnato da una relazione tecnica, un'analisi tecnico-normativa e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione. La Relazione tecnica afferma che l'attuazione del provvedimento non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto, come si desume dall'articolo 10 della Convenzione, non sono previsti contributi obbligatori a carico degli Stati Membri. Alle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Comitato direttivo e della Conferenza, si farà fronte - sempre secondo la relazione tecnica - con le ordinarie dotazioni di bilancio per missioni all'estero del Ministero delle politiche e forestali - Corpo forestale dello Stato, salvo che non si pongano tali spese a carico degli istituti che partecipano alle riunioni in qualità di Membri associati. Sia l'analisi tecnico-normativa che quella dell'impatto della regolamentazione sottolineano l'importanza che la ratifica della Convenzione riveste per l'Italia, anche in vista del potenziale inserimento di docenti e ricercatori universitari italiani negli organismi dell'Istituto.

Osserva, quindi, che le norme recate dal provvedimento in esame sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.

In conclusione, non rilevando motivi di rilievo quanto ai profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.

C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Oriano GIOVANELLI (PD), presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a

prendere parte alla seduta odierna, ricorda che l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea ed il Tagikistan si inscrive nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di sostituire l'Accordo di partenariato tra la CEE e l'URSS del 1989.

L'Accordo di partenariato e cooperazione concluso a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la ex Repubblica sovietica del Tagikistan, dall'altro si tratta dell'ultimo degli Accordi di partenariato stipulati dall'Unione europea con gli Stati appartenenti alla CSI (Comunità di Stati indipendenti); il Tagikistan era rimasto indietro in ragione di un'instabilità politica protrattasi per gran parte degli Anni Novanta -, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. Per quanto riguarda la Comunità europea, la procedura sulla conclusione dei trattati internazionali è disciplinata dall'articolo 300 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che prevede le competenze delle diverse istituzioni.

In particolare è previsto che la conclusione degli accordi avvenga su proposta della Commissione, debitamente autorizzata dal Consiglio a condurre i negoziati, e sia deliberata dal Consiglio a maggioranza qualificata (salvo casi particolari che richiedono l'unanimità), previa consultazione del Parlamento europeo. È richiesto il parere conforme del Parlamento europeo nel caso di accordi che creino un quadro istituzionale particolare (articolo 310) organizzando procedure di cooperazione, o che abbiano ripercussioni finanziarie considerevoli.

Considerati i tempi per le numerose procedure di ratifica necessarie per il perfezionamento degli Accordi misti, è prassi che la Comunità europea concluda contestualmente i cosiddetti accordi interlocutori (o interinali), che contengono le disposizioni commerciali e dai quali vengono scorporate le parti politiche che comportano le ratifiche da parte dei singoli Stati membri nonché il parere conforme del Parlamento europeo. Per quanto concerne il Tagikistan, tale Accordo è stato concluso a Lussemburgo contestualmente all'Accordo principale, ed è entrato in vigore il 1º maggio 2005.

L'Accordo di partenariato CE-Tagikistan mira a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. Esso, come chiarisce il preambolo, rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato e ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.

L'Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in undici titoli, quattro Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale.

L'articolo 1 dell'Accordo identifica gli obiettivi del partenariato nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonché gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale.

Gli articoli 2 e 3 (Titolo I) contengono un forte richiamo al rispetto dei principi definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella carta di Parigi per una nuova Europa.

L'Accordo di articola poi nei seguenti titoli, nei quali sono disciplinati i diversi aspetti della cooperazione. In particolare, del Dialogo politico tratta il Titolo II. È prevista la istituzionalizzazione del dialogo politico tra le Comunità europee e il Tagikistan, anche attraverso la previsione di riunioni sia ai massimi livelli, sia a livelli burocratici e diplomatici. Il Titolo XI prevede poi un articolato apparato istituzionale finalizzato alla corretta applicazione ed allo sviluppo dell'Accordo.

Elementi portanti del dialogo politico saranno tra l'altro il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dei diritti delle minoranze. Inoltre, essendo l'Accordo CE-Tagikistan successivo all'11 set-

tembre 2001, esso riconduce nell'ambito del dialogo politico anche il tema cruciale della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, essenziale nella prevenzione di ulteriori catastrofici attacchi terroristici.

Dello scambio di merci tratta il Titolo III. Una delle finalità dell'Accordo è quella di favorire una maggiore apertura dei rispettivi mercati. A tal fine le Parti si concedono reciprocamente - con alcune limitate deroghe - il trattamento di nazione più favorita in tutti i settori (dazi e disposizioni doganali, imposte e ogni altro onere interno su merci importate, metodi di pagamento e trasferimenti relativi). Le deroghe riguardano i privilegi collegati a unioni doganali o zone di libero scambio, quelli concessi a favore di Paesi in via di sviluppo e quelli concessi a favore dei traffici frontalieri con Paesi limitrofi. Inoltre, fino a cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo di partenariato UE-Tagikistan, le deroghe di cui in precedenza includeranno i vantaggi concessi dal Tagikistan ad altri Stati della CSI (quali figurano nell'allegato I all'Accordo in esame).

Le Parti si impegnano poi ad abolire le restrizioni alle importazioni di tipo quantitativo, ad eccezione del settore dei trasporti, alcuni prodotti tessili previsti in un distinto Accordo del 1993 tra CE e Tagikistan – allo scadere del quale, tuttavia, essi rientreranno nel quadro di apertura economica di cui all'Accordo di partenariato – nonché di quelli nucleari, eventualmente disciplinati da apposite intese da raggiungersi tra EURATOM e Tagikistan.

Assai rilevante è poi la previsione per la quale l'intero quadro degli scambi commerciali CE-Tagikistan sarà soggetto a revisione successivamente all'ingresso del Paese asiatico nell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Non sono infine escluse clausole di salvaguardia temporanea o misure antidumping a tutela dei rispettivi sistemi economici, in caso di gravi turbative dei mercati.

Delle attività commerciali ed investimenti tratta il Titolo IV. Per i lavoratori di

una parte legalmente impiegati nel territorio dell'altra è assicurato un trattamento esente da ogni discriminazione basata sulla nazionalità. In materia di diritto di stabilimento, ciascuna parte applicherà all'altra il trattamento di nazione più favorita, con alcune eccezioni, tra le quali anzitutto quello del trasporto aereo, fluviale o marittimo (va tuttavia ricordato che è riconosciuto il trattamento nazionale per le agenzie di trasporto marittimo internazionale).

Nel settore dei servizi, tenendo conto del progressivo avvicinamento del terziario, in Tagikistan, a schemi di mercato, vi sarà un costante incremento delle reciproche autorizzazioni alla prestazione di servizi nei confronti di società non residenti ove essi vengono effettivamente prestati.

In materia di servizi di trasporto l'Accordo stabilisce una differenza tra quelli marittimi – per i quali si prevede senz'altro di applicare il principio del libero accesso al mercato internazionale in tutti gli aspetti dell'attività in questione – e i servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo, per i quali si demanda a successivi specifici accordi la fissazione delle condizioni di accesso alla liberalizzazione.

Vigono comunque alcuni limiti ai regimi di liberalizzazione dei servizi: anzitutto essi non potranno essere più favorevoli di quanto previsto in ambito WTO dall'Accordo generale sul commercio e i servizi (GATS). Inoltre, anche in questo ambito vengono salvaguardati gli interessi dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché le normative sull'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri.

Per quanto concerne i pagamenti connessi ad attività economiche contemplate nel presente Accordo, ne viene garantita la piena libertà: è inoltre garantita la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti legittimamente effettuati nella stessa cornice, unitamente al rimpatrio in moneta convertibile dei profitti ottenuti. Il quadro di liberalizzazione finanziaria conosce un'attenuazione solo per il periodo in cui la moneta tagika non sarà ancora pienamente convertibile: il paese asiatico è

autorizzato, in tale lasso di tempo, a restrizioni valutarie imposte dal Fondo Monetario Internazionale a fronte di crediti.

Le Parti possono poi in ogni caso, qualora sia assolutamente necessario, adottare misure temporanee di salvaguardia del proprio sistema finanziario, messo eventualmente a repentaglio dalla libera circolazione dei capitali con l'altra Parte contraente. Per quanto infine concerne la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, è previsto l'impegno del Tagikistan - entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo al raggiungimento di standard analoghi a quelli della Comunità europea, nonché all'adesione alle Convenzioni multilaterali in materia quali elencate nell'allegato IV all'Accordo.

Della cooperazione legislativa tratta il titolo V. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione tagika a quella comunitaria, in molteplici campi, come condizione indispensabile per il rafforzamento dei rapporti economici: la Comunità si impegna a fornire l'ausilio tecnico necessario al Tagikistan. In particolare, le Parti prevedono l'applicazione concertata di quelle, tra le rispettive normative, suscettibili di impatto sullo svolgimento degli scambi commerciali.

Della cooperazione socioeconomica tratta il titolo VI. È prevista, per contribuire allo sviluppo dell'economia tagika, l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione economica – compatibilmente con l'ambiente e con l'eliminazione della povertà – nei campi della commercializzazione di beni e servizi, avendo qui di mira la prospettiva dell'adesione del Tagikistan alla WTO; dell'industria, con particolare riferimento alla sviluppo delle piccole e medie imprese; la promozione e protezione degli investimenti, e la connessa lotta contro le doppie imposizioni fiscali; commesse pubbliche; statistiche e norme di conformità; ricerca scientifica e tecnologica, avendo particolare riguardo agli scambi di ricercatori e tecnici (soprattutto di quelli impegnati in passato nello sviluppo di armi di distruzione di massa); istruzione e formazione; agricoltura e agroindustria; energia, con riferimento soprattutto al conseguimento di più elevati livelli di economicità e compatibilità ambientale; ambiente e salute; trasporti e relative infrastrutture; comunicazioni postali e elettroniche; servizi finanziari e istituzioni statuali a competenza fiscale; privatizzazione e ammodernamento delle imprese; sicurezza e salute dei lavoratori; sviluppo a livello locale e attività turistiche; tutela dei consumatori; cooperazione nelle materie doganali (oggetto del Protocollo allegato all'Accordo di partenariato).

Della cooperazione per la democrazia e il rispetto dei diritti umani tratta il Titolo VII. L'articolo 66, in particolare, fissa la cornice di una collaborazione delle Parti per il potenziamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, nonché della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo gli standard dell'OSCE e, più in generale, il diritto internazionale. In questo contesto, la UE presterà al Tagikistan la necessaria assistenza per l'elaborazione e l'applicazione delle norme appropriate, anche con il potenziamento del sistema giudiziario e l'affinamento delle tecniche elettorali. A tali fini verranno favoriti i contatti tra le omologhe autorità di governo - nazionali e regionali -, nonché tra i Parlamenti e le organizzazioni della società civile.

Della cooperazione per la prevenzione di attività illegali e dell'immigrazione clandestina tratta il Titolo VIII, mentre il Titolo IX disciplina la cooperazione nel campo culturale. Per quanto concerne in particolare le attività illegali, è previsto in particolare il contrasto al traffico di droga e al riciclaggio di denaro, oltre a tutta una serie di altre attività illegali nel campo economico, tra cui anzitutto la corruzione e inoltre traffici di rifiuti e di armi o contraffazioni. Particolare attenzione viene inoltre posta sulla lotta contro il terrorismo, nonché sulla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori, combattendo contro l'immigrazione clandestina come anche contro la tratta degli esseri umani correlata. È sancito l'impegno reciproco, in linea di principio, alla

riammissione dei propri cittadini illegalmente presenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

Della cooperazione finanziaria tratta il Titolo X. È stabilito che Il Tagikistan beneficerà del programma comunitario TACIS – un programma comunitario per la cooperazione tecnica con i Paesi della Comunità degli Stati indipendenti – per accelerare il processo di trasformazione della sua economia: in particolare il paese otterrà assistenza temporanea a fondo perduto, in stretto coordinamento con i contributi provenienti da altre fonti internazionali, bilaterali o multilaterali.

Sono infine poste, al Titolo XI alcune disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare è istituito un Consiglio di cooperazione - che si riunirà regolarmente a livello ministeriale -, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, ed un Comitato di cooperazione, che coadiuva il primo, nonché un Comitato parlamentare di cooperazione, composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento tagiko: quest'ultimo viene informato regolarmente sullo stato di attuazione dell'Accordo e sulla dialettica tra le Parti in merito allo stesso, e può dal canto suo presentare raccomandazioni. Si incoraggiano gli operatori delle due Parti a ricorrere all'arbitrato per la soluzione di eventuali controversie connesse all'applicazione dell'Accordo; per quanto riguarda invece le controversie tra le Parti, queste devono trovare composizione in seno al Consiglio di cooperazione, o con la nomina di tre conciliatori.

La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, e lo stesso potrà essere rinnovato automaticamente di anno in anno, salvo denuncia scritta di una delle Parti sei mesi prima della scadenza. Dal momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà quello tra la CE e l'URSS sugli scambi e la cooperazione economica e

commerciale del 18 dicembre 1989, naturalmente con riguardo ai soli rapporti tra l'Unione europea e il Tagikistan.

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione CE-Tagikistan.

L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Osserva, quindi, che le norme recate dal provvedimento in esame sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.

In conclusione, non sussistendo motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.

Emendamenti C. 1813-A Governo.

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali (C. 1927 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1927 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che, con riferimento a specifiche disposizioni da esso recate, vengono altresì in rilievo le materie « sicurezza dello Stato », « ordine pubblico e sicurezza », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », nonché « dogane, protezione dei confini nazionali », che rispettivamente le lettere d), h), l) e q) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

Ratifica dell'Accordo Italia – USA sulla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (C. 1928 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1928 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004 »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato:

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo (C. 1930 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1930 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003 »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali

dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

Ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan (C. 1931 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1931 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan dall'altra, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

42

44

50

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

DI	L 162/08:	Misure	urgenti in	materia d	li adeguan	nento dei	prezzi d	ei mater	riali da	costr	uzion
	sostegno	all'auto	trasporto,	all'agrico	ltura e all	a pesca,	intervent	i per il	G8 e p	oer le	region
	colnite d	lagli ever	nti sismici	del 1997	C 1936 G	overno (Parere al	le Comn	nission	i riun	ite VI

colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

SEDE REFERENTE:

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione nell'ordinamento d	del delitto	di molestie	insistenti. C.	1440 Govern	o, C. 35
Brugger, C. 407 Contento, C. 6	667 Lussan	a, C. 787 Cod	łurelli, C. 856	Pisicchio, C. 9	66 Mura,
C. 1171 Santelli, C. 204 Cirie	elli, C. 123	1 Pollastrini,	C. 1233 Sam	peri, C. 1261	Bertolini
e 1252 Mussolini (Seguito esa	me e rinvi	io)			

SEDE REFERENTE:

ntroduzione nell'ordinamento del	delitto di molestie	insistenti. C. 1440) Governo, C. 35
Brugger, C. 407 Contento, C. 667	Lussana, C. 787 Coo	durelli, C. 856 Pisico	chio, C. 966 Mura,
C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli,	C. 1231 Pollastrini,	C. 1233 Samperi,	C. 1261 Bertolini
e 1252 Mussolini (Seguito esame	e rinvio)		

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore, osserva preliminarmente che il decreto-legge all'esame della Commissione Giustizia, in sede consultiva, è volto a fare fronte alla straordinaria necessità ed urgenza, da un lato, di emanare disposizioni tese ad evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, che avrebbe pesanti ricadute anche di ordine occupazionale, dall'altro, di promuovere lo sviluppo economico, con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività, nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto.

Il provvedimento introduce, inoltre, misure tese a fare fronte alle indifferibili esigenze legate ai versamenti tributari conseguenti ai noti eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni delle regioni Umbria e Marche, nonché disposizioni relative agli interventi in materia di protezione civile, con particolare riferimento al « grande evento » della Presidenza italiana del G8.

Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnalano gli articoli 1-ter e 3-bis.

L'articolo 1-ter (Disposizioni in materia di arbitrati), differisce al 30 marzo 2009 il termine di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 248 del 2007, in materia di divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (previsto dall'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008).

Tali termine, fissato dal suddetto articolo 15 al 30 giugno 2008, è stato poi
differito da un successivo decreto-legge
alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della devoluzione delle
competenze sulle controversie nei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, alle
sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso
tribunali e corti d'appello (di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003) e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

In sostanza, con questa ulteriore proroga, si conferma la volontà di garantire che l'aumento del carico giudiziario derivante dalla effettiva applicazione del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sia assorbito dalle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. A tal fine, tuttavia, è preliminarmente necessario devolvere alle predette sezioni specializzate le necessarie competenze. La ratio della proroga, pertanto, è di rinviare l'entrata in vigore del divieto in questione, in attesa della definizione normativa delle necessarie competenze in capo all'organo giudiziario che sarà chiamato a decidere sulle controversie non più sottoponibili ad arbitrato.

Con la disposizione in esame, viene ulteriormente prorogato al 30 marzo 2009 anche il termine previsto dall'articolo 3, comma 21, della legge finanziaria 2008, recante disposizioni transitorie. Tale norma dispone le condizioni e le

modalità con le quali, in attesa dell'entrata in vigore del divieto di arbitrato, le pubbliche amministrazioni devono declinare la competenza arbitrale, precisando che dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria.

L'articolo 3-bis (Disposizioni in materia di imprese in amministrazione straordinaria), introdotto dal Senato, integra l'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetta legge Prodi-bis), al fine di stabilire che le operazioni previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell'impresa in stato di insolvenza non costituiscono trasferimento di azienda o di ramo o parti d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Ricorda che l'articolo 2112 del codice civile prevede che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario, stabilendo che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il cessionario è altresì tenuto in via di principio ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento.

Propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna ed il sottosegretario di Stato Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C.
667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C.
966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231
Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e
1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, prima di proseguire l'esame degli emendamenti, fa presente, con soddisfazione, che il disegno di legge in esame ed i progetti di legge abbinati sono stati inseriti nel calendario dell'Assemblea a partire da martedì 16 dicembre 2008. Ciò rafforza ancora di più l'esigenza di accelerare la conclusione dell'esame in sede referente.

Ricorda che, concluso l'esame degli emendamenti, si svolgerà la fase successiva dell'esame in sede consultiva, da parte delle Commissioni permanenti, del testo risultante dagli emendamenti approvati e quella dell'esame dei pareri da parte della Commissione. Per tale ragione la Commissione è stata convocata anche al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana in Assemblea.

Per quanto attiene all'esame degli emendamenti, ricorda che la scorsa seduta è stata rinviata mentre si stavano esaminando gli emendamenti 1.26 Ferranti e 1.10 Lussana, sostanzialmente identici, sui quali aveva espresso parere favorevole (il parere del Governo era conforme) a condizione che fossero riformulati nel senso di sostituire le parole da « legalmente » a « persona offesa » con le parole « anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa». Si tratta dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 612-bis. A seguito della riformulazione, tale comma, qualora venisse approvata l'aggravante, così risulterebbe: « La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa ». Risulterebbe precluso l'emendamento 1.19 Bernardini sulla stabilità del legame affettivo. Rileva quindi che la novità rispetto al testo originario del Governo consiste nel considerare un'ipotesi aggravata la circostanza che il fatto sia posto in essere dal coniuge o da persona legata con la vittima da una relazione affettiva in corso.

Donatella FERRANTI (PD) e Carolina LUSSANA (LNP) riformulano rispettivamente gli emendamenti 1.26 e 1.10 nel senso proposto dal relatore (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL), con riferimento agli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana, rileva che le forme di violenza che si possono manifestare nell'ambito dei rapporti matrimoniali sono molto diverse dal fenomeno degli atti persecutori. Tenendo conto che comunque gli atti persecutori commessi dal coniuge verrebbero puniti, la previsione della specifica aggravante di cui ai predetti emendamenti rappresenterebbe una inopportuna forzatura. Né appare conferente insistere nel sostenere la tesi, invero opinabile, che le forme di violenza si manifesterebbero prevalentemente in famiglia poiché, in ogni caso, la previsione dell'aggravante non costituirebbe un corollario di quella tesi.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che gli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana potrebbero essere accantonati, in vista di una ulteriore riformulazione che possa trovare la massima condivisione possibile.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che non sia opportuno chiarire se il Governo sia disponibile ad esprimere parere favorevole sugli stessi, quanto piuttosto procedere alla loro votazione.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, propone di accantonare gli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana.

La Commissione approva la proposta di accantonamento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, illustra il suo emendamento 1.104, volto a prevedere una ipotesi speciale di recidiva rispetto a quella generale prevista dall'articolo 99 del codice penale. In particolare, si prevede l'aggravante obbligatoria nel caso in cui il fatto sia commesso da un soggetto già condannato per il reato di atti persecutori nei confronti della stessa vittima. La pena prevista è da tre a otto anni.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide l'impostazione e le finalità dell'emendamento 1.104 del relatore, ma ritiene che la specifica ipotesi di recidiva ivi prevista debba applicarsi anche se il fatto sia commesso da persona già condannata per il delitto di atti persecutori nei confronti di vittime diverse e non necessariamente nei confronti della stessa vittima.

Enrico COSTA (PdL) esprime l'auspicio che la Commissione, per semplificare il proprio lavoro, si richiami ai principi generali dell'ordinamento penale. Nel caso di specie, ritiene che siano sufficienti le norme della parte generale del codice penale e, segnatamente, l'istituto della recidiva, senza necessità di stabilire discipline derogatorie.

Manlio CONTENTO (PdL) dopo avere ricordato che i processi penali hanno dei tempi molto lunghi, rileva che non appare opportuno introdurre nell'ordinamento una norma che inserisce il precedente penale quale elemento di una specifica ipotesi di recidiva. Esprime, più in generale, perplessità sulla formulazione dell'emendamento e sui rapporti che intercorrono tra la disciplina in esso prevista ed il reato continuato, ricordando come la continuazione possa essere rilevata in fase di esecuzione. In conclusione, ritiene che l'emendamento 1.104 del relatore sia volto

ad introdurre una norma ultronea e sostanzialmente inutile.

Pierluigi MANTINI (PD) condivide la *ratio* dell'emendamento 1.104 e ma ritiene opportuno chiarire, in modo inequivocabile, che il fatto deve essere commesso non solo dallo stesso autore e nei confronti della stessa vittima. Inoltre, si dovrebbe tenere conto dell'ipotesi che l'autore sia stato precedentemente condannato per un reato anche più grave dello *stalking* e poi reiteri, sulla stessa vittima, degli atti persecutori. Ritiene che la fattispecie potrebbe essere riformulata sulla base delle predette osservazioni.

Donatella FERRANTI (PD) condivide lo spirito dell'emendamento 1.104, pur sottolineando la necessità di una migliore formulazione, che renda applicabile la fattispecie. Ritiene opportuno, peraltro, prevedere specifiche misure cautelari o ipotesi di procedibilità d'ufficio per prevenire i casi più gravi di reiterazione.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, precisa che la ratio dell'emendamento è di creare un idoneo deterrente nei confronti di gravi forme di reiterazione di fatti criminosi. L'emendamento, in ogni caso, potrà essere riformulato tenendo conto dei rilievi, del tutto condivisibili, dell'onorevole Mantini.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ricorda che le riforme devono essere sempre coerenti e non intaccare il sistema del diritto penale, sia sostanziale che processuale. Ribadisce quindi le sue perplessità sull'emendamento in esame, osservando come peraltro il patteggiamento impedirebbe l'applicazione della norma. Inoltre, il provvedimento nel suo complesso sembra prevedere sanzioni spesso sproporzionate rispetto alla gravità dei fatti e contrastanti con la coerenza generale del sistema, nonché ipotesi di procedibilità d'ufficio che non appaiono opportune. Esprime la sua totale contrarietà sull'emendamento in esame, ritenendo sufficiente la disciplina già prevista dall'articolo 99 del codice penale.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, dopo avere ricordato che le questioni attinenti alla procedibilità, a querela di parte o d'ufficio, verranno in questione allorché si esamineranno gli emendamenti che su di esse incidono, riformula l'emendamento 1.104 tenendo conto dei rilievi dell'onorevole Mantini (vedi allegato).

Pierluigi MANTINI (PD) valuta favorevolmente l'emendamento 1.104, come riformulato. Ritiene peraltro che la formulazione possa essere ulteriormente migliorata, precisando i rapporti con l'istituto del patteggiamento ed eventualmente rimodulando l'entità della pena edittale.

Cinzia CAPANO (PD) ricorda che lo stalking è un fenomeno complesso e l'emendamento 1.104 del relatore tiene conto di come, in questi casi, sussista una specifica propensione a reiterare il comportamento persecutorio. Tenuto conto della necessità di strumenti di deterrenza effettivi, ritiene che l'emendamento in esame, come riformulato, appare utile e adeguato alle specificità del fenomeno degli atti persecutori.

Antonio DI PIETRO (IdV) ricorda che anche senza l'aggravante in questione l'ordinamento penale offre al giudice adeguati strumenti per valutare la concreta gravità, come ad esempio la recidiva, del fatto e ritiene opportuni che tale valutazione sia lasciata al giudice. Invita quindi la Commissione a formulare un testo che sia il frutto della cooperazione di tutti i Gruppi impegnandosi, nel caso la Commissione approvi un testo ampiamente condiviso, a non a non ripresentare i suoi emendamenti nel corso dell'esame in assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, sottolinea che proprio al fine di giungere all'approvazione di un testo largamente condiviso, si è dato ampio spazio al dibattito e, con specifico riferimento all'emendamento 1.104, sta valutando quali sia l'orientamento prevalente nella Commissione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva che le pene previste dal provvedimento in esame appaiono spesso sproporzionate rispetto alla gravità del fatto, potendosi arrivare a dodici anni con l'applicazione delle aggravanti.

Donatella FERRANTI (PD) condividendo sostanzialmente i rilievi dell'onorevole Di Pietro, esprime perplessità sull'eccessiva costrizione dei poteri valutativi del giudice che discenderebbero dall'applicazione della disciplina prevista dall'emendamento in esame. Sottolinea come anche le pene ivi previste appaiano eccessive. Suggerisce quindi di riformulare l'emendamento in modo da disporre l'obbligatorietà dell'aumento della pena fino alla metà.

Carolina LUSSANA (LNP) evidenzia come sia sostanzialmente unanime la condivisione dello spirito dell'emendamento 1.104 del relatore, come riformulato.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, all'esito delle osservazioni avanzate nel corso della discussione, ritira l'emendamento 1.104 (nuova formulazione), riservandosi di riformularlo in vista di una eventuale ripresentazione nel corso dell'esame in l'Assemblea. Tornando all'esame degli identici emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana, precedentemente accantonati, chiede se vi siano ulteriori interventi sugli stessi.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che l'emendamento 1.26 (nuova formulazione) Ferranti pone sullo stesso piano il rapporto coniugale in atto e quello ormai cessato. La relazione introduttiva del disegno di legge C. 1440 rileva, d'altra parte, che la maggior parte dei delitti vengono commessi da partner o ex partner. Molto spesso l'atto persecutorio è proprio posto in essere, in modo strumentale, per ottenere l'obiettivo di una separazione consensuali a condizioni vessatorie per il partner più debole, vittima degli atti persecutori. Sottolinea come vi sia un vuoto

normativo proprio con riferimento agli atti persecutori « endoconiugali ». Ritiene che l'emendamento 1.26 (nuova formulazione) debba essere approvato anche per evitare di mandare il messaggio che l'atto persecutorio è meno grave se commesso in famiglia.

Marilena SAMPERI (PD) rileva che i maltrattamenti e l'omicidio sono aggravati se commessi all'interno della famiglia, poiché nella famiglia le vittime possono trovarsi in una situazione di particolare debolezza e vulnerabilità. L'emendamento 1.26 (nuova formulazione) Ferranti si basa, appunto, sulla medesima *ratio*.

Francesco Paolo SISTO (PdL) apprezza l'intervento dell'onorevole Samperi, ma osserva che le fattispecie da lei invocate sono molto diverse dalle ipotesi di atti persecutori. Appare inoltre pericoloso e inopportuno introdurre ipotesi di procedibilità d'ufficio in relazione a fatti commessi in famiglia, dove i confini tra legalità e illegalità possono risultare spesso molto sfumati. Esprime quindi una valutazione contraria sugli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) e 1.10 (nuova formulazione).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti volti alla soppressione, nel caso di specie, della procedibilità d'ufficio.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA condividendo i rilievi espressi dall'onorevole Sisto, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana, in considerazione della circostanza che per tale aggravante il quarto comma dell'articolo 612-bis in esame prevede la procedibilità d'ufficio.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che il fatto sia più grave se commesso dal coniuge non separato o divorziato e ritiene opportuno l'inasprimento di pena previsto dagli emendamenti in esame. Invita quindi il Governo a rivedere il suo parere.

Donatella FERRANTI (PD) chiede di accantonare nuovamente gli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) e 1.10 (nuova formulazione), per potere subito affrontare la questione della procedibilità d'ufficio. Il parere contrario del Governo, infatti, appare strettamente condizionato dalla soluzione, ancora non raggiunta, della procedibilità d'ufficio nel caso di atti persecutori compiuti nell'ambito familiare.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in considerazione del rilievo dell'onorevole Ferranti, propone di accantonare gli identici emendamenti 1.26 (nuova formulazione) e 1.10 (nuova formulazione), in modo che si possa passare all'esame degli emendamenti attinenti alla questione della procedibilità.

La Commissione approva la proposta di accantonamento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, pone in votazione gli identici emendamenti 1.17 Contento e 1.29 Ferranti, volti ad eliminare la procedibilità d'ufficio nel caso dell'aggravante prevista per i fatti di cui al secondo comma dell'articolo 612-bis. Ricorda che sui predetti emendamenti è stato espresso parere favorevole sia dal Governo che dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.17 Contento e 1.29 Ferranti (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, rilevato che è stata superata la questione della procedibilità con riferimento all'aggravante di cui agli identici emendamenti 1.26 Ferranti (nuova formulazione) e 1.10 Lussana (nuova formulazione), chiede se vi siano ulteriori interventi sulle predette proposte emendative, precedentemente accantonate.

Donatella FERRANTI (PD) in considerazione del fatto che la questione della procedibilità del reato, nell'ipotesi aggravata in questione, è stata risolta, auspica che il Governo possa mutare il proprio intendimento ed esprimere un parere favorevole.

Carolina LUSSANA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10 (nuova formulazione) e dell'identico emendamento 1.26 (nuova formulazione) Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) dopo avere premesso che il coniuge che compie atti persecutori deve essere certamente punito, sottolinea tuttavia l'inconferenza delle argomentazione che, a sostegno degli emendamenti in esame, adducono ad esempio le fattispecie di maltrattamento e di omicidio, che sono aggravate se commesse in famiglie e comunque nei confronti del coniuge. Tali ipotesi sono del tutto diverse dagli atti persecutori e non è possibile alcuna analogia. Esprime una valutazione sfavorevole sugli emendamenti in questione.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva che, sgomberato il campo dalla questione della procedibilità, il legislatore deve compiere una scelta nel senso di prevedere una idonea sanzione per i casi che rivestono oggettivamente un maggiore disvalore. Preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti 1.26 Ferranti e 1.10 Lussana.

Francesco Paolo SISTO (PdL) teme che nel periodo previsto per proporre querela una simile norma possa essere strumentalizzata in vista di una separazione giudiziale o consensuale vessatoria per il coniuge più debole.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA, in considerazione dell'approvazione degli emendamenti 1.17 Contento e 1.29 Ferranti, nonché di quanto emerso dal dibattito, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana, ritenendo che, venuta meno la procedibilità d'ufficio, siano venute meno

anche le ragioni della contrarietà precedentemente espressa.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.26 (nuova formulazione) Ferranti e 1.10 (nuova formulazione) Lussana (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, all'esito dell'approvazione degli emendamenti 1.26 (nuova formulazione) e 1.10 (nuova formulazione), dichiara precluso l'emendamento 1.19 Bernardini. Rileva che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.21, debba considerarsi che gli stessi vi abbiano rinunziato.

Antonio DI PIETRO (IdV), con riferimento all'emendamento 1.27 Ferranti, ritiene che lo stesso dovrebbe essere riformulato usando la più corretta espressione « soggetto diversamente abile ».

Manlio CONTENTO (PdL) condivide l'osservazione dell'onorevole Di Pietro.

Donatella FERRANTI (PD) riformula l'emendamento 1.27, tenendo conto dei rilievi degli onorevoli Di Pietro e Contento.

La Commissione approva l'emendamento 1.27 (nuova formulazione) Ferranti (vedi allegato).

Donatella FERRANTI (PD) ritira il suo emendamento 1.28.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, illustra il suo emendamento 1.102, volto a precisare quali, tra le aggravanti di cui all'articolo 339 del codice penale, siano concretamente configurabili con riferimento alla fattispecie di atti persecutori. Inoltre si prevede come aggravante l'ipotesi in cui vi sia o vi possa essere una grave violazione della privacy.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime talune perplessità sull'emendamento 1.102 del relatore, ritenendo che lo stesso potrebbe essere riformulato sostituendo il termine « privacy » con quello di « riservatezza ». Inoltre, ritiene che talune espressioni siano troppo generiche, quali la minaccia di violare « gravemente » la privacy o il fatto commesso « in modo simbolico ».

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, condivide sostanzialmente le osservazioni dell'onorevole Di Pietro. Evidenzia peraltro che l'emendamento riprende la formulazione dell'articolo 339 del codice penale, eliminando le aggravanti incompatibili. Riformula comunque l'emendamento 1.102 sostituendo il termine « privacy » con il termine « riservatezza » e sopprimendo le parole « in modo simbolico » (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL) esprime perplessità sulla determinatezza e sull'opportunità del riferimento alla « minaccia di violare gravemente la riservatezza ». Ritiene preferibile prevedere sostituire tale espressione con un puntuale riferimento alla violazione delle norme a tutela della riservatezza.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) condivide l'opinione secondo la quale la formulazione dell'emendamento 1.102 è carente sul versante della determinatezza.

Francesco Paolo SISTO (PdL) rileva che vi è una sostanziale sovrapposizione tra la minaccia di cui al primo comma dell'articolo 612-bis e la minaccia di violare gravemente la riservatezza, di cui all'emendamento 1.102, come riformulato.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in considerazione dei dubbi sollevati sulla formulazione del suo emendamento 1.102 (nuova formulazione), ne propone l'accantonamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di accantonamento dell'emendamento 1.102 del relatore (nuova formulazione) e respinge l'emendamento 1.9 Palomba.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.31, rileva che, a quanto le risulta, il Ministro Carfagna sembrerebbe favorevole all'introduzione di una aggravante, volta ad aumentare la pena per i reati compiuti con finalità di discriminazione anche motivata da orientamento sessuale e da identità di genere. Auspica, quindi, che il Ministro esprima un parere favorevole per l'emendamento 1.31 che anticipa tale soluzione per il solo reato di atti persecutori.

Enrico COSTA (PdL) rileva che l'emendamento 1.31 Ferranti è contraddittorio rispetto allo spirito del provvedimento in esame.

Barbara POLLASTRINI (PD) replicando all'onorevole Costa, rileva che si tratta di accogliere l'invito di molti organismi sopranazionali. Vi è una precisa indicazione anche in una direttiva europea. La norma deve essere inserita in questo provvedimento poiché è volta a sanzionare tutti gli atti persecutori commessi con finalità discriminatoria, verso chiunque diretti, compresi gli omosessuali e transessuali. Confida nella sensibilità del Ministro e in un suo parere favorevole.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime perplessità sull'emendamento 1.31 Ferranti, poiché la *ratio* del provvedimento in esame è di tutelare la vittima degli atti persecutori in quanto tale, indipendentemente dalla finalità discriminatoria.

Cinzia CAPANO (PD) sottolinea come gli atti persecutori a fini discriminatori sono tipici ed estremamente frequenti.

Anna Paola CONCIA (PD) non condivide le osservazioni dell'onorevole Di Pietro e ritiene che l'approvazione dell'emendamento 1.31 Ferranti rappresenterebbe un primo segnale di civiltà nella lotta contro ogni forma di discriminazione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.31 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 19.50.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C.
667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C.
966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231
Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e
1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di oggi.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che la precedente seduta si è conclusa con la votazione dell'emendamento 1.31 Ferranti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.7 e 1.6 Palomba, fatti propri dall'onorevole Tenaglia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rilevata l'assenza dei presentatori dell'emendamento 1.22, avverte che si ritiene che gli stessi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento 1.8 Palomba, fatto proprio dall'onorevole Tenaglia. Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, pone in votazione l'emendamento 1.16 Contento, ricordando che sullo stesso il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 1.16 Contento (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, presenta il suo emendamento 1.300 (vedi allegato) che è volto a prevedere la procedibilità d'ufficio solo ove il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile, limitando quindi i casi di procedibilità d'ufficio rispetto alla formulazione originaria del testo che si riferisce a tutte le ipotesi di cui all'articolo 339 del codice penale.

Rilevata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.11, 1.12, 1.20, 1.35, 1.37 e 1.36 avverte che si considera che gli stessi vi abbiano rinunziato.

Manlio CONTENTO (PdL) intervenendo sull'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del provvedimento, che prevede la pena dell'ergastolo se l'omicidio è commesso da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-bis, esprime forte perplessità sulla formulazione di tale norma ed ancora di più sugli emendamenti volti a prevedere un nesso di causalità tra atti persecutori e omicidio. Sottolinea l'estrema difficoltà di stabilire una consequenzialità tra atti persecutori e morte e di rappresentarla con una corretta formulazione della fattispecie.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene inopportuna la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento poiché in tale ipotesi troveranno comunque applicazione gli articoli 584 e 586 del codice penale.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA, nel replicare agli onorevoli Contento e Sisto, precisa che ciò che ha spinto a formulare quella norma sono i numerosi episodi di cronaca che dimostrano come la vicenda dello *stalking* spesso si caratterizzi per il verificarsi di una escalation che si conclude con l'omicidio. Si è ritenuto opportuno in questi casi prevedere la pena dell'ergastolo.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, in considerazione di quanto precisato dal Ministro e delle osservazioni dell'onorevole Contento, modificando il proprio precedente avviso, esprime parere contrario sull'emendamento 1.30 Ferranti, il quale sostanzialmente riformula l'articolo 1, comma 1, lettera b) del provvedimento prevedendo la pena dell'ergastolo qualora l'omicidio sia compiuto dall'autore degli atti persecutori e in conseguenza dei medesimi. Ritiene infatti che tale formulazione non descriva adeguatamente il nesso che deve sussistere tra atti persecutori e omicidio.

Enrico COSTA (PdL) dopo aver sottolineato che il fenomeno dello *stalking* è connotato da una particolare forma di progressione criminosa che può condurre fino all'omicidio e condivisa l'opportunità, in quest'ultimo caso, di comminare la sanzione dell'ergastolo, rileva l'opportunità di trovare la formulazione più idonea per descrivere la connessione che lega gli atti persecutori all'omicidio.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, rilevata la sostanziale condivisione sulla ratio dell'articolo 1.30 Ferranti, nonché la necessità di una riformulazione, propone di accantonare il predetto emendamento.

La Commissione approva la proposta di accantonamento.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, con riferimento all'emendamento 1.32 Ferranti, osserva che la disposizione sembra utile per il perseguimento dell'obiettivo principale a cui deve tendere una normativa anti-stalking, ovvero evitare a tutti i costi l'escalation di pericolosità dello stalker nei confronti della vittima. In questo senso, il subordinare la concessione

della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a un programma di riabilitazione e/o alla sottoposizione a trattamento medico psicologico restringe (e non allarga) la portata della sospensione condizionale per i colpevoli di stalking, e dunque non comporta in ogni caso un maggiore pericolo per la vittima. Inoltre, il sottoporsi ad un programma riabilitativo appare di frequente tappa obbligata per lo stalker che voglia uscire dalla sua ossessione e smettere di perseguitare la sua vittima. Ricorda che sull'emendamento 1.32 Ferranti ha espresso parere favorevole mentre il Governo ha espresso parere contrario.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo emendamento 1.32 e ne raccomanda quindi l'approvazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ribadisce la necessità di operare con la massima cautela quando si interviene su istituti di carattere generale dell'ordinamento penale. Con riferimento all'emendamento in esame, esprime inoltre forti dubbi di costituzionalità per violazione dell'articolo 32 della Costituzione e del relativo divieto di trattamenti sanitari obbligatori. Oltretutto la norma che si intende introdurre presuppone che un soggetto sia malato per il solo fatto di avere commesso un reato. Il che appare del tutto inaccettabile, anche sotto il profilo logico-giuridico.

Cinzia CAPANO (PD) osserva che nel caso di specie non vi è alcun trattamento sanitario obbligatorio, poiché si subordina la sospensione condizionale alla partecipazione volontaria del soggetto ad un programma di riabilitazione o ad un trattamento medico-psicologico. Inoltre si rimette al giudice la valutazione circa l'opportunità di adottare una simile misura.

Manlio CONTENTO (PdL) condivide i dubbi sulla costituzionalità della disposizione espressi dall'onorevole Sisto poiché, se si pone il soggetto di fronte all'alternativa tra sottoporsi ad un trattamento sanitario e rinunciare alla propria libertà, non si può parlare di sottoposizione volontaria ad un trattamento sanitario. In tal modo si finisce per eludere il divieto di cui all'articolo 32. Sarebbe preferibile prevedere una attenuante per coloro che si sono sottoposti al predetto trattamento.

Carolina LUSSANA (LNP) esprime talune perplessità sull'emendamento 1.32 Ferranti, per quanto concordi con l'onorevole Capano sull'assenza di dubbi di costituzionalità. Sottolinea che lo *stalking* è un reato particolare e che la reiterazione è un rischio concreto. Ritiene peraltro che una apposita misura di sicurezza potrebbe essere più efficace rispetto alla soluzione proposta dall'emendamento in esame.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.32, chiarendo come lo stesso non violi in alcun modo l'articolo 32 della Costituzione e che la soluzione che con lo stesso si intende proporre appare la più idonea in considerazione delle particolarità di questo tipo di reato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.32 e l'articolo aggiuntivo 1.01 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.8, avverte che si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Propone quindi all'onorevole Ferranti di riformulare il suo emendamento 2.4 nel senso di prevedere che la persona offesa possa esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza nel luogo di abituale dimora, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta sarà trasmessa senza ritardo al questore il quale, se necessario assunte informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza potrà ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

Enrico COSTA (PdL) condivide la proposta di riformulazione del relatore, sottolineando peraltro l'opportunità di eliminare il riferimento al «luogo abituale di dimora», poiché ciò consentirebbe alla vittima di rivolgersi a qualunque autorità di pubblica sicurezza.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il suo emendamento 2.4 come proposto dal relatore e tenendo conto del rilievo dell'onorevole Costa (vedi allegato). Ritira quindi il suo emendamento 2.5 il cui contenuto risulta assorbito dalla più ampia formulazione dell'emendamento 2.4, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.4 Ferranti (nuova formulazione) e 2.1 Contento (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL) ritira i suoi emendamenti 2.2 e 2.3.

La Commissione respinge gli emendamenti 2.7 e 2.6 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rilevata l'assenza dei presentatori delle proposte emendative 2.01, 2.02, 2.03, 3.4 e 3.5, avverte che si intende che gli stessi vi abbiano rinunziato.

La Commissione approva l'emendamento 3.8 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) illustra il proprio emendamento 3.1, volto a sopprimere la disposizione che prevede che i provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale siano comunicati non solo all'autorità di pubblica sicurezza competente, come peraltro già previsto dalla legge, ma anche alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Donatella FERRANTI (PD) non condivide l'emendamento 3.1 Contento ritenendo, in particolare, che la comunicazione dei provvedimenti di cui agli articoli

282-bis e 282-ter del codice di procedura penale ai servizi socio-assistenziali rafforzi il sistema di prevenzione contro il fenomeno dello *stalking*.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 282-*quater*, del provvedimento in esame, potrebbe essere formulato in maniera più adeguata.

Francesco Paolo SISTO (PdL) con riferimento all'emendamento 3.1 Contento, ribadisce che, trattandosi di misure coercitive, occorre la massima cautela allorché si decida di introdurre delle ipotesi speciali. Ritiene che sarebbe opportuno adeguarsi al regime generale delle misure coercitive, evitando la comunicazione delle stesse ai servizi sociali e alla persona offesa.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il suo emendamento 3.1 riservandosi di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.2, 3.6, 3.7 e 4.1, avverte che si ritiene che gli stessi vi abbiano rinunciato. In relazione all'articolo aggiuntivo 4.09 Capano e agli articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02 Lussana, ricorda di aver espresso parere favorevole qualora fossero riformulati prevedendo una adeguata copertura economico-finanziaria. In conseguenza di ciò, l'onorevole Capano ha presentato una nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo. Sulle predette proposte emendative ha chiesto di intervenire il Ministro per le pari opportunità.

Il ministro Maria Rosaria CARFAGNA preliminarmente invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi 4.09 (nuova formulazione) Capano, 4.01 e 4.02 Lussana, in quanto questi presentano problemi applicativi. Avverte che la materia oggetto di tali articoli aggiuntivi è attualmente oggetto di verifica in vista della presentazione di un emendamento volto a prevedere, sulla base di un protocollo

d'intesa con il Ministro della difesa, l'istituzione presso il Ministero per le pari opportunità di un nucleo *antistalking*, con la partecipazione di carabinieri, al quale affidare, tra l'altro, la gestione di un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica. Per quanto attiene ad una eventuale apertura di uno sportello al pubblico presso ogni questura, comunica di aver verificato presso il Ministero dell'interno la non praticabilità di tale ipotesi, mancando le risorse necessarie.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, sulla base della precisazione appena fornita dal Ministro, modifica il proprio parere sugli articoli aggiuntivi 4.09 (nuova formulazione) Capano, 4.01 e 4.02 Lussana, rimettendosi alla Commissione.

Donatella FERRANTI (PD), raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione) Capano, dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà del Ministro a tale articolo aggiuntivo, formulato prevedendo una copertura finanziaria adeguata che non grava sulle dotazioni economiche del Ministero per le pari opportunità. Ciò considerato, ritiene che non vi sia alcuna ragione che giustifichi la reiezione di un emendamento volto a tutelare le persone vittime degli atti persecutori. In tale ottica sottolinea l'importanza dell'istituzione di uno sportello aperto al pubblico che abbia una distribuzione capillare sul territorio.

Cinzia CAPANO (PD) interviene per sottolineare l'assoluta utilità dell'istituzione degli sportelli aperti al pubblico presso le questure, rilevando come questi, attraverso l'ausilio di personale qualificato, possano essere di aiuto concreto per le vittime degli atti persecutori. Ritiene che tali strumenti di tutela possano essere un mezzo per bloccare concretamente l'intensificarsi degli atti persecutori nei confronti di una medesima vittima.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che il Ministro non ha dichiarato la propria contrarietà nel merito agli articoli aggiuntivi in esame, quanto ha piuttosto evidenziato alcune difficoltà di ordine organizzatorio per la realizzazione di particolari strumenti a tutela delle vittime di atti persecutori.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA ribadisce la propria intenzione di garantire alle vittime dei reati di atti persecutori tutti gli strumenti di tutela che possono essere concretamente realizzati. In merito all'apertura di sportelli presso le questure, evidenziando come si tratti di una materia che non rientri nei propri ambiti di competenza, ricorda che al momento vi sono dei problemi di carattere organizzatorio che sembrano insormontabili.

Carolina LUSSANA (LNP), dopo avere espresso apprezzamento per l'intenzione del Ministro di adoperarsi affinché siano assicurati alle vittime del reato di atti persecutori dei mezzi di tutela adeguati, dichiara di ritirare i suoi articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02, riservandosi di ripresentarli in Assemblea dopo aver eventualmente verificato con il Ministro la loro realizzabilità concreta. Per quanto attiene alla previsione di uno sportello aperto al pubblico, sottolinea che le proprie proposte emendative non prevedono la presenza di personale medico, quanto piuttosto di personale al quale affidare il compito di prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di atti persecutori. A fronte della difficoltà operativa per la istituzione di sportelli presso le questure, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di presentare in Assemblea un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza per la futura istituzione di tali sportelli.

Raccomanda invece l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 4.03 che prevede che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul terri-

torio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta. Si tratta di una disposizione a tutela delle vittime del reato in esame che non implica alcun impegno di carattere organizzatorio per gli uffici pubblici collocati sul territorio.

Donatella FERRANTI (PD) invita nuovamente il Ministro ad appoggiare l'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione), che, non comportando esborsi rilevanti per l'erario, assicura degli importanti strumenti di tutela per le vittime di atti persecutori.

Antonio DI PIETRO (IdV), in relazione all'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione), dichiara di condividerne lo spirito, pur ritenendo che esso non sia praticamente applicabile per difficoltà di natura organizzatoria. Ritiene, a tale proposito, che si dovrebbero prevedere delle disposizioni volte a disciplinare in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi degli uffici ai quali demandare il compito di istituire gli sportelli aperti al pubblico. Condivide l'osservazione dell'onorevole Lussana circa l'opportunità di presentare degli ordini del giorno in relazione all'istituzione di tale sportello. In merito all'articolo aggiuntivo 4.03, rileva come si tratti sostanzialmente di un precetto senza sanzione, prevedendo unicamente obblighi, alla cui violazione non è connessa alcuna conseguenza. Anche in questo caso ritiene che si potrebbero presentare degli ordini del giorno.

Angela NAPOLI (PdL) sottolinea l'esigenza di approvare una legge efficace che non sia appesantita da disposizioni astrattamente condivisibili ma di fatto non attuabili per ragioni di copertura finanziaria. Non condivide invece l'ipotesi di inserire nelle questure personale sanitario ovvero di assistenza psicologica, considerato che si tratta di uffici i cui compiti istituzionali attengono piuttosto alla sicurezza e all'ordine pubblico. Invita la Com-

missione a valutare l'opportunità di riservare la questione della tutela socio-sanitaria delle vittime dei reati persecutori a provvedimenti volti unicamente a prevedere varie forme di tutela.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 4.09 (nuova formulazione) Ferranti.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA modifica il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 4.03 Lussana, esprimendo parere favorevole. A tale proposito, sottolinea il proficuo lavoro che svolgono quotidianamente i centri antiviolenza a favore delle vittime di reati, quali ad esempio quelli di violenza sessuale.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, esprime parere conforme al Ministro.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 4.03 Lussana (vedi allegato).

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che il provvedimento in esame debba limitarsi a contenere disposizioni di natura sanzionatoria, senza prevedere norme, come ad esempio quella prevista dall'articolo aggiuntivo 4.08, che hanno una valenza meramente sociologica.

Barbara POLLASTRINI (PD) dichiara di non condividere l'intervento dell'onorevole Di Pietro, ritenendo che il provvedimento in esame abbia tre obiettivi: la previsione di un nuovo reato, la certezza della pena e la prevenzione. In sostanza, occorre introdurre nell'ordinamento una norma che sia in grado di tutelare efficacemente le donne, che sono in massima parte le vittime degli atti persecutori. Non comprende le ragioni per le quali il Ministro sia contrario anche alle norme di natura preventiva che non prevedano alcuna spesa per l'erario.

Donatella FERRANTI (PD) replica all'onorevole Di Pietro osservando come la materia della prevenzione sia del tutto omogenea a quella della repressione. Ricorda che in molti casi si approvano leggi che tengono conto sia del profilo repressivo che di quello preventivo dei fenomeni che si intendono disciplinare. Nel caso specifico ritiene opportuno prevedere delle statistiche almeno in relazione al fenomeno degli atti persecutori.

La Commissione con diverse votazioni respinge gli articoli aggiuntivi 4.08 e 4.07 Ferranti, 4.06 Pollastrini e 4.05 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, invita il relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo 4.04, volto a modificare la cosiddetta Legge Mancino aggiungendovi le ipotesi di discriminazione motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Ricorda che tale materia è oggetto delle proposte di legge C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro, che si trovano attualmente all'esame della Commissione Giustizia. Per quanto l'articolo aggiuntivo 4.04 non sia formalmente inammissibile, riproducendo disposizioni contenute in articoli di proposte di legge abbinate al disegno di legge in esame, ribadisce, in considerazione della circostanza richiamata, l'invito al ritiro di tale articolo aggiuntivo.

Anna Paola CONCIA (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 4.04, sottolineando l'esigenza che la Commissione già dalla prossima settimana riprenda l'esame dei provvedimenti in materia di omofobia.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione ha accantonato l'articolo aggiuntivo 1.102 (nuova formulazione) del relatore e 1.30 Ferranti.

Manlio CONTENTO (PdL) ritiene opportuno prevedere come aggravante, in sostituzione del riferimento all'articolo 339 del codice penale, l'ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con armi o attraverso l'uso del telefono o di altri sistemi di comunicazione, anche informatica o telematica, ovvero mediante l'indebita diffusione, con qualunque mezzo, di immagini o notizie attinenti alla vita pri-

vata della persona offesa. Osserva che tale formulazione servirebbe a descrivere in maniera sufficientemente determinata i casi in cui sia violata la riservatezza della vittima, secondo quanto previsto dall'emendamento del relatore 1.102 (seconda formulazione).

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, ritiene non opportuno prevedere che costituisca una aggravante l'ipotesi in cui il fatto sia commesso con l'uso del telefono, in quanto si tratterebbe di una delle modalità in cui normalmente sono commessi gli atti persecutori. Per tale ragione rileva come sarebbe inopportuno collocare tale ipotesi tra le circostanze aggravanti.

Antonio DI PIETRO (IdV), dopo aver condiviso le osservazioni del relatore, esprime perplessità sull'articolo aggiuntivo 1.102 (seconda formulazione) nella parte in cui viene fatto riferimento al travisamento del reo, rilevando come si tratti di una ipotesi che in concreto possa non essere tanto grave da essere considerata una circostanza aggravante.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, anche in considerazione dell'intervento dell'onorevole Contento circa l'esigenza di meglio formulare sotto il profilo della determinatezza la nuova circostanza aggravante nella parte in cui si riferisce alla violazione della riservatezza della vittima, riformula nuovamente il suo articolo aggiuntivo 1.102 eliminando il riferimento alla riservatezza

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.102 (terza formulazione) del relatore (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sull'emendamento 1.30 Ferranti, ritiene che la questione del legame tra gli atti persecutori e l'omicidio per il quale si prevede l'ergastolo possa essere risolta facendo riferimento al nesso di occasionalità, piuttosto che a quello di consequenzialità. Non ritiene invece corretta la

tesi secondo cui trai due fatti vi debba essere un nesso di causalità.

Giulia BONGIORNO, presidente e relatore, condividendo l'osservazione dell'onorevole Contento, invita il presentatore a riformulare l'emendamento 1.30 sostituendo la parola « conseguenza » con la parola « occasione ». Inoltre ribadisce l'invito a trasformare tale emendamento in sostitutivo del numero 4-bis della lettera b).

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere la proposta di riformulazione del relatore.

Donatella FERRANTI (PD), accogliendo l'invito del relatore, riformula il suo emendamento 1.30.

La Commissione approva l'emendamento 1.30 (nuova formulazione) Ferranti (vedi allegato).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo base, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA, conclusasi la fase dell'esame degli emendamenti, ringrazia tutti i componenti della commissione per lo spirito costruttivo con cui questi sono stati esaminati. Auspica che tale spirito possa caratterizzare anche il lavoro in Assemblea per poter così arrivare all'approvazione di un provvedimento vertente su un tema che sta a tutti a cuore, come quello della tutela delle vittime degli atti persecutori.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali.

C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.

C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

C. 1090 Vietti.

Disposizioni in materia di reati ministeriali. C. 891 Consolo.

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e 1252 Mussolini.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 612-bis, secondo comma, sostituire le parole da « legalmente » a « persona offesa » con le parole « anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa ».

* 1. 26. (nuova formulazione). Capano, Samperi, Ferranti, Tenaglia, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 612-bis, secondo comma, sostituire le parole da « legalmente » a « persona offesa » con le parole « anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa ».

* 1. 10. (nuova formulazione). Lussana.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso « Art. 612-bis », dopo il comma 2 aggiungere il seguente: Se l'autore del fatto è stato già condannato per il delitto di cui al primo comma commesso a danno della stessa vittima, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

1. 104. (nuova formulazione). Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 612-bis, quarto comma, sopprimere le parole: dal secondo e.

* 1. 17. Contento.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 612-bis, quarto comma, sopprimere le parole: dal secondo e.

* 1. 29. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 612-bis, terzo comma, dopo la parola: minore aggiungere le seguenti: oppure di un soggetto diversamente abile disabile.

1. 27. (nuova formulazione). Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Con-

cia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Codurelli.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, comma 3, sostituire le parole: se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, con le seguenti: con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo, ovvero violando gravemente o minacciando di violare gravemente la riservatezza della vittima.

1. 102. (seconda formulazione). Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 612-bis, comma 3, sostituire le parole: se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, con le seguenti: con armi o da persona travisata o con scritto anonimo.

1. 102. (terza formulazione). Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 612-bis, quarto comma, dopo la parola: offesa sono aggiunte le parole: il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

1. 16. Contento.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 612-bis », quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: Si procede a: terzo comma, con le seguenti: Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile.

1. 300. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 4-bis) con il seguente:

4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in occasione dei medesimi.

1. 30. (nuova formulazione). Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

(Approvato)

ART. 2.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole da « al questore » fino alla parola « se » con le seguenti: all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

- 2. Il questore, se necessario assume informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ».
- **2. 4.** (nuova formulazione). Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Pollastrini, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: verbale aggiungere le seguenti: Copia del medesimo è rilasciata al richiedente ed al soggetto ammonito.

2. 1. Contento.

(Approvato)

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente: ART. 4-bis. (Misure a sostegno delle (Approvato) | vittime del reato di molestie insistenti). Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di molestie insistenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di

residenza, e di provvedere inoltre ad accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

4. 03. Lussana.

(Approvato)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:

7-00047 Guzzanti: Sulla presenza dell'Organizzazione dei Mujahidin del Popolo Iraniano	
(OMPI) nella lista dell'Unione europea delle persone e delle entità i cui fondi devono essere	
congelati nell'ambito della lotta al terrorismo (Seguito della discussione e conclusione -	
Approvazione della risoluzione n. 8-00019)	61
ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)	67

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 8.35.

7-00047 Guzzanti: Sulla presenza dell'Organizzazione dei Mujahidin del Popolo Iraniano (OMPI) nella lista dell'Unione europea delle persone e delle entità i cui fondi devono essere congelati nell'ambito della lotta al terrorismo.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00019).

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che, in base a quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, gli interventi dovranno essere contenuti entro una durata massima di cinque minuti al fine di consentire un ampio dibattito e in considerazione dell'inizio dei lavori in Assemblea, fissato per le ore 9.30.

Alessandro MARAN (PD), richiamando il dibattito svolto nella seduta precedente, sottolinea che obiettivo del confronto odierno non è pervenire ad una definizione condivisa sulla natura dell'OMPI, sulla nozione di terrorismo o sulla linea dell'Italia nei confronti dell'Iran ma ad una risoluzione il più possibile coerente con quella approvata dalla Commissione nella XV legislatura. La risoluzione dovrebbe pertanto sostenere il pieno rispetto delle sentenze già pronunciate in sede europea sulla materia e la necessità di procedere, secondo le regole e con cadenza semestrale, alla revisione della cosiddetta « lista nera », al fine di accertare il permanere o meno dei presupposti per l'inserimento, atteso che vi sono continui aggiornamenti sulla natura e sull'attività svolta dalle diverse organizzazioni. Ribadisce che il Parlamento si è già espresso sulla questione e che in questa sede non si può procedere alla cancellazione dalla lista ma soltanto ad impegnare il Governo a partecipare attivamente alla procedura di revisione. Spetta al Governo, quindi, che ha partecipato alla deliberazione unanime del Consiglio europeo del luglio 2008, assunta sulla base della richiesta francese, tenere conto di tutti gli elementi del caso. Chiede infine al rappresentante del Governo di chiarire ulteriormente la sua valutazione sulla procedura seguita.

Carlo CICCIOLI (PdL) sottolinea l'opportunità di distinguere tra le competenze del Parlamento e del Governo, il quale è tenuto ad agire con realismo e consapevolezza del contesto generale, nella considerazione degli interessi che l'Italia ha nei confronti dell'Iran sia sul piano della poenergetica che dell'interscambio commerciale. Di contro, il Parlamento ha il dovere, al di là di ogni logica di schieramento, di fornire indirizzi al Governo. Il tema oggetto della risoluzione è assai complesso, come evidenzia la recente sentenza della magistratura italiana che attribuisce alla responsabilità delle autorità governative iraniane dell'epoca l'uccisione dell'allora rappresentante dell'OMPI, avvenuta a Roma nel 1993. A ulteriore conferma dell'ambivalenza di ogni argomentazione, segnala che l'attuale ambasciatore dell'Iran in Italia è persona non grata alle autorità yemenite per suoi presunti contatti con gruppi terroristici. In un contesto di tale difficoltà, sottolinea che l'OMPI gode di un indiscusso consenso tra gli esuli iraniani, confermato dalla recente manifestazione svoltasi a Parigi, cui hanno preso parte oltre 70 mila persone ed esponenti di varie forze politiche italiane. Tale organizzazione ha indubbiamente compiuto un percorso rispetto alla propria storia a partire dalla consegna delle armi e dalla scelta operata a favore della democrazia. Ricorda inoltre che il Segretario Generale delle Nazioni Unite, recatosi in visita ad Ashraf, ha riconosciuto agli esuli lo status di rifugiati politici e la natura non terroristica del movimento.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che la risoluzione dovrebbe includere la previsione che l'Italia si uniformi ai contenuti delle sentenze pronunciate nel Regno Unito e dal Tribunale di prima Istanza delle Comunità Europee, in modo da non

urtare le diverse sensibilità ma anche richiamando la responsabilità morale, cui è tenuto il Governo, anche in considerazione della recente esecuzione a Teheran di 16 condanne alla pena capitale.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) ritiene che il riconoscimento dell'OMPI quale organizzazione non terroristica debba avvenire nel pieno rispetto delle regole e delle procedure previste. In riferimento alle parole del collega Ciccioli, osserva che non è corretto ritenere che chi non condivide il merito della risoluzione in titolo sostiene di conseguenza l'attuale Governo iraniano. A tal proposito ricorda che è ormai acclarato che gran parte del terrorismo internazionale trova sostengo nell'attuale leadership di Teheran. Non essendo questo il punto in discussione, sottolinea che il dibattito sulla risoluzione è stato gestito, a suo avviso, con toni massimalisti. È, infatti, ugualmente errato ritenere che il sostegno alla risoluzione in titolo equivalga al sostegno alla resistenza iraniana, che rappresenta una realtà assai composita, caratterizzata da contrasti interni molto accesi. A tal proposito, richiama i numerosi movimenti di resistenza iraniana ad orientamento democratico e filo-occidentale, tra i quali non può essere annoverato l'OMPI sia per la sua storia che per i suoi tratti ideologici, ispirati a spunti religiosi e marxistici. Ricorda anche che le prime accuse di terrorismo, rivolte a tale organizzazione, riguardavano la sua attività contro l'Occidente, prima che contro il regime khomeinista. Nell'esprimere pieno consenso all'impegno relativo alla salvaguardia umanitaria dei rifugiati ad Ashraf, ribadisce la necessità che si pervenga ad un giudizio positivo sull'OMPI non per effetto di atteggiamento fideistico ma a seguito di un percorso legale. Sottolinea, quindi, l'opportunità di un approfondimento sull'intera realtà della resistenza iraniana, nel cui ambito l'attività svolta oggi dall'OMPI è molto utile. Precisa infine che nella riflessione odierna nessun ruolo deve essere giocato da interessi materiali o convenienze di alcuna natura. Ricorda infine la proposta a suo tempo avanzata da lei e da altri colleghi perché la Commissione svolga un ciclo di audizioni sulla situazione iraniana.

Paolo CORSINI (PD), nel dichiarare di sottoscrivere la risoluzione in esame, rileva che la discussione in corso appare oggettivamente viziata dalla mancanza di un quadro informativo pienamente esaustivo. A integrazione del contesto già delineato, segnala, al di là di ogni simpatia personale, le dichiarazioni confortanti e inequivocabili rilasciate dalla presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (CNRI), Maryam Rajavi, sui recenti fatti di terrorismo in India. Sottolinea quindi l'autorevolezza dei giudici britannici che hanno chiesto la «deproscrizione» dell'OMPI e la necessità, sul piano dei principi, di tenere conto della distinzione tra i concetti di forza, violenza e terrorismo, come pure del giudizio, ormai condiviso, sulla natura « terroristica » del regime iraniano di oggi per le note posizioni su Israele, sull'Occidente e sulla questione del nucleare. Richiama inoltre il contenuto delle recenti dichiarazioni rilasciate dal presidente Bush, su cui la Commissione dovrebbe a suo avviso svolgere un approfondimento, e sottolinea la necessità di scongiurare una linea passiva nei confronti dell'Iran ma anche un conflitto armato con tale Paese analogo a quello iracheno.

Per tutte queste ragioni, auspica che la discussione odierna possa condurre ad una soluzione equanime, che contribuirà in ogni caso all'indebolimento dell'attuale regime iraniano. Richiama quindi i pareri legali sulla questione, redatti anche dal professor Antonio Cassese, con particolare riferimento ai punti 1), 3) e 10), dai quali emerge il circolo vizioso tra le pronunce giudiziarie europee e quelle della magistratura francese.

Alla luce di tutte queste considerazioni, ritiene che lo sforzo comune ai gruppi di maggioranza e opposizione consista nell'individuare la formulazione che valorizzi la procedura di revisione semestrale delle liste, analogamente a quanto osservato dal collega Maran.

A suo avviso, la risoluzione potrebbe pertanto essere riformulata nel senso di rafforzare, nella parte motiva, il richiamo alla sentenza dell'ottobre del 2008 e di prevedere nel dispositivo l'impegno del Governo a svolgere un ruolo attivo nella procedura di revisione delle liste.

Enrico PIANETTA (PdL) sottolinea la rilevanza del terzo punto del dispositivo della risoluzione, relativo alla necessità di scongiurare un rimpatrio in Iran dei rifugiati presso il campo di Ashraf che li esponga a persecuzioni o alla pena capitale. Nel richiamare il percorso compiuto dall'OMPI a partire dalla sua nascita negli anni Sessanta, segnala la difficoltà di discernere tra i vari aspetti, vista la complessità della questione: l'avvio del procedimento in Francia, la consegna delle armi da parte dell'OMPI, l'inserimento nella lista nera da parte del Consiglio europeo e il verdetto dei tribunali britannici sono elementi che confermano le perplessità sul tema. Esprime infine il proprio consenso sulla risoluzione così come riformulata dal rappresentante del Governo.

Paolo GUZZANTI (PdL), in sede di replica, concorda con la distinzione segnalata dal collega Ciccioli sul diverso ruolo svolto dal Parlamento e dal Governo e sottolinea il pieno diritto del Parlamento ad esprimere la propria opinione su questioni a forte carica etica, come quelle oggetto della risoluzione. Rivolgendosi alla collega Nirenstein, sottolinea che interessi di natura materiale e opportunistica non dovrebbero mai interagire in materie così delicate. A tal proposito segnala che in Francia risultano tuttora aperti i dossier relativi a perquisizioni compiute nelle sedi dei mujahidin del popolo iraniano su evidente iniziativa iraniana. A suo giudizio, rileva sul piano etico la posizione della magistratura inglese, nonché espressa dal Parlamento britannico, che correttamente invocano una verifica dell'impianto probatorio a carico dell'OMPI. Condivide l'analisi svolta dai colleghi sui trascorsi anti-occidentali dell'OMPI, come pure sulle positive dichiarazioni rilasciate dalla signora Rajavi sugli attentati in India, ed è convinto che, anche a seguito dei frequenti contatti avuti con tale personalità, l'organizzazione abbia oggi una natura democratica e non violenta. A suo avviso, sarebbe inoltre opportuno affrontare una discussione sulla differenza tra terrorismo e diritto di insorgere contro i regimi violenti.

Passando al testo della risoluzione, accoglie la proposta di riformulazione, avanzata dal sottosegretario Mantica, ma con riferimento al secondo punto del dispositivo – di cui il rappresentante del Governo ha proposto la soppressione – si dichiara disponibile a sostituirlo con le parole: « a garantire il pieno rispetto della sentenza del Tribunale di Primo Grado del 12 dicembre 2006 e della sentenza del 23 ottobre 2008 ». Si tratta a suo avviso di una riformulazione apparentemente concisa ma che esprimerebbe la buona volontà dei gruppi di maggioranza e di opposizione e promuoverebbe il regolare svolgimento delle procedure finalizzate alla revisione della cosiddetta « lista nera ».

Il sottosegretario Alfredo MANTICA osserva, in parziale difformità da quanto rilevato dagli onorevoli Ciccioli e Guzzanti, che il Governo si attiene sempre e comunque all'indirizzo politico espresso dal Parlamento. Riferisce quindi della dichiarazione del 7 maggio 2008 rilasciata dal Ministro degli affari esteri del Regno Unito a seguito della sentenza della magistratura britannica, nella quale si esprime il disappunto per tale pronuncia e si ribadisce che l'OMPI si è resa responsabile di una serie di vili atti di terrorismo per lungo periodo, che non ha mai rinunciato pubblicamente alla violenza e ha deposto le armi solo di fronte alla preponderanza delle forze statunitensi in Iraq.

Circa la necessità di pervenire ad una definizione univoca di terrorismo, sottolinea che le Nazioni Unite lavorano a tale obiettivo da almeno quarant'anni e che in ogni caso il giudizio non può che essere politico; basti pensare al caso dell'OLP, da molti considerata un'organizzazione terroristica.

Passando al merito della risoluzione, sottolinea che, se l'obiettivo che essa persegue riguarda il terzo punto del dispositivo, relativo alla questione umanitaria, non si comprende la necessità di pervenire ad una valutazione positiva sull'OMPI. In riferimento all'intervento dell'onorevole Ciccioli, precisa che il Segretario Generale delle Nazioni Unite non ha in alcun modo riconosciuto la natura non terroristica dell'attività dei *mujahidin* del popolo iraniano, ma ha solo dichiarato la situazione di rischio in cui versano i rifugiati di Ashraf.

Rileva quindi che, se l'obiettivo della risoluzione è invece quello di pervenire ad un giudizio sull'OMPI, non è allora comprensibile l'inserimento del terzo punto del dispositivo, sul quale peraltro le opinioni convergono. Coglie l'occasione per precisare la proposta di riformulazione di tale punto, avanzata nel corso della precedente seduta, per cui il testo risulterebbe come segue: « al fine di chiedere alle autorità irachene e statunitensi che, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del '51 sul Diritto dei Rifugiati e del suo Protocollo aggiuntivo del '67, procedimenti nei riguardi di membri dell'OMPI prendano le mosse da un rigoroso accertamento delle responsabilità individuali e assicurino una adeguata garanzia dei diritti di difesa, evitando di rimpatriare in modo forzato verso l'Iran i membri dell'opposizione, profughi o richiedenti asilo iraniani che corrano il rischio di subire persecuzione e collaborando con l'Alto Commissariato per le Nazione Unite per i Rifugiati e con le altre Agenzie specializzate della Nazione Unite per trovare una soluzione duratura e soddisfacente alla situazione delle persone attualmente ospitate presso il Campo di Ashraf».

Segnala inoltre che nel Regno Unito vi sono state solo pronunce della magistratura, mentre non sono disponibili atti di natura politica o parlamentare da cui si ricavi un giudizio positivo sull'OMPI, con l'unica eccezione di una mera dichiarazione espressa da componenti della Camera dei *Lords* con cui si chiede al Governo di dare seguito alle sentenze. Nel

sottolineare che il Ministro Milliband nella sua dichiarazione del maggio scorso ha appellato l'organizzazione con la sigla MKO, precisa che essa dispone di fondi che sono formalmente nella disponibilità del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, di cui la signora Rajavi è presidente, per cui l'eventuale cancellazione dalla lista non sarebbe necessaria neanche sotto questo profilo.

Sottolinea in generale che l'Italia opera nel quadro delle regole stabilite dall'Unione europea, in base alle quali l'inclusione nella « lista nera » ha per presupposto una richiesta motivata da parte di uno Stato membro e non la cancellazione di un'organizzazione dalle liste nazionali.

Ribadisce, infine, la contrarietà al Governo sul secondo punto del dispositivo della risoluzione, anche nella riformulazione appena proposta dal presentatore, onorevole Guzzanti.

Stefano STEFANI, presidente, ricorda il primo punto del dispositivo della risoluzione approvata dalla Commissione nel corso della XV legislatura, che ha impegnato il Governo a sostenere in sede di Consiglio dell'Unione europea il pieno rispetto della sentenza del 12 dicembre 2006 del Tribunale di Prima istanza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA propone un'ulteriore riformulazione della risoluzione al fine di inserire alla fine della parte motiva, a rafforzamento del primo punto del dispositivo, l'esigenza di tenere conto delle sentenze del Tribunale di prima istanza del dicembre e dell'ottobre 2008.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) segnala che il 23 giugno 2008 le due Camere del Parlamento britannico hanno approvato un documento per la rimozione dell'OMPI dalla lista nazionale. Sottolinea inoltre che il Consiglio europeo può provvedere all'inserimento di un'organizzazione nella *black list* solo sulla base di una sentenza passata in giudicato e che gli autorevoli pareri legali resi al riguardo – che deposita agli

atti della Commissione – dovrebbero rappresentare la base giuridica della discussione in corso.

Carlo CICCIOLI (PdL) consegna agli atti della Commissione l'atto parlamentare britannico n.1645 della serie degli Statutory Instruments, recante la data del 23 giugno 2008, relativo alla cancellazione dalla lista nazionale delle organizzazioni terroristiche dei Mujahidin del popolo.

Matteo MECACCI (PD), in merito alla proposta di riformulazione avanzata dal sottosegretario Mantica con riferimento alla parte motiva risoluzione, sottolinea che la scelta di inserire il riferimento alle sentenze nella premessa e non nel dispositivo, in difformità rispetto alla risoluzione approvata nella XV legislatura, comporterebbe un disimpegno da parte della Commissione. Propone pertanto una riformulazione alternativa, al fine di inserire la menzione delle sentenze del dicembre 2006 e ottobre 2008 del Tribunale di Prima Istanza al termine del primo punto del dispositivo della risoluzione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA non condivide la proposta di riformulazione alternativa avanzata dall'onorevole Mecacci. In merito al testo consegnato dall'onorevole Ciccioli, ritiene che esso non configuri una deliberazione politica inequivocabilmente riferibile al Parlamento britannico.

Fabio EVANGELISTI (IdV) ritiene che non si possa dubitare delle verifiche condotte dal Governo sui lavori del Parlamento inglese ma che gli elementi portati dai colleghi Zamparutti e Ciccioli debbano essere presi in considerazione e valutati, considerato che vi sono perplessità trasversali ai due schieramenti e che è opportuno che i commissari siano messi in condizione di deliberare nella piena consapevolezza delle informazioni disponibili.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA ribadisce che non risulta alcun documento approvato dal Parlamento di Londra ed esprime la disponibilità a procedere ad un approfondimento sul testo consegnato dall'onorevole Ciccioli.

Stefano STEFANI, *presidente*, chiede al deputato Evangelisti se il suo intervento è volto a richiedere un aggiornamento della discussione in corso.

Fabio EVANGELISTI (IdV) precisa di non avere richiesto un rinvio della discussione, ma di avere solo auspicato la piena consapevolezza dei colleghi.

Paolo GUZZANTI (PdL) accoglie l'ulteriore proposta di riformulazione del rappresentante del Governo nel senso di inserire alla fine della parte motiva il seguente punto: « tenendo conto del necessario pieno rispetto delle sentenze del Tribunale di Prima Istanza del dicembre e dell'ottobre 2008, riferite rispettivamente alle decisioni del Consiglio del dicembre 2005 e del dicembre 2007; ».

Matteo MECACCI (PD), non essendo stata accolta la sua proposta di riformulazione alternativa a quella ulteriore del rappresentante del Governo, presenta un emendamento volto ad aggiungere alla fine del primo punto del dispositivo le seguenti parole: « a partire dalle sentenze del dicembre 2006 e ottobre 2008 del Tribunale di Prima Istanza della Corte di Giustizia delle Comunità europee ».

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni segnalate dai gruppi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mecacci, con il voto di astensione dell'onorevole Guzzanti, ed approva la risoluzione, così come riformulata dal primo firmatario, che assume il n. 8-00019 (vedi allegato).

La seduta termina alle 9.45.

7-00047 Guzzanti: Sulla presenza dell'Organizzazione dei Mujahidin del Popolo Iraniano (OMPI) nella lista dell'Unione europea delle persone e delle entità i cui fondi devono essere congelati nell'ambito della lotta al terrorismo.

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

con la decisione del 2 maggio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha aggiornato la lista delle persone e delle entità i cui fondi devono essere congelati nell'ambito della lotta al terrorismo, includendo in tale lista l'Organizzazione dei Mujahidin del Popolo Iraniano (OMPI);

nei successivi aggiornamenti, l'OMPI è stata sempre mantenuta in tale lista, fino alla Decisione del Consiglio del 21 dicembre 2005 relativa a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (2005/930/CE);

il procedimento che può condurre ad una misura di congelamento dei fondi ai sensi della normativa pertinente si svolge su due livelli, uno nazionale e l'altro comunitario; in un primo momento, un'autorità nazionale competente, in linea di principio un'autorità giudiziaria, deve adottare una decisione che deve essere basata su « prove o indizi seri e credibili »; in un secondo momento, il Consiglio, all'unanimità, deve decidere di includere l'interessato nell'elenco delle organizzazioni terroristiche sulla base di informazioni precise che mostrano l'adozione di una decisione nazionale; in seguito, il Consiglio deve « accertarsi », a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, che la presenza dell'interessato sull'elenco controverso « resti giustificata »;

la sentenza del 12 dicembre 2006 del Tribunale di Prima Istanza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa T-228/02) ha annullato la Decisione del Consiglio del 21 dicembre 2005 poiché ha constatato che « la decisione impugnata non è motivata e che è stata adottata nell'ambito di un procedimento durante il quale non sono stati rispettati i diritti della difesa della ricorrente (l'OMPI) »;

il Tribunale di Prima Istanza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito, in linea generale, che « la motivazione di una decisione successiva di congelamento dei fondi deve indicare le ragioni specifiche e concrete per cui il Consiglio considera, in seguito al riesame, che il congelamento dei fondi dell'interessato resta giustificato »;

inoltre il Tribunale ha specificato che il Consiglio dell'Unione europea durante la seduta di riesame ha accettato che nel caso dell'annullamento delle prove contestate si impegnerà ad intraprendere delle iniziative onde eseguire la sentenza alla base dell'articolo 233 del Trattato CE. Il che significa che il Consiglio in ogni caso, dopo la fine del dibattimento verbale sui documenti contestati correggerà oppure annullerà i documenti contestati;

il 30 gennaio 2007, il Consiglio dell'Unione europea ha comunicato, con una lettera ai legali dell'OMPI, di non avere intenzione di procedere alla cancellazione di tale organizzazione dalla lista,

ma solo di concedere ad essa la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul caso;

il 30 novembre 2007 la Commissione d'appello delle organizzazioni proscritte del Regno Unito (POAC - Proscribed Organisations Appeal Commission) ha ordinato al Ministro dell'interno britannico di rimuovere immediatamente l'OMPI dall'elenco delle organizzazioni vietate; la POAC dopo aver esaminato le prove pubbliche ha dichiarato che l'Organizzazione dei Mujahidin non è coinvolta nel terrorismo;

il 14 dicembre 2007 la stessa POAC ha riaffermato la decisione presa il 30 novembre, respingendo il ricorso contro la sentenza avanzato dal Ministro dell'interno;

il 7 maggio 2008 la Corte d'appello britannica, presieduta dal *Lord Chief*, giudice Phillips, ha respinto definitivamente l'appello che il Ministro dell'interno del Regno Unito aveva presentato contro la decisione del 30 novembre 2007 della POAC, rendendo così definitivo l'ordine di cancellare l'OMPI dall'elenco delle entità terroristiche;

il 23 giugno 2008, entrambe le Camere del Parlamento britannico hanno approvato all'unanimità una risoluzione che annulla la definizione di terroristi assegnata all'OMPI e, il 24 giugno, il Ministero dell'interno britannico ha ufficialmente cancellato l'Organizzazione dei Mujahidin del Popolo dell'Iran dalla lista delle organizzazioni terroristiche del Regno Unito;

sin dai primi anni '80, l'Italia ha riconosciuto lo *status* di rifugiati politici a non pochi membri dell'OMPI e della resistenza iraniana;

in favore della cancellazione dell'OMPI dalla lista europea delle organizzazioni terroristiche si sono più volte espressi numerosi deputati e senatori della maggioranza e dell'opposizione, e oltre la metà dei deputati ha firmato nella presente legislatura documenti in tal senso;

nella XV legislatura, il 14 giugno 2007, la III Commissione della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione 7-00196 « Sulla lista UE delle persone ed entità coinvolte in atti di terrorismo », che impegnava il Governo a sostenere in sede di Consiglio dell'Unione europea il pieno rispetto della sentenza del 12 dicembre 2006 del Tribunale di Prima Istanza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa T-228/02); a partecipare attivamente alla revisione semestrale di tale lista da parte del Consiglio al fine di accertare che la presenza dell'OMPI come di altre organizzazioni e individui nell'elenco delle organizzazioni terroristiche sia realmente giustificata, tenendo conto dei rilievi mossi dalla summenzionata sentenza alle precedenti decisioni del Consiglio, in particolare, per quanto riguarda la condizione preliminare di una decisione della autorità nazionale competente e l'obbligo di comunicazione;

il 28 giugno 2008, a Parigi, si è tenuto un pacifico raduno di circa 70.000 iraniani della diaspora a sostegno della piattaforma della signora Maryam Rajavi, Presidente eletto dal Consiglio Nazionale della Resistenza dell'Iran (CNRI) per istituire in Iran un governo democraticamente eletto, perché si giunga all'abolizione della pena di morte e della tortura, all'eguaglianza di diritti fra uomo e donna, all'effettiva libertà religiosa, al rispetto di tutti i diritti umani e civili previsti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e perché l'Iran abbandoni il programma di arricchimento dell'uranio, intrapreso contro i propri impegni internazionali;

a tale raduno sono stati presenti anche alcuni parlamentari italiani, oltre che di numerosi altri Paesi;

il 15 luglio 2008 il Consiglio dei Ministri europeo ha deciso per il mantenimento dell'OMPI nella lista delle organizzazioni terroristiche in virtù di una richiesta avanzata dal governo francese, nonostante poche settimane prima la Corte d'appello inglese avesse deciso la cancellazione avendo preso in esame una vasta mole di documentazione;

il 23 luglio 2008, la signora Maryam Rajavi ha partecipato a Roma presso la Camera dei deputati a una conferenza stampa e a un convegno sui diritti umani nel proprio Paese, nel corso dei quali ha ribadito le posizioni espresse a Parigi;

nel corso della sua presenza a Roma, la signora Rajavi ha incontrato personalità politiche e istituzionali di diverse forze politiche;

considerando che, come ha anche affermato il Parlamento europeo nella risoluzione del 4 settembre 2008 sulle esecuzioni capitali in Iran, vi è motivo di temere che i membri e gli associati dell'opposizione iraniana, che sono raggruppati e protetti a Camp Ashraf nel Nord dell'Iraq da forze multinazionali guidate dagli Stati Uniti in base all'articolo 27 dalla quarta Convenzione di Ginevra, potrebbero rischiare di essere espulsi o rimpatriati in modo forzato in Iran, dove potrebbero subire gravi persecuzioni ed eventualmente essere persino condannati a morte;

tenendo conto del necessario pieno rispetto delle sentenze del Tribunale di Prima Istanza del dicembre e dell'ottobre 2008, riferite rispettivamente alle decisioni del Consiglio del dicembre 2005 e del dicembre 2007;

impegna il Governo:

a partecipare attivamente alla revisione semestrale di tale lista da parte del Consiglio al fine di accertare che la presenza di organizzazioni e individui nell'elenco delle organizzazioni terroristiche sia realmente giustificata, tenendo conto dei rilievi mossi dalla summenzionata sentenza alle precedenti decisioni del Consiglio, in particolare, per quanto riguarda la condizione preliminare di una decisione della autorità nazionale competente, l'obbligo di comunicazione e motivazione, il diritto di difesa;

a chiedere alle autorità irachene e statunitensi che, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del '51 sul Diritto dei Rifugiati e del suo Protocollo aggiuntivo del '67, procedimenti nei riguardi di membri dell'OMPI prendano le mosse da un rigoroso accertamento delle responsabilità individuali e assicurino una adeguata garanzia dei diritti di difesa, evitando di rimpatriare in modo forzato verso l'Iran i membri dell'opposizione, profughi o richiedenti asilo iraniani che corrano il rischio di subire persecuzioni e collaborando con l'Alto Commissariato per le Nazione Unite per i Rifugiati e con le altre Agenzie specializzate della Nazione Unite per trovare una soluzione duratura e soddisfacente alla situazione delle persone attualmente ospitate presso il Campo di Ashraf.

(8-00019) « Guzzanti, Miglioli, Saltamartini, Sbai, Ciccioli, Zamparutti, Goisis, Leoluca Orlando, Schirru, Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Cristaldi, Evangelisti, Farina Coscioni, Livia Turco, Vico, Maurizio Turco, De Girolamo, Lorenzin, Angeli, Pelino, Di Biagio, Fucci, Corsini ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	71
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2008, relativo all'acquisizione di quattro sistemi Tactical unmanned vehicles (TUAV) per esigenze dell'Esercito. Atto n. 41 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	72
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	80
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2008, relativo all'acquisizione di sedici elicotteri da trasporto medio dell'Esercito (con l'opzione per ulteriori quattro aeromobili) e del relativo supporto logistico. Atto n. 42 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	72
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	81
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2008, relativo all'acquisizione di <i>small diameter bomb</i> (armamento di caduta leggero) e alla relativa integrazione sul velivolo Tornado. Atto n. 43 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	73
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	82
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2008, relativo all'acquisizione di dodici elicotteri, più tre in opzione, nel ruolo CSAR (<i>Combat search and rescue</i>) e di supporto alle operazioni speciali, destinati alla sostituzione degli elicotteri HH3F dell'Aeronautica militare al termine della loro vita operativa. Atto n. 44 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	83
Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2008, relativo all'acquisizione di velivoli per il pattugliamento marittimo (soluzione interinale) e del relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 45 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	74
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	84
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. C. 141	75

COMITATO RISTRETTO:

79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 dicembre 2008.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, presidente, osserva che, nella seduta del 26 novembre scorso. il Governo sulla base delle osservazioni dei relatori, ha rilevato la presenza di alcune discrasie tra la pianificazione finanziaria evidenziata nei programmi pluriennali di armamento trasmessi per il parere, iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, e il quadro finanziario risultante dalla Nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2009. In particolare, il rappresentante del Governo ha correttamente osservato che la programmazione finanziaria da assumere come punto di riferimento ai fini dell'esame dei citati programmi è quella risultante dalla Nota aggiuntiva 2009, in quanto quest'ultima tiene conto delle rimodulazioni degli stanziamenti effettuate alla luce delle recenti misure di contenimento della spesa.

Riguardo a questo profilo, sottolinea come tali discrasie siano state determinate anche dal fatto che i citati programmi di armamento sono stati trasmessi per il parere parlamentare durante la sessione di bilancio, ossia durante un periodo che, a suo avviso, non appare opportuno, in quanto, da un lato, il vigente quadro finanziario risulta affievolito dalla presentazione da parte del Governo dei documenti di bilancio relativi al nuovo triennio, dall'altro, il nuovo quadro finanziario, per il triennio successivo, essendo suscettibile di modifiche in sede parlamentare, non risulta ancora definitivo.

Auspica quindi per il futuro che i programmi pluriennali di armamento non siano trasmessi alle Commissioni competenti durante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, in modo da evitare che l'espressione del parere intervenga nel periodo in cui il nuovo quadro finanziario di riferimento, relativo al successivo triennio, risulta ancora in corso di definizione, fermo restando che tale specifico aspetto dovrebbe essere oggetto di un opportuno approfondimento nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sull'acquisizione dei sistemi d'arma. Formula quindi l'auspicio che i relatori tengano conto di questo particolare profilo nella formulazione dei pareri concernenti i programmi di armamento dinanzi citati.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel concordare con i rilievi del presidente Cirielli, si impegna a provvedere affinché i programmi di armamento, in futuro, siano trasmessi alle Camere in tempi tali da escludere che si verifichi una sovrapposizione tra l'esame parlamentare dei programmi stessi e la sessione di bilancio.

Pier Fausto RECCHIA (PD), nel concordare con le valutazioni del presidente Cirielli, sottolinea come la trasmissione dei programmi di armamento durante la sessione di bilancio aggiunga un ulteriore elemento di incertezza ad un esame parlamentare già di per sé non esaustivo, in quanto non legato ad un preciso quadro strategico di riferimento approvato dalle Camere. Ritiene pertanto che, nel corso

dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma avviata dalla Commissione Difesa, debba essere svolta una riflessione approfondita sul ruolo del Parlamento e su quello del Governo in merito alla definizione dei programmi stessi.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nel sottolineare come l'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma sia stata deliberata dalla Commissione proprio allo scopo di valorizzare il ruolo del Parlamento, evidenzia altresì come le valutazioni da lui espresse poc'anzi in merito ai profili finanziari dei programmi di armamento fossero motivate dall'intendimento di rimarcare che la spesa della Difesa, poiché presenta un impatto a medio e lungo termine, deve essere veicolata all'esame del Parlamento attraverso una procedura coerente con la programmazione finanziaria pluriennale prevista nel bilancio dello Stato.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2008, relativo all'acquisizione di quattro sistemi *Tactical unmanned vehicles* (TUAV) per esigenze dell'Esercito.

Atto n. 41.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2008.

Luciano ROSSI (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo, che illustra (vedi allegato 1).

Pier Fausto RECCHIA (PD) chiede al Governo un chiarimento in merito al fatto che, come emerge dalla stessa proposta di parere del relatore, le risorse destinate al programma in oggetto sono state rimodulate con decorrenza dal 2010.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, ricordando quanto già esposto nella precedente seduta, ribadisce che la Nota aggiuntiva 2009 non prevede risorse da destinare per l'anno 2009 al programma in esame, in quanto i relativi stanziamenti di bilancio sono stati rimodulati con decorrenza dal 2010.

Edmondo CIRIELLI, presidente, chiede al Governo assicurazioni circa l'assenza di effetti sulla operatività dello strumento militare in relazione al differimento del citato programma.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA assicura che il differimento del programma in oggetto non incide sull'operatività dello strumento militare.

Francesco BOSI (UdC), nel concordare con il presidente Cirielli e nel prendere atto favorevolmente delle assicurazioni date dal rappresentante del Governo, ritiene tuttavia che la proposta di parere presentata dal relatore non chiarisca a sufficienza che l'avvio del programma avrà luogo nel 2010.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2008, relativo all'acquisizione di sedici elicotteri da trasporto medio dell'Esercito (con l'opzione per ulteriori quattro aeromobili) e del relativo supporto logistico.

Atto n. 42.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2008.

Edmondo CIRIELLI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Pirovano, nell'illustrare una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo (vedi allegato 2), chiede al rappresentante del Governo di rendere assicurazioni in merito al fatto che le rimodulazioni degli stanziamenti e i tempi previsti per la realizzazione del predetto programma non compromettono la sicurezza del personale militare.

Il sottosegretario *Giuseppe COSSIGA sottolinea come le rimodulazioni degli stanziamenti non possano avere alcun effetto sulla sicurezza del personale militare, posto che il programma è stato avviato, non per sopperire ad esigenze di sicurezza, ma per far fronte all'obsolescenza dei mezzi e al conseguente aggravio di oneri che questa comporta, ferma restando la salvaguardia dei livelli di sicurezza del personale stesso.

Francesco BOSI (UdC), nell'associarsi alle osservazioni del presidente Cirielli, sottolinea l'esigenza di avere certezze sui piani di investimento connessi al programma in oggetto che ritiene particolarmente rilevanti anche ai fini della sicurezza del personale, in quanto concernente il trasporto tattico.

Pier Fausto RECCHIA (PD), in considerazione delle assicurazioni rese dal rappresentante del Governo, preannuncia a nome del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2008, relativo all'acquisizione di *small diameter bomb* (armamento di caduta leggero) e alla relativa integrazione sul velivolo Tornado.

Atto n. 43.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2008.

Gianfranco PAGLIA (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo, che illustra (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2008, relativo all'acquisizione di dodici elicotteri, più tre in opzione, nel ruolo CSAR (Combat search and rescue) e di supporto alle operazioni speciali, destinati alla sostituzione degli elicotteri HH3F dell'Aeronautica militare al termine della loro vita operativa. Atto n. 44.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2008.

Riccardo MAZZONI (PdL), relatore, nell'illustrare una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo (vedi allegato 4) e nel ricordare come recentemente si sia verificato un incidente mortale che ha visto il coinvolgimento di un elicottero appartenente alla stessa categoria di quelli sostituiti dal presente programma, chiede alcuni chiarimenti al Governo, anche in considerazione del fatto che, come emerso dalle audizioni informali di esperti del Ministero della difesa svolte dalla Commissione lo scorso 27 novembre, il programma in esame avrebbe dovuto essere avviato fin dal 2000. In particolare, chiede di sapere quanto tempo durerà il fermo degli elicotteri HH3F disposto subito dopo il citato incidente e se tale fermo possa compromettere la funzionalità dello strumento militare.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ritiene opportuno precisare che gli stanziamenti destinati al programma in esame, a differenza di quanto visto per i programmi precedenti, pur in presenza delle misure di

contenimento della spesa, non sono stati rimodulati dal Governo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA fa presente che il fermo degli elicotteri HH3F è stato disposto per ragioni precauzionali e potrà cessare soltanto quando la commissione appositamente costituita avrà fatto luce sulle cause del predetto incidente. Segnala, inoltre, che attualmente le funzioni svolte dagli elicotteri HH3F sono state affidate agli AB212 che, tuttavia, presentano caratteristiche diverse dai citati elicotteri. In conclusione, intende ribadire il concetto che l'obsolescenza dei mezzi comporta un aggravio dei costi di manutenzione, ma non influisce sulla sicurezza del personale.

Pier Fausto RECCHIA (PD), nell'auspicare che l'indagine disposta dal Ministero della difesa sulle cause del citato incidente possa concludersi al più presto, preannuncia a nome del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2008, relativo all'acquisizione di velivoli per il pattugliamento marittimo (soluzione interinale) e del relativo supporto tecnico-logistico.

Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2008.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, presenta una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo, che illustra (vedi allegato 5).

Franco GIDONI (LNP), nell'osservare come dalla stima degli oneri concernenti il programma in esame emerga un costo per ciascun velivolo, comprensivo del relativo supporto logistico, pari a 90 milioni di euro, chiede al Governo di chiarire se verosimilmente potranno essere ottenute riduzioni di prezzo dalle imprese assegnatarie del programma, anche in considerazione del fatto che, a suo avviso, velivoli analoghi a quelli oggetto del programma potrebbero essere acquistati sul mercato a prezzi sensibilmente inferiori.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA precisa che i velivoli oggetto del presente programma rispondono a specifici requisiti tecnici che li rendono non comparabili con altri velivoli presenti sul mercato e che il prezzo di acquisizione risulta congruo, ove si consideri che esso include anche gli oneri relativi al supporto logistico.

Pier Fausto RECCHIA (PD), nel ricordare che il pattugliamento marittimo è un tema di grande attualità, osserva come le funzioni che i velivoli oggetto del programma in esame sono chiamati a svolgere potrebbero essere effettuate anche attraverso il programma Cosmo-Skymed in corso di attuazione, fermo restando che dovrebbe essere comunque chiarito come interagiscono tra loro i diversi programmi pluriennali di armamento che, a vario titolo, si occupano del pattugliamento marittimo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel replicare alle osservazioni del deputato Recchia, fa presente che i velivoli oggetto nel programma in esame saranno chiamati a svolgere funzioni del tutto peculiari di intercettazione e di allerta che non possono essere effettuate da un semplice sistema di controllo satellitare.

Ettore ROSATO (PD) ritiene che il Governo dovrebbe fornire in futuro un quadro esplicativo da cui risulti dello stato di integrazione tra i diversi programmi di armamento e tra i relativi sistemi di manutenzione, anche al fine di verificare la possibilità di realizzare economie di spesa in un settore, come quello della manutenzione, che è stato penalizzato da pesanti tagli di bilancio.

Francesco BOSI (UdC), nell'associarsi alle osservazioni del deputato Rosato e nel preannunciare il proprio voto favorevole. sulla proposta di parere del relatore, ritiene necessario per il futuro acquisire informazioni sullo stato di manutenzione dei sistemi di armamento, anche al fine di verificare quali siano le ragioni sottese all'avvio dei nuovi programmi di armamento che vengono presentati alla Camere per il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.

C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, osserva che le due proposte di legge in esame, n. 141 e n. 1441, composte entrambe da un unico articolo, sono finalizzate a consentire il reclutamento e l'impiego, rispettivamente, nelle Forze armate (n. 141 Ascierto), e nelle Forze armate e nelle Forze di polizia (n. 1444 Oppi) di soggetti affetti da carenza, totale o parziale, del-

l'enzima G6PDH, nota comunemente come favismo.

Sottolinea come tale enzimopenia non sia un *handicap* né, ancor meno, un'imperfezione o un'infermità – tanto che essa non compromette, nella stragrande maggioranza dei casi, l'efficienza fisica o psichica degli individui – ma è una condizione genetica che riguarda 400 milioni persone nel mondo e ben 400.000 cittadini del nostro Paese.

Il rischio sanitario in cui possono incorrere tali soggetti consiste nella cosiddetta crisi emolitica acuta, che tuttavia si manifesta in un numero limitatissimo di casi solo a seguito d'ingestione di fave e, ancora più eccezionalmente, a causa dell'assunzione di alcuni farmaci il cui elenco è assolutamente conosciuto dagli interessati, anche perché lo screening neonatale prevede ormai l'accertamento di questa condizione per tutti i nuovi nati e in tutti i punti nascita presenti nel nostro Paese.

Prima di passare all'esame delle due proposte di legge in oggetto, ritiene opportuno svolgere una sintetica ricostruzione della disciplina vigente in materia di inidoneità al servizio militare, con particolare riferimento alla carenza del citato enzima.

In particolare, ricorda che la legge n. 380 del 1999, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, all'articolo 1, comma 5, prevede che il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, per il personale del Corpo della guardia di finanza, con propri decreti, adottino regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Per quanto riguarda le competenze del Ministro della difesa, rammenta che quest'ultimo, in attuazione della citata disposizione, ha emanato il regolamento 4 aprile 2000, n. 114, recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Secondo l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del citato regolamento non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste dall'elenco allegato al regolamento medesimo. Tale elenco include, al punto 2, lettera *d*), tra le imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi. Inoltre, l'articolo 3, comma 4, del medesimo regolamento, prevede che con decreto del direttore generale della sanità militare, sono emanate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle citate imperfezioni ed infermità ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

La direttiva recante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità, che è stata emanata il 5 dicembre 2005, al punto 2, lettera *d*), includeva tra i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi che sono causa di inidoneità, il *deficit*, anche parziale, di G6PDH, ossia il cosiddetto « favismo ».

Per quanto riguarda, invece, le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze, ricorda che, analogamente a quanto visto in precedenza per la Difesa, il Ministro delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 380 del 1999, ha emanato il regolamento 17 maggio 2000, n. 155, recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza.

L'articolo 2, comma 3, del citato regolamento prevede che non sono comunque idonei al servizio nel Corpo della Guardia di finanza i soggetti affetti da imperfezioni ed infermità previste dall'elenco allegato al regolamento medesimo. Analogamente a quanto visto in precedenza per la Difesa, anche il citato regolamento include nell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio, al punto 2, lettera d), i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi e, anche in tal caso, esso prevede l'emanazione di direttive tecniche, da adottare con decreto dirigenziale del Comandante generale della Guardia di finanza.

Tali direttive tecniche, da ultimo adottate con decreto dirigenziale del 15 dicembre 2003, hanno stabilito che rientra tra i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi anche il favismo, specificando che anche *deficit* parziali di G6PDH sono causa di inabilità.

Per quanto riguarda il Ministero della difesa, nella scorsa legislatura, l'8 marzo 2007, ricorda che il Ministro della difesa costituì una Commissione scientifica con il compito di studiare, sotto il profilo medico-scientifico e giuridico, la compatibilità dell'enzimopatia da « deficit di G6PDH, anche parziale » con lo svolgimento, da parte dei soggetti affetti da tale carenza, delle attività connesse con l'espletamento del servizio militare professionale.

Sulla base delle conclusioni della Commissione, il direttore generale della sanità militare ha emanato il decreto 30 agosto 2007, che modifica la direttiva tecnica sopraccitata, sostituendo la voce « deficit di G6PDH, anche se parziale » con « deficit di G6PD, che abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche ».

Conseguentemente, il Direttore generale della sanità militare ha altresì adottato il decreto 20 settembre 2007, che modifica il decreto dirigenziale 5 dicembre 2005, recante direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.

Successivamente, lo stesso Direttore generale della sanità militare ha emanato l'ulteriore direttiva dell' 11 gennaio 2008, applicativa del citato decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da « deficit di G6PD ».

La direttiva intende fornire le indicazioni tecniche necessarie ai fini della selezione, dell'arruolamento e dell'impiego nelle Forze armate dei soggetti fabici. Richiamando la relazione conclusiva della sopraccitata Commissione scientifica, la direttiva ribadisce due principi essenziali:

che il *deficit* di G6PD non può essere di per sé fattore di discriminazione nella valutazione medico-legale della idoneità al servizio militare; che in alcuni casi e per singoli soggetti giudicati idonei al servizio militare affetti da *deficit* di G6PD possono sussistere limitazioni motivate a particolari attività d'impiego operativo e ha individuato due classi distinte di soggetti fabici.

In particolare, le due classi sono costituite, rispettivamente:

dai soggetti con attività di G6PD maggiore o uguale al 30 per cento, se maschi, e maggiore o uguale 70 per cento, se femmine, idonei al « servizio militare incondizionato»; che viene considerata una condizione di assenza di patologia ovvero di presenza di situazioni compatibili con l'espletamento del « servizio militare incondizionato» (cioè, per le Forze armate, idonei al servizio in qualità di VFP1, VFP4, VSP, sottufficiali e ufficiali). Per tali soggetti, idonei incondizionatamente, dovranno essere comunque sempre adottate speciali precauzioni quando impiegati in teatri operativi in zone malariche, seguendo uno specifico protocollo compatibile con la carenza dell'enzima, in via di definizione da parte della direzione generale della Sanità militare;

dai soggetti con attività di G6PD inferiore al 30 per cento, se maschi, e inferiore al 70 per cento, se femmine, idonei al « servizio militare » - inteso in senso generico, cioè non riferito a tutte le categorie di personale - con prescrizioni aggiuntive per quanto riguarda attività e condizioni di rischio elettivo. Tale condizione esprime la presenza di situazioni che, per la loro modesta rilevanza, consentono potenzialmente di assolvere il « servizio militare » (con esclusione quindi delle categorie per le quali è richiesta l'idoneità « incondizionata » al servizio) con le limitazioni sopra delineate e con esclusione, in ogni caso, dall'impiego fuori area nelle zone a rischio malarico. Ciò risulta quindi applicabile esclusivamente per i VFP1.

Tornando alle due proposte di legge in esame, osserva che proposta di legge n. 141 Ascierto prevede, al comma 1, che la carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH non può costituire motivo di esclusione dall'arruolamento e dall'impiego operativo nelle Forze armate.

Per quanto riguarda, invece, la proposta di legge n. 1444 Oppi, l'articolo 1 stabilisce il medesimo principio generale contenuto nella proposta di legge n. 141 Ascierto in base al quale la carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH non consente il reclutamento e l'impiego nelle Forze armate, ma tale principio viene esteso anche all'arruolamento e all'impiego operativo nelle Forze di polizia.

Riguardo alla platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla disposizione, ricorda, per altro, che il Governo, nel corso della precedente legislatura, nel rispondere all'interpellanza urgente n. 2-00386 ha rilevato che per l'accesso alla Polizia di Stato « il giudizio di idoneità non contempla l'accertamento circa la carenza del G6PDH » ed ha aggiunto che tale differente trattamento trova la propria « ratio nelle diverse tipologie di impiego del personale militare, cui è richiesta un'idoneità incondizionata che permetta di fronteggiare ogni tipo di servizio, ivi comprese le missioni all'estero ». Il personale della Polizia di Stato, ha osservato il Governo, «è impiegato, di norma in attività di servizio sul territorio nazionale e, comunque, quando emerge l'esigenza di svolgere particolari servizi all'estero, esso è sottoposto ad accertamenti sanitari di secondo livello».

Allo stesso tempo, il Governo ha rilevato che per quanto riguarda, invece, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto ministeriale 3 maggio 1993 n. 228, recante il « Regolamento concernente i requisiti fisici ed attitudinali, per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili fuoco » prevede che le enzimopatie eritrocitarie costituiscano, tra l'altro, cause di non idoneità ai concorsi di accesso nei profili di vigile del fuoco e di assistente tecnico antincendi dell'area operativa tecnica.

Sulla base di queste informazioni, ritiene quindi che dovrebbe essere valutata l'opportunità di definire più puntualmente nelle proposte di legge in esame l'ambito di applicazione delle citate disposizioni.

Inoltre, l'articolo 1 della proposta di legge n. 141 Ascierto, al comma 2 prevede altresì, che conseguentemente a quanto stabilito dal comma 1 riguardo all'eliminazione del favismo dalle cause di esclusione dall'arruolamento e dall'impiego operativo, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si provveda, con decreto del Ministro della difesa, a conformare l'ordinamento della sanità militare al citato principio, attraverso l'adozione di un decreto che modifichi il decreto ministeriale 114 del 4 aprile 2000 e corregga la direttiva tecnica, di cui al decreto del direttore generale della sanità militare adottato in materia il 5 dicembre 2005.

In proposito, segnala che il contenuto di tale proposta di legge non appare completamente esaustivo. In primo luogo, infatti, il provvedimento non considera gli effetti che esso determinerebbe anche sul Corpo della Guardia di finanza. In particolare, come risulta dalla ricostruzione normativa dianzi effettuata, la prescrizione dell'esclusione del favismo dalle cause di inidoneità dovrebbe includere la Guardia di Finanza e, quindi, dovrebbe essere accompagnata dalla conseguente previsione di una modifica - da attuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - sia del decreto del citato Ministro del 17 maggio 2000, n. 155, sia del decreto dirigenziale del Comandante generale della Guardia di finanza del 15 dicembre 2003. Inoltre, ritiene che dovrebbe essere altresì valutata l'opportunità di prevedere che i decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze siano emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 380 del 1999, ossia sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

In secondo luogo, poiché sono vigenti due decreti del direttore generale della sanità militare pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 5 dicembre 2005 – uno relativo al profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, l'altro concernente le direttive tecniche per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare – ritiene opportuno precisare che le modifiche riguardano entrambi i decreti come risultanti dalle modificazioni recentemente introdotte, a cui si è fatto cenno in precedenza.

Sottolinea altresì che la disciplina puntuale dell'attività amministrativa conseguente alla novità legislativa introdotta dalla proposta di legge n. 141 Ascierto, non solo rischia di essere non esaustiva, ma non appare neppure necessaria. Infatti, in mancanza di tale disciplina, l'Amministrazione sarebbe comunque tenuta ad emanare gli atti necessari ad adeguare le norme di rango secondario alla nuova disciplina legislativa.

In conclusione, intende esprimere l'auspicio che la Commissione Difesa, con il contributo di tutte le forze politiche, giunga ad una positiva e rapida conclusione dell'*iter* legislativo delle proposte di legge in esame, anche in considerazione del fatto che i provvedimenti in esame sono fortemente attesi da migliaia di persone che si ritengono ingiustamente penalizzate nelle selezioni per l'arruolamento nelle Forze armate e di polizia.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel concordare con le valutazioni del relatore e nell'assicurare la massima collaborazione da parte del Governo affinché si possa giungere ad una rapida conclusione dell'*iter* legislativo delle proposte di legge in esame, si dichiara disponibile fin d'ora ad un eventuale trasferimento dell'esame alla sede legislativa.

Giorgio OPPI (UdC), nel ringraziare il relatore che ha puntualmente illustrato tutte le tematiche che riguardano l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, sottolinea come vi sia una fortissima aspettativa in merito al positivo esito dell'*iter* legislativo delle proposte di legge in oggetto da parte di migliaia di giovani, posto che nel prossimo mese di febbraio vi sarà un nuovo bando di concorso per l'assunzione di personale militare nelle Forze armate che, in mancanza di un intervento legislativo, potrebbe nuovamente penalizzarli.

In particolare osserva come la proposta di legge n. 1444 a sua firma consentirà di eliminare una ingiusta discriminazione che impedisce ad oltre 400 mila fabici, soprattutto sardi ma anche calabresi, siciliani e veneti, di poter accedere ai concorsi per entrare nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, per l'erronea concezione che il favismo sia una malattia invalidante. In realtà il favismo non è una malattia, ma una condizione genetica assolutamente compatibile con un normale stato di salute, che in alcun modo risulta pregiudizievole alla piena idoneità psichica e fisica dei soggetti, come è stato accertato, oramai da tempo, dagli studiosi della materia. In particolare, i più illustri ematologi italiani e internazionali hanno dimostrato che tale situazione genetica, non solo non è svantaggiosa, ma è un fattore protettivo verso alcune patologie infettive che hanno decimato la popolazione mondiale durante i secoli, come, ad esempio, la malaria. Il favismo, inoltre, ha avuto una funzione positiva persino sulla durata della vita umana, come dimostrato da un recente e significativo studio della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari che ha evidenziato come tra gli ultracentenari che risiedono in Sardegna si registri un'alta presenza di fabici.

Ciò nonostante gli organi tecnici del Ministero della difesa, in difformità con i generali orientamenti della comunità scientifica e con i dati epidemiologici avevano fino al gennaio scorso ostinatamente continuato ad equiparare la condizione genetica di favismo con uno stato di malattia invalidante, tanto che numerose ragazze e ragazzi, per la maggior parte sardi, sono stati ingiustamente scartati durante le selezioni per l'arruolamento alle Forze

armate perché fabici. Ricorda come questo tipo di discriminazione esista soltanto in Italia e in Turchia, mentre, ad esempio, negli Stati Uniti, in Grecia e in Francia, il favismo non è causa di esclusione dal servizio di leva. Infatti, la crisi emolitica acuta si manifesta soltanto in un numero limitatissimo di soggetti con carenza enzimatica a seguito di ingestione di fave o, più eccezionalmente a seguito dell'assunzione di alcuni farmaci il cui elenco è assolutamente conosciuto dai fabici adulti. Ritiene quindi doveroso per tutte le forze politiche eliminare una disparità di trattamento, fondata su una condizione genetica non invalidante, che impedisce ingiustamente la possibilità di impiego nelle Forze armate e di polizia a migliaia di giovani in tutta Italia.

Tornando all'esame della proposta di legge a sua firma fa presente come essa riprenda il testo elaborato dalla Commissione Difesa dalla scorsa legislatura a conclusione di un esame in sede referente che vide l'attuale sottosegretario Cossiga nella veste di relatore.

In conclusione, esprime l'auspicio che la Commissione, con il contributo delle forze politiche possa concludere rapidamente l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nell'assicurare la massima celerità da parte della Commissione nell'esame delle proposte di legge in oggetto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.

C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2008, relativo all'acquisizione di quattro sistemi *Tactical unmanned vehicles* (TUAV) per esigenze dell'Esercito. (Atto n. 41).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2008, relativo all'acquisizione di quattro sistemi *Tactical unmanned vehicles* (TUAV) per esigenze dell'Esercito:

premesso che:

il predetto programma, come precisato nella relativa relazione illustrativa, nasce dall'esigenza di assicurare, in tempi rapidi, ai Comandanti dei Reparti dislocati nei diversi teatri operativi, il reperimento di informazioni utili per le loro attività;

il sistema TUAV garantisce, infatti, la raccolta di dati informativi in tempo reale, minimizzando i rischi per il personale ed ottimizzando le prestazioni attraverso una visualizzazione completa e continuativa dell'area interessata;

il sistema è composto essenzialmente da un segmento aereo (composto generalmente da 4 velivoli con relativi sensori) e da un segmento terrestre (una stazione di controllo per il pilotaggio remoto e un sistema di trasmissione e ricezione dati da e verso il TUAV);

i velivoli che costituiscono il segmento aereo sono concepiti per operare a stretto contatto con le truppe impegnate nel teatro operativo e per assicurare la raccolta di informazioni, anche in condizioni meteo avverse ed in aree particolarmente impegnative;

il segmento terrestre dovrà, invece, possedere capacità di interazione con il

sistema di Comando e Controllo dell'Esercito italiano e sarà costituito, tra l'altro, da una stazione di controllo a pilotaggio remoto e da un sistema di comunicazione/ connessione per l'aggiornamento della missione e la ricezione dei dati;

il programma ha una durata prevista di quattro anni e sarà finanziato attraverso stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa pari complessivamente a 80 milioni di euro, ripartiti in quattro esercizi finanziari, fermo restando che, come chiarito dal rappresentante del Governo nel corso della seduta del 26 novembre scorso, tali stanziamenti devono intendersi rimodulati con decorrenza dal 2010, in considerazione delle recenti misure di contenimento della spesa;

formulando, infine, l'auspicio che, in futuro, i programmi pluriennali di armamento non siano trasmessi alle Commissioni competenti durante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, in modo da evitare che l'espressione del parere intervenga nel periodo in cui il nuovo quadro finanziario di riferimento, relativo al successivo triennio, risulta ancora in corso di definizione, fermo restando che tale specifico aspetto dovrebbe essere oggetto di un opportuno approfondimento nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sull'acquisizione dei sistemi d'arma,

esprime

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2008, relativo all'acquisizione di sedici elicotteri da trasporto medio dell'Esercito (con l'opzione per ulteriori quattro aeromobili) e del relativo supporto logistico (Atto n. 42).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa.

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2008, relativo all'acquisizione di sedici elicotteri da trasporto medio dell'Esercito (con l'opzione per ulteriori quattro aeromobili) e del relativo supporto logistico;

premesso che:

il predetto programma, come precisato nella relativa relazione illustrativa, nasce dall'esigenza di sostituire gli elicotteri Chinook CH-47C, attualmente in servizio, con nuovi elicotteri da trasporto medio in possesso di maggiori capacità operative e in linea con i moderni scenari operativi;

la sostituzione dei vecchi CH-47C, come si evince dalla citata relazione illustrativa, risulta opportuna in considerazione dell'importanza sempre maggiore che assume lo spazio aereo e della esigenza di assicurare migliori standard di sicurezza, l'interoperabilità con gli assetti NATO, una maggiore supportabilità del velivolo e una riduzione dei costi di gestione rispetto ai vecchi elicotteri, che invece richiedono frequenti e lunghi periodi di manutenzione, complicati dalla difficoltà di reperire le parti di ricambio;

il programma ha una durata prevista di dieci anni e sarà finanziato attraverso stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa pari complessivamente a 850 milioni di euro, ripartiti in dieci esercizi finanziari, fermo restando che, come chiarito dal rappresentante del Governo nel corso della seduta del 26 novembre scorso, tali stanziamenti devono intendersi rimodulati per il 2009, conformemente alle più aggiornate indicazioni contenute nella Nota aggiuntiva per il 2009, che è stata elaborata tenendo conto delle recenti misure di contenimento della spesa:

formulando, infine, l'auspicio che, in futuro, i programmi pluriennali di armamento non siano trasmessi alle Commissioni competenti durante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, in modo da evitare che l'espressione del parere intervenga nel periodo in cui il nuovo quadro finanziario di riferimento, relativo al successivo triennio, risulta ancora in corso di definizione, fermo restando che tale specifico aspetto dovrebbe essere oggetto di un opportuno approfondimento nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sull'acquisizione dei sistemi d'arma,

esprime

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2008, relativo all'acquisizione di *small diameter bomb* (armamento di caduta leggero) e alla relativa integrazione sul velivolo Tornado. (Atto n. 43).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2008, relativo all'acquisizione di *small diameter bomb* (armamento di caduta leggero) e alla relativa integrazione sul velivolo Tornado;

premesso che:

il predetto programma, come precisato nella relativa relazione illustrativa, si inserisce nell'ambito di una campagna di ammodernamento degli armamenti in dotazione della Difesa ed è finalizzato all'acquisizione di 500 *small diameter bomb* e alla relativa integrazione sul velivolo Tornado;

il citato sistema d'arma, come sottolineato nella citata relazione, consente di condurre attacchi contro le difese aeree nemiche, riducendo al minimo i danni collaterali « grazie alle limitate dimensioni, al limitato carico bellico di cui ciascuna bomba è dotata e all'elevato livello di precisione del sistema di guida »;

le *small diameter bomb*, come evidenziato sempre nella relazione illustrativa, sono destinate a sostituire definitivamente armamenti di tipo *cluster* di cui l'Italia ha deciso di disfarsi e, non solo saranno integrate sul velivolo Tornado, ma in futuro rappresenteranno l'armamento principale del velivolo *Joint stright fighter* (JSF) e verranno integrate sul velivolo *Eurofighter*;

il programma ha una durata prevista di tre anni ed è finanziato attraverso stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, pari complessivamente in 84 milioni di euro, ripartiti in tre esercizi finanziari, fermo restando che, come chiarito dal rappresentante del Governo nel corso della seduta del 26 novembre scorso, tali stanziamenti devono intendersi rimodulati per il 2009, conformemente alle più aggiornate indicazioni contenute nella Nota aggiuntiva per il 2009, che è stata elaborata tenendo conto delle recenti misure di contenimento della spesa;

formulando, infine, l'auspicio che, in futuro, i programmi pluriennali di armamento non siano trasmessi alle Commissioni competenti durante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, in modo da evitare che l'espressione del parere intervenga nel periodo in cui il nuovo quadro finanziario di riferimento, relativo al successivo triennio, risulta ancora in corso di definizione, fermo restando che tale specifico aspetto dovrebbe essere oggetto di un opportuno approfondimento nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sull'acquisizione dei sistemi d'arma,

esprime

Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2008, relativo all'acquisizione di dodici elicotteri, più tre in opzione, nel ruolo CSAR (*Combat search and rescue*) e di supporto alle operazioni speciali, destinati alla sostituzione degli elicotteri HH3F dell'Aeronautica militare al termine della loro vita operativa. (Atto n. 44).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2008, relativo all'acquisizione di dodici elicotteri, più tre in opzione, nel ruolo CSAR (*Combat search and rescue*) e di supporto alle operazioni speciali, destinati alla sostituzione degli elicotteri HH3F dell'Aeronautica militare al termine della loro vita operativa;

premesso che:

il predetto programma è finalizzato all'acquisto, da parte dell'Aeronautica Militare, di 12 elicotteri nel ruolo CSAR (Ricerca e Soccorso anche in aree sotto minaccia) e di supporto alle operazioni speciali, con un'opzione per la successiva acquisizione di ulteriori 3 velivoli;

l'acquisizione di un nuovo Elicottero Pesante per l'Aeronautica Militare, come precisato nella relazione illustrativa del citato programma, nasce dall'esigenza di sostituire gli elicotteri Sikorsky-Agusta HH3F, attualmente in servizio, ma prossimi alla conclusione della loro attività operativa;

il nuovo elicottero dovrà essere in grado di assolvere ai propri compiti a ridosso delle linee nemiche o in spazi aerei ostili o ad alto margine di rischio, grazie alla disponibilità di sistemi di autoprotezione più sofisticati e di armamenti di autodifesa; la durata prevista del programma, come riferisce la relazione illustrativa, è di sette anni, con la consegna del primo elicottero nella prima metà del 2012 e la consegna dell'ultimo velivolo nel 2015;

il programma, che comprende lo sviluppo, la produzione ed il supporto logistico, ha una durata prevista di sette anni e, come confermato dal rappresentante del Governo nella seduta del 26 novembre scorso, sarà finanziato attraverso stanziamenti di bilancio, ripartiti in sette esercizi finanziari, complessivamente pari a 630 milioni di euro:

formulando, infine, l'auspicio che, in futuro, i programmi pluriennali di armamento non siano trasmessi alle Commissioni competenti durante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, in modo da evitare che l'espressione del parere intervenga nel periodo in cui il nuovo quadro finanziario di riferimento, relativo al successivo triennio, risulta ancora in corso di definizione, fermo restando che tale specifico aspetto dovrebbe essere oggetto di un opportuno approfondimento nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sull'acquisizione dei sistemi d'arma.

esprime

Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2008, relativo all'acquisizione di velivoli per il pattugliamento marittimo (soluzione interinale) e del relativo supporto tecnico-logistico. (Atto n. 45).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2008, relativo all'acquisizione di velivoli per il pattugliamento marittimo (soluzione interinale) e del relativo supporto tecnico-logistico;

premesso che:

il predetto programma è finalizzato all'acquisto di quattro velivoli della famiglia ATR e al relativo supporto logistico con una opzione per un eventuale quinto velivolo da esercitare in tempi successivi;

si tratta, come precisato nella relazione illustrativa del programma in oggetto, di una « soluzione interinale », che si rende necessaria in considerazione del fatto che a partire dal 2012 la funzione di pattugliamento marittimo di lungo raggio, attualmente svolta dalla flotta Breguet BR Atlantic, non potrà più essere assicurata a causa della « conclusione della vita tecnica dell'aeromobile »;

in attesa del consolidarsi di un'alternativa di lungo termine, come evidenziato sempre dalla relazione illustrativa, si è reso necessario individuare una soluzione transitoria, fino al 2020, che garantisca, nel medio periodo, lo svolgimento delle attività di pattugliamento marittimo di lungo raggio, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo, anche in supporto ad operazioni condotte in ambito NATO o multinazionale;

come è stato sottolineato nel corso dell'audizione informale di esperti del Ministero della difesa svolta nella seduta del 27 novembre scorso, il velivolo risulta comunque dotato di predisposizioni per una eventuale evoluzione del sistema verso un impiego più duraturo;

i nuovi velivoli, in particolare, saranno impiegati per operazioni di ricerca e soccorso, pattugliamento marittimo, lotta al traffico illegale di beni e persone, ricerca e soccorso, protezione dell'ambiente marino e rilevazione dell'inquinamento, controllo delle zone economiche e, più in generale, sorveglianza di tutte le attività che si svolgono in mare e lungo le coste;

il programma ha una durata prevista di sette anni e sarà finanziato attraverso stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, ripartiti in sette esercizi finanziari, il cui ammontare complessivo, come chiarito dal rappresentante del Governo nella seduta del 26 novembre scorso, è pari complessivamente a 360 milioni di euro:

formulando, infine, l'auspicio che, in futuro, i programmi pluriennali di armamento non siano trasmessi alle Commissioni competenti durante l'esame parlamentare dei documenti di bilancio, in modo da evitare che l'espressione del parere intervenga nel periodo in cui il nuovo quadro finanziario di riferimento, relativo al successivo triennio, risulta ancora in corso di definizione, fermo restando che tale specifico aspetto dovrebbe essere oggetto di un opportuno approfondimento nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sull'acquisizione dei sistemi d'arma,

esprime

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. C. 1928 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	85
Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)	86
Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	87
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	89

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIOR-GETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.10.

Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

C. 1928 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, il quale reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di ispezioni su sfida da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC), previste dalla Convenzione di Parigi sulla proibizione e distruzione delle armi chimiche, ratificata dall'Italia con la legge n. 496 del 1995. Tale Convenzione ha introdotto un sistema di controllo internazionale basato anche su un sistema di verifiche articolato in ispezioni di routine e «ispezioni su sfida ». Queste ultime - caratterizzate dal breve tempo di preavviso - sono svolte su iniziativa di uno Stato Parte in presenza di fondati sospetti di attività illecite condotte in un altro Stato Parte. Inoltre, ciascuno Stato Parte è responsabile di tutte le attività riguardanti l'attuazione della Convenzione che hanno luogo sul suo territorio indipendentemente dai soggetti che le espletano, come nel caso delle attività condotte presso basi militari concesse a Paesi alleati sul territorio nazionale. In particolare, il disegno di legge reca la regolamentazione dei rapporti tra Italia e Stati Uniti nel caso in cui uno Stato Parte terzo chieda all'OPAC un'ispezione su sfida a strutture militari appartenenti al Governo degli Stati Uniti presenti in Italia: come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge, si tratta attualmente delle basi di Aviano, Sigonella, Livorno, Bagnoli, La Maddalena, nonché delle navi della VI flotta, se in acque territoriali. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, rileva che il disegno di legge non è corredato di relazione tecnica e la relazione illustrativa afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ricorda peraltro che su un testo di identico contenuto, esaminato nel corso della precedente legislatura ma non approvato dal Parlamento, la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 settembre 2007. Conseguentemente, osserva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, tenuto conto che il disegno di legge in esame non introduce nuove fattispecie di spesa, limitandosi a regolamentare i rapporti con gli USA in attuazione di disposizioni recate dalla Convenzione di Parigi, già ratificata dall'Italia. Segnala inoltre che l'Accordo di cui si propone la ratifica reca anche la regolamentazione delle procedure di rimborso delle spese sostenute per le ispezioni su sfida che, ai sensi della Convenzione di Parigi, sono a carico dell'OPAC (articolo IV, punti A.7 e D.2; articolo V, punto D e articolo VI, punto D).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo.C. 1930 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, già approvato dal Senato, il quale reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo (EFI), firmata nel 2003. Tale Convenzione è volta alla trasformazione dell'Istituto, fondato nel 1993, in ente di diritto internazionale. Alla fine del 2003, come si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge, risultavano associati all'Istituto 130 Enti, tra cui le maggiori Università di scienze forestali d'Europa, comprese quelle italiane, i cui ricercatori, in diretto rapporto con i corrispondenti esteri, partecipano spesso ai congressi, alle riunioni ed ai programmi dell'Istituto. Nel ricordare che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, ritiene opportuni chiarimenti del Governo sugli eventuali effetti del provvedimento sul settore delle Pubbliche Amministrazioni, settore di cui fanno parte le università e alcuni istituti di ricerca che, sulla base della Convenzione in esame, sono Membri associati dell'Istituto e, come tali, sono tenuti al versamento dei contributi per il finanziamento dell'Istituto stesso, la cui misura può essere modificata dalla Conferenza (articolo 7).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente, circa gli eventuali effetti sul settore delle pubbliche amministrazioni, di cui fanno parte le Università e gli Istituti di ricerca, che solo nei casi in cui tali Istituti ed Università decidessero di associarsi all'Istituto forestale europeo assumerebbero la qualità di membri associati e sarebbero tenuti al versamento di contributi obbligatori in favore dell'Istituto europeo. Al riguardo, in detti casi, le Università e gli Istituti di ricerca eserciteranno la loro autonomia nei limiti delle

risorse finanziarie a loro disposizione nei propri bilanci, incluse, quindi, quelle risorse ad esse assegnate a legislazione vigente.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, propone di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, illustra il provvedimento, che autorizza la ratifica della Convenzione, basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. Quanto ai profili di quantificazione degli oneri recati dal disegno di legge, segnala, in particolare, che l'articolo 5, comma 3, della Convenzione prevede che gli Stati membri, all'interno della propria amministrazione doganale, designino un Ufficio centrale incaricato di ricevere le domande di mutua assistenza. La relazione tecnica afferma che la designazione dell'Ufficio centrale di coordinamento non comporterà ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si avvarrà dei locali e delle strutture già esistenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non sono previste assunzioni di nuovo personale nel ruolo della Pubblica amministrazione da destinare a tale Ufficio, in quanto le eventuali necessità di personale verranno soddisfatte attraverso il ricorso alla procedura di mobilità, sia interna al Ministero dell'economia e delle finanze, sia esterna ad esso, ove risultasse necessaria l'acquisizione di personale proveniente da altre Amministrazioni pubbliche nazionali. Detta funzione comporterà, comunque, un incremento di attività (missioni, nuove attrezzature informatiche e mobilio, nuove autovetture, incremento nel traffico telefonico) sia per gli Uffici della Guardia di finanza che per quelli dell'Agenzia delle dogane, determinando maggiori spese rispetto alla legislazione vigente, che sono dettagliatamente quantificati dalla relazione tecnica. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo volto ad escludere che non vi siano altre autorità nazionali coinvolte rispetto a quelle previste (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e Guardia di finanza) che, su richiesta delle Autorità centrale per la cooperazione transfrontaliera, potrebbero dover adeguare le proprie strutture e le proprie attività alle esigenze della norma, ma i cui oneri eventuali e aggiuntivi non sono stati considerati nella relazione tecnica.

Osserva, inoltre, che gli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione prevedono forme di cooperazione particolari tra le amministrazioni doganali, stabilendo, in particolare, che le amministrazioni doganali si prestino reciprocamente la necessaria assistenza in termini di organico e di organizzazione e che i funzionari delle amministrazioni doganali possano, in determinate fattispecie, procedere all'inseguimento ovvero alla sorveglianza di persone anche nel territorio di un altro Stato membro. Al riguardo, alla luce del fatto che, ai sensi dell'articolo 29 della Convenzione, gli Stati membri rinunciano, di norma, a tutte le richieste di rimborso per gli oneri sostenuti in applicazione della Convenzione stessa e tenuto conto che la relazione tecnica non considera le disposizioni in esame, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle presenti disposizioni possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala in primo luogo che, sotto il profilo formale, la clausola di invarianza finanziaria prevista dal comma 1 dell'articolo 3 è formulata difformemente dalla prassi consolidata, prevedendo l'assenza di « ulteriori oneri » a carico del bilancio dello Stato anziché, come di consueto, nel senso di escludere la presenza di nuovi o maggiori oneri.

In relazione alla clausola di copertura contenuta nell'articolo 5, rileva che gli accantonamenti dei quali è previsto l'utilizzo recano la necessaria disponibilità ed una specifica voce programmatica. Dal punto di vista formale, ricorda che il riferimento alla denominazione dei ministeri precedente a quella prevista dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che ha disposto la riorganizzazione strutture di Governo, è dovuta al fatto che la norma utilizza le dotazioni del fondo speciale relativo al triennio 2008-2010 come determinate dalla legge finanziaria n. 244 del 2007, precedente all'entrata in vigore suddetto decreto. Segnala, infine, che il riferimento all'utilizzo dei fondi relativi al triennio 2008-2010 appare corretto nel presupposto che il provvedimento in esame sia approvato definitivamente dal Parlamento entro il 31 dicembre 2008.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni del relatore, osserva che, sulla base delle informazioni disponibili, può escludersi che vi siano altre autorità nazionali rispetto a quelle previste (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e Guardia di finanza) le quali, qualora richieste dall'Ufficio centrale di coordinamento ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Convenzione, ai fini dell'evasione di una domanda di mutua assistenza presentata a norma della Convenzione stessa, potrebbero dover adeguare le proprie strutture ed attività, con possibili conseguenze onerose per la finanza pubblica. Al riguardo, fa presente che, vertendo l'accordo su materie fiscali e doganali, il caso che le autorità doganali non siano, almeno parzialmente, competenti per l'evasione di una domanda e che, di conseguenza, altre autorità nazionali possano essere richieste dall'Ufficio centrale di coordinamento appare una circostanza del tutto eventuale, che non necessita di quantificazione per l'insussistenza di elementi su cui basare il calcolo. Nei casi in cui detta circostanza dovesse verificarsi, le autorità nazionali interessate assolveranno a quanto richiesto dall'Ufficio centrale di coordinamento sulla base degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Conferma, infine, che dall'applicazione degli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Claudio D'AMICO (LNP), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento sia approvato definitivamente entro il 31 dicembre 2008 ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan.

C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che sono in corso approfon-

dimenti sulla copertura finanziaria del provvedimento e richiede, pertanto, di rinviare l'esame del disegno di legge.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta formulata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

99

106

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	90
Ratifica Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	96
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00720 Fluvi: Esiti dell'attività di riscossione nei confronti dei contribuenti che hanno omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione ai condoni tributari .	99
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	101
RISOLUZIONI:	
7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimeno dell'attività di consulenza finanziaria (Seguito discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)	99

ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato della risoluzione)

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. – Presidenza del Presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 1927, approvato dal Senato, recante la ratifica della Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, conclusa a Bruxelles il 18 dicembre 1997.

Segnala come la Convenzione non sia ancora entrata in vigore a causa della mancata ratifica da parte dell'Italia, ma risulti già applicabile tra gli Stati membri che hanno proceduto a depositare lo strumento di ratifica.

Passando ad esaminare il contenuto della Convenzione, gli articoli da 1 a 7 recano le disposizioni generali.

In tale contesto l'articolo 1 prevede che gli Stati membri dell'Unione europea operino tramite le rispettive Amministrazioni doganali per prevenire ed accertare eventuali violazioni delle disposizioni doganali nazionali e comunitarie, salvaguardando tuttavia le competenze dirette della Comunità nella materia doganale. Viene inoltre operata un'esplicita salvaguardia, tanto delle normative applicabili all'assistenza tra autorità giudiziarie penali, quanto di disposizioni più favorevoli alla reciproca cooperazione già dettate in accordi bilaterali o multilaterali in vigore per gli Stati membri della UE.

L'articolo 2 esplicita che nessuna disposizione della Convenzione può modificare competenze delle rispettive autorità quali dettate da disposizioni nazionali.

In base all'articolo 3, nel caso di un'indagine penale correlata alla Convenzione, l'autorità giudiziaria determinerà l'applicazione alla fattispecie di quanto previsto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale penale, ovvero delle norme dettate dalla Convenzione stessa.

L'articolo 4 reca le definizioni delle principali nozioni utilizzate dalla Convenzione.

Gli articoli da 5 a 7 individuano organi e figure necessari all'espletamento delle attività di cooperazione in materia doganale tra le autorità dei vari Stati membri.

L'articolo 5 prevede innanzitutto che ciascuno Stato membro designi all'interno della propria Amministrazione doganale un ufficio centrale (ufficio di coordinamento) al quale, salvo le eccezioni contemplate dalla Convenzione, fanno capo tutte le attività previste dalla Convenzione stessa. In particolari casi di urgenza, segmenti delle varie autorità doganali possono operare in diretta cooperazione tra loro, ma gli uffici di coordinamento ne devono comunque essere informati.

Ai sensi dell'articolo 6 gli Stati membri possono inoltre scambiarsi funzionari di collegamento in base a specifici accordi, anch'essi incaricati di favorire la cooperazione in materia doganale, ma non competenti intervenire nel Paese ospitante; ai sensi dell'articolo 7 i funzionari presenti in altro Stato membro per esercitarvi i diritti previsti dalla Convenzione devono poter esibire un mandato scritto indicante la loro identità e qualifica.

Gli articoli da 8 a 18 riguardano le specifiche forme di assistenza, su richiesta o d'ufficio, che uno Stato membro, tramite gli organi competenti della propria Amministrazione doganale, fornirà ai sensi della Convenzione. In particolare, l'articolo 8 prevede che l'autorità richiesta estenda l'assistenza a tutti gli aspetti della violazione manifestamente connessi con l'oggetto iniziale della domanda, la quale, secondo l'articolo 9, è comunque da presentare per iscritto, corredata dei necessari documenti. Potranno essere accettate domande orali solo in casi particolarmente urgenti, da confermare peraltro subito dopo per iscritto.

Le richieste di cooperazione possono anzitutto riguardare, ai sensi dell'articolo 10, informazioni che l'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente complete di documenti o copie conformi degli stessi, qualora comunque utili per l'espletamento della richiesta. Previo specifico accordo, funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono raccogliere, negli uffici dello Stato membro richiesto, le informazioni loro necessarie, e possono farne copia.

Per quanto invece riguarda le richieste di sorveglianza, disciplinate dall'articolo 11, esse concernono anzitutto persone che, secondo l'autorità richiedente, abbiano commesso violazioni delle disposizioni doganali comunitarie o nazionali, o progettato di farlo. Detta sorveglianza può essere estesa anche a luoghi, mezzi di trasporto e merci collegate alle attività presuntivamente illecite. In base all'articolo 12 la cooperazione può inoltre riguardare la richiesta di effettuare indagini, alle quali sempre previo accordo - potranno partecipare anche funzionari indicati dall'autorità richiedente, ma la cui direzione sarà comunque sempre nelle mani dei funzionari dell'autorità richiesta.

L'articolo 14 prevede che i risultati di tali indagini, come anche le informazioni e i documenti trasmessi all'autorità richiedente, potranno essere invocati come elementi di prova dagli organi competenti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente stessa, in base alle procedure di diritto interno.

Del tutto analoghe sono le fattispecie, le modalità e le possibili utilizzazioni dei risultati della cooperazione doganale, qualora, come previsto dall'articolo 15, l'assistenza venga prestata spontaneamente, anche senza una preventiva richiesta delle autorità di uno degli Stati membri della UE.

Sempre nell'ambito dell'assistenza spontanea, l'articolo 16 prevede che ciascuno Stato membro faccia applicare la sorveglianza speciale di cui all'articolo 11 quando ciò sia utile alla prevenzione o al perseguimento di violazioni in altro Stato membro, l'articolo 17 disciplina la comunicazione spontanea ad altro Stato membro di informazioni relative a merci che costituiscono oggetto di violazioni o ai mezzi e metodi per realizzarle, mentre l'articolo 18 stabilisce che le informazioni acquisite ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 possono essere utilizzate come elementi di prova.

Gli articoli da 19 a 24 concernono particolari forme di cooperazione, tra le quali anzitutto quelle transfrontaliere, nel corso delle quali i funzionari dell'autorità richiedente possono operare, con il consenso dell'autorità richiesta, nel territorio dello Stato richiesto. Le attività di cooperazione transfrontaliera sono in particolare consentite per il contrasto dei traffici illeciti di droga, sostanze psicotrope e relativi precursori, nonché di armi, munizioni, esplosivi, beni culturali, rifiuti tossici e pericolosi, materiali nucleari o materiali e attrezzature suscettibili di utilizzazione per la fabbricazione di armi di distruzione di massa. In subordine, la cooperazione transfrontaliera è consentita per il contrasto dei traffici illeciti di merci volti all'evasione fiscale o all'illegale ottenimento di prestazioni finanziarie pubbliche, ma solo se di entità tale da arrecare consistente danno al bilancio comunitario o di uno degli Stati membri. Infine, la cooperazione transfrontaliera è permessa quando si tratti di perseguire traffici di merci soggette comunque a divieti in base a normative doganali comunitarie o nazionali.

La cooperazione a livello transfrontaliero non verrà accordata qualora ciò sia vietato dal diritto interno dello Stato richiesto; è anche previsto il coinvolgimento di pareri dell'autorità giudiziaria se le leggi nazionali ciò stabiliscano per l'espletamento di determinate attività. Qualora i funzionari di uno Stato membro agiscano nel territorio di un altro Stato membro causando danni, nel corso di attività connesse a cooperazione doganale transfrontaliera, lo Stato membro interessato deve porvi rimedio come se fossero stati procurati da propri funzionari, ma viene integralmente risarcito degli importi da esso pagati alle vittime, o ad altre persone o enti aventi diritto, dallo Stato membro i cui agenti hanno causato i danni; non è invece prevista alcuna forma di rivalsa tra Stati membri.

Un profilo particolarmente delicato è disciplinato dall'articolo 20, che tratta delle modalità dell'inseguimento transfrontaliero: infatti i funzionari dell'Amministrazione doganale di uno Stato membro che inseguono nel proprio territorio una persona colta in fragrante a commettere una violazione suscettibile di far scattare la cooperazione doganale a livello transfrontaliero, e per la quale potrebbe essere prevista l'estradizione, hanno la possibilità di continuare l'inseguimento senza preventiva autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro, qualora le competenti autorità non abbiano potuto per motivi di urgenza essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio. I funzionari impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso deve avvenire, non oltre il momento dell'attraversamento della frontiera, e l'inseguimento cessa immediatamente a richiesta dello Stato membro interessato. È previsto che le competenti autorità dello Stato in cui si prosegue l'inseguimento fermino una persona inseguita, su richiesta dei funzionari che ne hanno iniziato il perseguimento,

onde verificarne l'identità o procedere al suo arresto. È altresì previsto che gli Stati membri comunichino al depositario della Convenzione i dati relativi ai funzionari impegnati nell'inseguimento.

Per quanto riguarda le modalità e le procedure dell'inseguimento, all'atto della firma della Convenzione ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione nella quale determina le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel proprio territorio: successivamente, tale dichiarazione potrà essere sostituita, ma non in senso restrittivo della precedente, e in ogni caso ciascuna dichiarazione è fatta previo concerto con ciascuno degli Stati membri potenzialmente interessati, allo scopo di omogeneizzare i regimi rispettivamente applicabili. È infine previsto che gli Stati membri possano estendere l'ambito di applicazione di tale disciplina mediante accordi bilaterali, ovvero l'adozione di disposizioni nazionali supplementari; e che all'atto del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione in esame, ciascuno Stato membro può dichiarare di non voler applicare l'articolo 20 o parte di esso, con possibilità di successiva revoca della dichiarazione.

Modalità in gran parte analoghe riveste la sorveglianza transfrontaliera di cui all'articolo 21: infatti i funzionari dell'Amministrazione doganale di uno Stato membro sono autorizzati a proseguire la sorveglianza di una persona – implicata in una delle violazioni per le quali è previsto anche l'inseguimento transfrontaliero nel territorio di un altro Stato membro, purché da quest'ultimo autorizzati in base a una preventiva domanda di assistenza. Tuttavia, in casi di particolare urgenza, la sorveglianza può proseguire senza preavviso oltre frontiera, a condizione che tale attività venga immediatamente notificata, al passaggio della frontiera stessa, alle autorità dello Stato membro interessato, e venga loro trasmessa immediatamente una richiesta a proseguire l'attività di sorveglianza oltre confine. Anche in questo caso, la sorveglianza cessa a richiesta dello

Stato membro interessato, ovvero se non viene concessa l'autorizzazione entro 5 ore dal passaggio della frontiera.

L'articolo 21 prevede inoltre che gli Stati membri possano estenderne a livello bilaterale l'ambito di applicazione o adottare a livello interno norme complementari correlate, e inoltre che all'atto del deposito degli strumenti di ratifica della Convenzione in esame sia possibile per ciascuno Stato membro riservarsi di non applicare l'articolo o parte dello stesso, con successiva possibile revoca della riserva.

Tra le altre forme di collaborazione tra Stati membri, l'articolo 22 prevede che, su richiesta di un altro Stato membro, possano essere effettuate consegne controllate nel proprio territorio, correlate a indagini penali per reati che comportino l'estradizione: il diritto applicabile, le procedure e la direzione delle operazioni di consegna controllata sono quelli vigenti nello Stato membro richiesto di collaborazione.

È inoltre prevista, all'articolo 23, la possibilità che, su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta autorizzi funzionari dell'Amministrazione doganale di altro Stato membro ad effettuare operazioni come agenti infiltrati nel proprio territorio, ma solo a condizione che questo tipo di indagine sia indispensabile per chiarire completamente i fatti oggetto di indagine. In ogni caso, le operazioni di infiltrazione nel territorio di un altro Stato membro hanno durata limitata e si svolgono secondo le normative vigenti nel territorio di quest'ultimo. Anche in questo caso vige la possibilità di apporre riserva totale o parziale di cui in precedenza.

L'articolo 24 prevede la possibilità di costituire squadre investigative comuni, composte da funzionari specializzati nei settori di indagine interessati appartenenti a diversi Stati membri, ma con base in uno di essi, stabilendo peraltro un quadro di limiti all'azione di tali squadre, le quali sono istituite unicamente per un fine specifico e per un periodo limitato, e dirette da un funzionario dello Stato membro nel cui territorio si interviene, e al cui diritto ci si deve attenere. La partecipazione a

una squadra investigativa comune, diversamente da altre forme di collaborazione, non conferisce ai funzionari che ne fanno parte alcuna facoltà di intervento nel territorio di un altro Stato membro.

L'articolo 25 riguarda la protezione dei dati nell'ambito dello scambio di informazioni tra le amministrazioni doganali. In particolare, è previsto il rispetto della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, concernente la protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale. È naturalmente presupposto, poi, il rispetto della Convenzione appena citata sull'uso dell'informatica nel settore doganale. Inoltre si stabilisce che il trattamento dei dati personali è ammesso solo per gli scopi della Convenzione in esame, come indicati dall'articolo 1, paragrafo 1, e che l'interessato ha diritto di ricevere ogni informazione sui suoi dati personali trasmessi, nonché sull'utilizzazione prevista, salvo motivi di forza maggiore ispirati al pubblico interesse. In ogni caso, il diritto dell'interessato è subordinato alle leggi e regolamenti dello Stato membro nel cui territorio avviene la richiesta di informazioni. Gli Stati membri sono responsabili, in base alle normative nazionali, dei danni causati ad una persona in seguito al trattamento di dati trasmessi nello Stato membro interessato. I dati trasmessi sono conservati solo per il tempo strettamente necessario alle finalità della loro comunicazione.

L'articolo 26 concerne l'interpretazione della Convenzione, prevedendo anzitutto che la Corte di giustizia delle Comunità europee decida in merito ad ogni controversia tra Stati membri, o tra Stati membri e Commissione, sull'interpretazione o applicazione della Convenzione, che non abbia potuto essere risolta, rispettivamente, dal Consiglio o dalla Commissione europea entro sei mesi. Inoltre, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione, ma solo previa accettazione con un'esplicita dichiarazione di ciascuno de-

gli Stati membri, all'atto della firma della Convenzione stessa o successivamente.

Gli articoli da 27 a 35 contengono le disposizioni finali.

In tale contesto l'articolo 27 precisa, tra l'altro, che nello scambio di informazioni le Amministrazioni doganali tengono conto delle esigenze del segreto istruttorio, mentre l'articolo 28 stabilisce che, con espressa motivazione, le autorità di uno Stato membro possano rifiutare di prestare la collaborazione di cui alla Convenzione, se ritengano che essa potrebbe arrecare danno all'ordine pubblico o ledere altri interessi essenziali del proprio Stato, ovvero quando la portata dell'azione richiesta sia giudicata come sproporzionata rispetto alla gravità della violazione indagata. Il rifiuto dell'assistenza può essere totale o parziale, oppure subordinato all'adempimento di determinate condizioni.

Ai sensi dell'articolo 29, con l'eccezione delle spese per il pagamento di esperti, gli Stati membri rinunciano a qualunque richiesta di rimborso per oneri sostenuti nell'applicazione della Convenzione: tuttavia, in casi di spese di entità straordinaria, la ripartizione dei costi è demandata a consultazioni tra le amministrazioni doganali interessate.

Salvo i casi già indicati, l'articolo 30 precisa la Convenzione non è oggetto di alcuna riserva da parte degli Stati membri che ne divengono Parti: inoltre, anche le riserve consentite non devono incidere su obblighi risultanti degli Stati membri da accordi precedenti, con particolare riferimento alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata il 19 giugno 1990, che prevede, tra l'altro, cooperazioni rafforzate in alcune materie disciplinate dalla Convenzione stessa.

L'articolo 32 prevede che prima dell'entrata in vigore della Convenzione, ciascuno Stato membro, al momento del deposito dello strumento di ratifica o successivamente, può dichiarare che la Convenzione stessa- con l'eccezione dell'articolo 26 – può essere applicata, nelle sue relazioni con gli Stati membri che abbiano prestato identica dichiarazione, anche prima dell'entrata in vigore generale – al momento della quale verrà peraltro abrogata la Convenzione per la mutua assistenza doganale del 7 settembre 1967.

Gli articoli 33 e 34 regolano il meccanismo di adesione alla Convenzione e l'emendabilità della stessa, mentre l'articolo 35 indica nel Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il depositario della Convenzione medesima.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente, come di consueto, le disposizioni per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione intracomunitaria relativa alla mutua assistenza tra le amministrazioni doganali.

L'articolo 3 attua invece l'articolo 5 della Convenzione, prevedendo in particolare, al comma 1, che l'individuazione dell'ufficio di coordinamento ivi contemplato sia operata mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale individua a tal fine nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze, senza nuovi oneri per la finanza pubblica e senza mutare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Dicastero, un ufficio di livello dirigenziale non generale, definendone altresì la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento.

In base al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, sentito l'ufficio centrale di coordinamento, in merito agli scambi di funzionari di collegamento previsti dall'articolo 6 della Convenzione.

Il comma 3 indica che è compito dell'ufficio centrale di coordinamento il raccordo con analoghi organi e strutture amministrative centrali nazionali.

L'articolo 4 è dedicato alle norme di coordinamento per l'attuazione della Convenzione compatibilmente con l'ordinamento nazionale italiano.

Il comma 1 prevede, con riferimento alle forme di cooperazione particolare previste agli articoli da 19 a 24 della Convenzione, che esse siano eseguibili nei limiti previsti dall'articolo 2 della Convenzione stessa (ossia secondo la previsione per cui nessuna disposizione della Convenzione può modificare competenze delle rispettive autorità quali dettate da disposizioni nazionali) e soltanto da parte delle autorità indicate nell'articolo 4, n. 7 della Convenzione medesima (ovvero le autorità doganali e delle altre autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione).

Il comma 2 stabilisce che, nello svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione, le quali comportino esecuzione, omissione o ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente avvisa con immediatezza, anche solo oralmente, l'autorità giudiziaria territorialmente competente, la quale autorizza le operazioni con proprio decreto.

Nel caso di operazioni di inseguimento o sorveglianza transfrontalieri (articoli 20 e 21 della Convenzione) eseguite in territorio italiano da parte di funzionari appartenenti ad altri Stati membri contraenti della Convenzione, il comma 3 prevede ugualmente che l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dia immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria competente, che autorizza con decreto.

In entrambi i casi, ai sensi del comma 4 l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette con sollecitudine un rapporto motivato all'autorità giudiziaria.

Secondo il comma 6 l'autorità giudiziaria, invece di autorizzare le operazioni con decreto, può intervenire nella conduzione delle medesime, impartendo le relative disposizioni. Ciò può essere attuato dall'autorità giudiziaria anche oralmente, in casi di urgenza, ma entro le successive 48 ore va emesso il relativo provvedimento.

Per quanto concerne la costituzione di squadre investigative comuni prevista dall'articolo 24 della Convenzione, il comma 5 prevede che i funzionari appartenenti ad altri Stati contraenti della Convenzione che partecipino in territorio italiano alle attività di tali organismi non rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Con riferimento agli articoli 22 e 23 della Convenzione, concernenti rispettivamente le operazioni di consegna controllata e le operazioni sotto copertura, il comma 7 prevede che esse siano eseguite in territorio italiano con le modalità di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, recante autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, il quale ha dettato la disciplina delle operazioni sotto copertura.

Il comma 8, con riferimento alla protezione dei dati il cui trattamento avviene in attuazione della Convenzione, stabilisce che restano ferme le disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria del provvedimento, per la quale si autorizza la spesa di 2.078.580 euro per il 2008 e di 1.828.410 euro a decorrere dal 2009.

All'onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2008-2010 nel programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) chiede al relatore chiarimenti in merito ai rapporti tra l'Agenzia delle dogane e l'ufficio centrale di coordinamento previsto dall'articolo 5 della Convenzione.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, in riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Fluvi, rileva come l'ufficio previsto dall'articolo 5 della Convenzione opererà all'interno dell'Agenzia delle dogane, e come pertanto non sia necessario operare alcun incremento delle dotazioni di personale della stessa Agenzia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 1931, approvato dal Senato, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e la Repubblica di Tagikistan, con allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004.

L'accordo si inserisce nel quadro dei negoziati svolti tra le Comunità europee e le realtà statuali nate dalla dissoluzione dell'Unione sovietica, ed è diretto a realizzare un quadro normativo nel quale possano svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali con il Tagikistan, onde favorirne la transizione verso la democrazia e l'economia di mercato, nel pieno rispetto dei diritti umani.

Passando ai punti salienti dell'Accordo, che si compone di 101 articoli, 4 allegati ed un Protocollo, ed ha la durata di dieci anni, l'articolo 1 identifica gli obiettivi del partenariato nel favorire il consolidamento della democrazia nel Tagikistan, incentivare lo sviluppo delle relazioni politiche, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche e gettare le basi di una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale.

Il Titolo II dell'Accordo prevede l'istituzionalizzazione del dialogo politico tra le Comunità europee e il Turkmenistan, anche attraverso la previsione di riunioni sia ai massimi livelli, sia a livelli burocratici e diplomatici.

Il Titolo III, relativo agli scambi di merci, stabilisce che le Parti si concedono reciprocamente, con alcune limitate deroghe, il trattamento di nazione più favorita in tutti i settori, impegnandosi poi ad abolire le restrizioni quantitative, ad eccezione di alcuni prodotti tra cui i tessili, nonché dei materiali nucleari, eventualmente disciplinati da apposite intese da raggiungersi tra EURATOM e Tagikistan. In tale contesto l'articolo 7 stabilisce che le Parti si concedano reciprocamente il trattamento di nazione più favorita, in particolare per quanto riguarda i dazi doganali, le disposizioni in materia di sdoganamento, le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati alle merci importate, nonché i metodi di pagamento ed i relativi trasferimenti, mentre l'articolo 9 stabilisce l'esenzione da oneri di importazione e dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti.

Il Titolo IV, riguardante le attività commerciali e gli investimenti, stabilisce innanzitutto, all'articolo 20, che ciascuna parte riconosca alle società dell'altra parte che si stabiliscano sul proprio territorio un trattamento non meno favorevole a quello concesso alle società di paesi terzi. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 34, il trattamento concesso non può essere più favorevole per i settori o le misure contemplati dall'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS).

In tale contesto l'articolo 23 consente alle parti di adottare misure cautelari per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone verso le quali sussistono obblighi fiduciari da parte di fornitori di servizi finanziari, ovvero per garantire la stabilità del sistema finanziario.

L'articolo 36 specifica che il trattamento di nazione più favorita non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che saranno concessi in forza di accordi sulla doppia imposizione; la disposizione stabilisce inoltre che la Convenzione non preclude alle Parti l'adozione o applicazione di misure di prevenzione dell'evasione fiscale, né la possibilità di differenziare il trattamento fiscale di contribuenti

che si trovino in situazioni diverse, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

L'articolo 38 stabilisce inoltre che tutti i pagamenti connessi ad attività economiche contemplate nell'Accordo avverranno, tra la Comunità europea e il Tagikistan, in moneta liberamente convertibile: è inoltre garantita la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti effettuati nella stessa cornice, unitamente al rimpatrio dei profitti ottenuti. Tale quadro di liberalizzazione finanziaria può essere attenuato solo per il periodo in cui la moneta tagika non sarà ancora pienamente convertibile: il paese asiatico è autorizzato, in tale lasso di tempo, a restrizioni valutarie imposte dal Fondo Monetario Internazionale a fronte di crediti, ma senza discriminazioni e con pronta informazione. Le Parti possono poi, in ogni caso, qualora ciò risulti assolutamente necessario, adottare, per non più di sei mesi, misure temporanee di salvaguardia del proprio sistema valutario, messo eventualmente in pericolo dalla libera circolazione dei capitali con l'altra Parte contraente.

In materia di cooperazione legislativa, disciplinata dal Titolo V, le Parti riconoscono l'importanza del riavvicinamento della legislazione tagika a quella comunitaria in molteplici campi, come condizione fondamentale per il rafforzamento dei rapporti economici: in tale quadro la Comunità si impegna a fornire l'ausilio tecnico necessario al Tagikistan, e le Parti prevedono l'applicazione concertata di quelle normative che possano incidere sullo svolgimento degli scambi commerciali.

Per quanto riguarda la cooperazione socioeconomica, regolata dal Titolo VI, è prevista, per contribuire allo sviluppo delle rispettive economie, l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione economica in numerosi campi, tra i quali quello dell'industria, degli investimenti, delle commesse pubbliche, delle norme di conformità, della tutela dei consumatori, della scienza e della tecnologia, dell'istruzione e formazione, dell'energia, dei servizi postali

e finanziari, dello sviluppo regionale, delle piccole e medie imprese, della comunicazione, dell'informatica, delle dogane.

In riferimento alla promozione e tutela degli investimenti l'articolo 44 prevede la conclusione, all'occorrenza, di accordi tra gli Stati membri della Comunità europea e il Tagikistan per evitare la doppia imposizione, mentre l'articolo 52 disciplina la cooperazione in campo ambientale ed ambientale, prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo a tal fine di strumenti economici e fiscali.

L'articolo 55 affronta in particolare le tematiche relative alla cooperazione in materia di servizi finanziari e tra le istituzioni fiscali, prevedendo la fornitura di assistenza tecnica per consentire lo sviluppo dei mercati dei titoli, dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi, e delle istituzioni fiscali, nonché per contribuire alla formazione del personale incaricato di elaborare ed attuare la politica tributaria.

L'articolo 56 regola la cooperazione nel settore della ristrutturazione e privatizzazione delle imprese, prevedendo in tale ambito la prestazione di assistenza tecnica per lo sviluppo di fondi di investimento.

L'articolo 63 mira inoltre a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di scambi, nonché a ravvicinare il sistema doganale delle Parti contraenti, attraverso forme di cooperazione che riguardano, tra l'altro, il sostegno all'introduzione di sistemi informatici per le dogane.

In materia di cooperazione per la prevenzione di attività illegali, disciplinata dal Titolo VIII, l'articolo 68 affronta in particolare il tema della cooperazione amministrativa e tecnica, per rafforzare il contrasto al riciclaggio di denaro.

Per quanto riguarda la cooperazione finanziaria, regolata dal Titolo X, l'articolo 73 prevede che il Tagikistan benefici dell'assistenza temporanea della Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica, l'articolo 74 stabilisce che esso fruisca del programma comunitario TACIS e di altri tipi di assistenza comunitaria, mentre l'articolo 76 prevede

che i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con i contributi provenienti da altre fonti internazionali, bilaterali o multilaterali.

Il Titolo XI prevede infine un articolato apparato istituzionale finalizzato alla corretta applicazione ed allo sviluppo dell'Accordo, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un consiglio di cooperazione, assistito da un comitato di cooperazione, nonché la creazione di un comitato parlamentare di cooperazione, costituito da parlamentari tagiki e del Parlamento europeo.

Per quanto concerne il contenuto degli allegati, l'Allegato I elenca a titolo indicativo i vantaggi, anche di natura doganale e fiscale, che il Tagikistan ha concesso agli Stati indipendenti nati dopo la scomparsa dell'URSS, mentre l'Allegato IV individua, ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, le attività qualificabili come servizi finanziari.

Il Protocollo allegato all'Accordo disciplina l'assistenza amministrativa reciproca tra le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e del Tagikistan, ricalcando in linea di massima la struttura degli accordi sull'assistenza amministrativa vigenti in materia.

In considerazione dell'assenza, nelle previsioni dell'Accordo, di profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.20.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che i presentatori dell'interrogazione Milo ed altri n. 5-00718 hanno chiesto di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione.

Avverte inoltre che, su richiesta del Governo, concorde il presentatore, l'interrogazione Fugatti n. 5-00719, sarà svolta in un'altra seduta.

5-00720 Fluvi: Esiti dell'attività di riscossione nei confronti dei contribuenti che hanno omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione ai condoni tributari.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alberto FLUVI (PD), nel riservarsi di formulare una compiuta valutazione della risposta quando sarà possibile conoscere i dati analitici relativi alla distribuzione territoriale ed alla tipologia dei soggetti che hanno omesso i pagamenti dovuti a seguito dell'adesione ai condoni, esprime la sua preoccupazione per la mancata indicazione da parte del Governo dei tempi entro i quali tali dati saranno disponibili.

Rileva inoltre come le problematiche segnalate dall'interrogazione siano per lo più ascrivibili alla sostanziale inerzia dei Governi di centrodestra nel corso della XIV legislatura, che ha consentito a molti contribuenti di avvalersi dei vantaggi dei condoni versando solo la prima rata delle somme dovute, ed alla scelta legislativa, rivelatasi sbagliata, di prevedere che i condoni perfezionassero i loro effetti prima che il contribuente avesse corrispo-

sto tutto l'ammontare dovuto, sottolineando come sarà impossibile recuperare effettivamente tali somme nella percentuale e nell'ammontare ipotizzati dal Sottosegretario nella risposta.

Ribadisce quindi l'assoluta contrarietà del suo gruppo alla politica dei condoni, la quale ha ingenerato le gravi distorsioni denunciate con l'atto di sindacato ispettivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento all'integrazione di dati richiesti nell'interrogazione, ritiene opportuno che la Commissione chieda formalmente al Governo la trasmissione dei dati non ancora disponibili.

Alberto FLUVI (PD), ringrazia il Presidente per la disponibilità dimostrata a facilitare la disponibilità dei dati richiesti nell'interrogazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimeno dell'attività di consulenza finanziaria.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2008.

Alberto FLUVI (PD), come preannunciato nel corso della precedente seduta di discussione dell'atto di indirizzo, riformula il testo della propria risoluzione, nel senso di impegnare il Governo a prevedere una proroga, fino al 30 giugno 2009, del termine entro il quale le società a responsabilità limitata italiane che svolgono attività di consulenza finanziaria e che rispettino i requisiti patrimoniali minimi previsti dall'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE, devono trasformarsi in società per azioni (vedi allegato 2).

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide le modifiche apportate alla risoluzione dal presentatore.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA si rimette alla Commissione in merito alla risoluzione, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00020.

La seduta termina alle 14.45.

5-00720 Fluvi: Esiti dell'attività di riscossione nei confronti dei contribuenti che hanno omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione ai condoni tributari.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica prospettata con il *question time* in esame, l'Agenzia delle entrate, premesso che dall'indagine della Corte dei Conti sui risultati dei condoni introdotti con la legge n. 289 del 2002 è emerso il mancato versamento di circa 5.2 miliardi di euro rispetto ai 26 miliardi dichiarati quali somme dovute in base alle citate sanatorie, ha osservato quanto segue.

Detta indagine, condotta su dati forniti a più riprese da diversi soggetti dell'amministrazione finanziaria che, ovviamente, non tiene conto degli aggiornamenti derivanti dalle attività effettuate nell'ultimo periodo, riguarda tutte le ipotesi di sanatoria previste dalla legge n. 289 del 2002 caratterizzate da diverse modalità di definizione e di versamento.

In particolare, detta legge prevedeva modalità di definizione per le quali la sanatoria si perfezionava con il versamento della prima rata (articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16), con conseguente iscrizione a ruolo delle somme dichiarate dovute e non versate.

Solo per tali ultime tipologie, il decreto legge n. 223/2006 ha fissato al 31 dicembre 2008, il termine per effettuare la notifica delle relative cartelle di pagamento.

Al riguardo, l'Agenzia, come confermato con il comunicato stampa del 18 novembre 2008, ha tempestivamente provveduto ad effettuare le relative iscrizioni a ruolo onde consentire agli agenti della riscossione il rispetto del termine sopra indicato.

I dati della riscossione forniti dall'Agenzia delle entrate, che si allegano, sono riferiti unicamente a tali tipologie di condono ed alle relative riscossioni avvenute in un breve periodo di tempo, attesi i termini ordinari per la notifica delle relative cartelle di pagamento.

L'Agenzia ha inoltre evidenziato che la ristrettezza dei tempi a disposizione, non consente di fornire, allo stato, i dati relativi alla distribuzione territoriale ed alla tipologia dei soggetti che hanno omesso i pagamenti richiesti nell'interrogazione.

L'Agenzia delle entrate ha altresì precisato che la legge n. 289/2002, prevedeva anche sanatorie per le quali, nel caso di mancato perfezionamento, non era necessaria una specifica iscrizione a ruolo, ma semplicemente la ripresa della riscossione sulla base degli importi originariamente dovuti, al netto delle somme versate.

In particolare, l'Agenzia ha citato, tra le sanatorie fiscali introdotte dalla ripetuta legge, la definizione dei ritardati od omessi versamenti di cui all'articolo 9-bis che si distingue per la peculiarità di alcune sue caratteristiche.

L'adesione alla definizione in questione avveniva, infatti, attraverso la presentazione di apposita istanza, a seguito dell'attività di liquidazione delle istanze presentate.

Dal controllo è emerso l'omesso versamento per oltre 3 miliardi di euro.

L'Agenzia ha precisato che, relativamente ai ritardati od omessi versamenti indicati nelle definizioni risultanti non valide, si è proceduto al relativo recupero secondo le modalità ordinarie di riscossione con riguardo alle dichiarazioni originarie cui i versamenti si riferivano, scomputando quanto eventualmente versato in sede di definizione, ferma restando l'applicazione della sanzione piena. Anche con riferimento a tale ultima tipologia di sanatoria l'azione di recupero è in corso ed Equitalia S.p.a. e l'Agenzia Entrate sono impegnate nell'effettuazione di tutte le azioni di riscossione e di monitoraggio.

Da ultimo, l'Agenzia ha rappresentato che, secondo le ordinarie percentuali di recupero delle somme iscritte a ruolo, la stima delle riscossioni per l'intero carico connesso alle sanatorie si attesterebbe a circa al 25/30 per cento.

A tale riguardo, ha però evidenziato che il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto, all'articolo 32, comma 7, specifiche misure finalizzate a potenziare la capacità di recupero delle somme in parola da parte degli agenti della riscossione.

In particolare, in deroga alla disciplina ordinaria sulla riscossione mediante ruolo, con specifico riferimento ai soggetti che non hanno versato le somme dovute per effetto delle definizioni, viene ridotto da 8 mila a 5 mila euro il limite dell'importo al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare.

Viene, inoltre, consentito di avviare direttamente l'espropriazione immobiliare (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5 per cento del valore dell'immobile da vendere all'asta.

Inoltre, all'inutile scadenza del termine per adempiere al pagamento delle somme dovute in base alle cartelle di pagamento notificate, potrà seguire l'accesso, da parte dell'agente della riscossione, ai dati relativi ai rapporti finanziari, ivi compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali.

Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ritiene, pertanto, ipotizzabile un incremento dei volumi di riscossione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Codice	Parameter of the second	Importo carico	Importo carico	Importo mora	TOTALE	%
tributo	Pesci Librar	iscritto a ruolo	riscosso			riscossione
7340	LEGGE N.289/2002, ART.7 RECUPERO SOMME NON CORRISPOSTE CAPITALE	2.674.912,36	313.444,82	1.247,60	314.692,42	11,76%
		242.857,15	27.427,58	121,53	27.549,11	11,34%
7342	LEGGE N.289/2002, ART.7 – RECUPERO SOMME NON CORRISPOSTE – SANZIONE	1.032.493,54	196.769,96	903,65	197.673,61	19,15%
		3.950.263,05	537.642,36	2.272,78	539.915,14	13,67%
					N 38C CC + +	7000 6
734A	LEGGE N.289/2002, ART.8 – RECUPERO SOMME DOVUTE – CAPITALE	37.403.090,05	1.117.366,15	4.880,29	1.122.240,44	5,00%
7348	7348 LEGGE N.289/2002, ART.8 – RECUPERO SOMME DOVUTE – INTERESSI	3.630.430,07	114.808,46	501,88	115.310,34	3,18%
734C	LEGGE N.289/2002, ART.8 – RECUPERO SOMIME DOVUTE – SANZIONE	12.057.414,72	666.615,10	2.762,34	669.377,44	5,55%
734M	734M L.350/03 ART 2 E L. 289/02 ART.8- RECUPERO SOMME DOVUTE - CAPITALE	17.935.417,92	523,406,23	884,10	524.290,33	2,92%
734N	734N L.350/03 ART 2 E L.289/02 ART.8- RECUPERO SOMME DOVUTE INTERESSI	1.533.155,91	45.280,60	100,97	45.381,57	2,96%
734P	L.350/03 ART 2 E L.289/02 ART.8 – RECUPERO SOMIME DOVUTE – SANZIONE	5.822.713,55	390.879,52	539,35	391.418,87	6,72%
<u></u>	TOTALE ART, 8	78.382.222,22	2.858.356,06	9.668,93	2.868.024,99	3,66%
					C3 000 C3 L OC	7037 3
734E	734E LEGGE N.289/2002, ART.9 RECUPERO SOMME DOVUTE CAPITALE	467.176.682,77	29.957.866,52	206.128,01	30.1b3.934,53	0,40%
734F	LEGGE N.289/2002, ART.9 – RECUPERO SOMME DOVUTE – INTERESSI	45.390.571,10	2.811.975,49	22.595,87	2.834.571,36	6,24%
7346	LEGGE N.289/2002, ART.9 – RECUPERO SOMME DOVUTE – SANZIONE	171.562.789,80	18.702.794,84	109.898,41	18.812.693,25	10,97%
7340		181.305.839,49	10.508.119,81	70.046,08	10.578.165,89	5,83%
734R	L.350/03 ART 2 E L.289/02 ART.9 – RECUPERO SOMME DOVUTE – INTERESSI	15.508.746,09	865.626,21	6.391,19	872.017,40	5,62%
7345	L.350/03 ART 2 E L.289/02 ART.9 – RECUPERO SOMIME DOVUTE – SANZIONE	63.226.184,73	6.313.955,28	29.955,92	6.343,911,20	10,03%
	TOTALE ART. 9	944,170.813,98	69.160.338,15	445.015,48	69.605.353,63	7,37%
						1
734H	734H LEGGE N.289/2002, ART.14 - RECUPERO SOLIME DOVUTE - CAPITALE	18.070.249,47	1,199,447,99	10,787,97	1.210.235,96	6,70%
7341	LEGGE N.289/2002, ART.14 — RECUPERO SOMIME DOVUTE - INTERESSI	1.777.589,07	111.468,46	1.196,05	112.664,51	6,34%
734L	LEGGE N.289/2002, ART.14 – RECUPERO SOMME DOVUTE - SANZIONE	6.514.071,30	781.236,09	5.855,16	787.091,25	12,08%
734T		7.238.145,16	463.604,52	1.845,14	465.449,66	6,43%
7340	1.350/03 ART 2 E 1.289/02 ART.14- RECUPERO SOMME DOVUTE - INTERESSI	634.505,98	40.712,38	173,18	40.885,56	6,44%
7342	L.350/03 ART 2 E L.289/02 ART.14 - RECUPERO SOMIME DOVUTE - SANZIONE	2.640,283,52	300.401,64	871,12	301.272,76	11,41%
	TOTALE ART. 14	36.874.844,50	2.896.871,08	20.728,62	2.917.599,70	7,91%
	TOTALE	1.063.378.143,75	75.453.207,65	477.685,81	75.930.893,46	7,14%
	THE PARTY OF THE P				1	

Codice tributo	Importo carico iscritto a ruolo	Importo carico riscosso	Importo mora	TOTALE	% riscossione
7254	176.061.947,01	40.968.678,14	957.338,49	41.926.016,63	23,81%
7255	54.324.976,10	7.686.562,52	340.493,19	8.027.055,71	14,78%
7256	6.549.858,81	1.314.905,29	39.096,08	1.354.001,37	20,67%
7257	8.453.130,91	388.040,13	23.997,83	412.037,96	4,87%
7258	2.772.425,14	164.601,17	9.099,66	173.700,83	6,27%
7259	343.285,57	15.096,71	1.042,90	16.139,61	4,70%
7260	73.217,33	38.424,72	8.007,84	46.432,56	63,42%
7261	22.939,56	12.355,45	2.402,48	14.757,93	64,33%
7262	3.583,76	1.644,68	327,29	1.971,97	55,03%
7263	255.421,11	2.208,43	50,98	2.259,41	0,88%
7264	78.883,87	482,85	23,01	505,86	0,64%
7265	19.269,31	75,75	2,08	77,83	0,40%
7266	149,03	149,03	6,71	155,74	104,50%
7267	8,92				0,00%
7268					0,00,
7269	369.473,28	130.665,52	7.676,45	138.341,97	37,44%
7270	127.129,16	43.713,91	2.701,20	46.415,11	36,51%
7271	17.120,70	5.046,13	308,34	5.354,47	31,27%
7272	1.077.876,67	279.404,05	853,63	280.257,68	26,00%
7273	281.077,34	47.765,08	245,96	48.011,04	17,08%
7274	49.851,46	5.970,76	33,03	6.003,79	12,04%
7275	404.746,08	69.577,22	4.387,73	73.964,95	18,27%
7276	126.557,93	23.394,89	1.628,31	25.023,20	19,77%
7277	21.534,11	2.908,92	180,09	3.089,01	14,34%
7278	2.113.413,17	518.715,89	29.634,53	548.350,42	25,95%
7279	778.412,77	183.081,36	10.428,85	193.510,21	23,93%
7280	102.633,17	22.795,91	1.282,21	24.078,12	23,46%
7281	645.696,20	2.593,02	0,00	2.593,02	0,40%
7282	197.732,24	2.333,02	0,00	2.393,02	0,40%
7283	31.201,89				0,00%
7284	251.036.964,43	15.113.326,89	684.982,89	15.798.309,78	6,29%
7285	76.586.387,28	4.842.600,69	224.044,42	5.066.645,11	6,62%
7286	10.172.297,06	601.921,67	31.788,76	633.710,43	6,23%
7287	29.146.633,33	4.582.114,12	168.586,78	4.750.700,90	16,30%
7288	9.277.224,77	1.150.052,79	57.899,10	1.207.951,89	13,02%
7289	1.220.248,32	207.206,34	7.334,32	214.540,66	17,58%
7290	286.817,89	211.664,92	61,39	211.726,31	
7291	87.896,29	2.424,29	148,38	2.572,67	73,82%
7292	13.593,17	10.585,34	2,03	10.587,37	2,93% 77,89%
7293	9.562.835,32	739.801,42	17.142,23		
7294	2.863.985,12	259.286,03	7.248,89	756.943,65 266.534,92	7,92%
7295	406.958,21	33.581,72	769,83		9,31%
7296	349.843.666,74	14.114.206,52	605.378,99	34.351,55 14.719.585,51	8,44%
7297	105.974.231,29	4.754.252,88			4,21%
7298	14.853.932,88	534.481,35	219.010,29	4.973.263,17	4,69%
7299	3.019.574,39		24.552,30	559.033,65	3,76%
7300	1.002.428,36	619.646,14	33.049,00	652.695,14	21,62%
7301	158.758,74	234.417,62	12.161,59	246.579,21	24,60%
7302		30.577,29	1.715,80	32.293,09	20,34%
7303	1.966.456,59	567.793,35	14.728,38	582.521,73	29,62%
7304	590.634,32	195.515,06	6.370,66	201.885,72	34,18%
7304	100.690,40	29.544,98	950,33	30.495,31	30,29%
	287.332,93	95.538,13	4.908,17	100.446,30	34,96%
7306 7307	88.171,07	33.104,12	1.650,50	34.754,62	39,42%
7307	15.853,99	4.584,32	223,87	4.808,19	30,33%
7308	98.304,56	37.313,77	1.754,13	39.067,90	39,74%
/309	31.014,90	13.847,34	560,31	14.407,65	46,45%

Codice tributo	Importo carico iscritto a	Importo carico	Importo mora	TOTALE	% riscossione
7310	4.869,84	1.793,10	79,58	1.872,68	38,45%
7311	5.859.125,35	1.397.054,64	62.221,71	1.459.276,35	24,91%
7312	1.700.486,80	378.912,79	20.958,23	399.871,02	23,52%
7313	212.532,38	56.397,13	3.207,25	59.604,38	28,04%
7314	21.997,83	1.098,47	82,69	1.181,16	5,37%
7315	6.705,86	306,80	28,63	335,43	5,00%
7316	1.754,30	63,20	1,07	64,27	3,66%
7317	4.508.843,49	21.689,86	774,89	22.464,75	0,50%
7318	1.398.875,46	43.646,08	576,12	44.222,20	3,16%
7319	300.306,05	3.168,31	139,99	3.308,30	1,10%
7320	4.185.083,32	427.696,55	12.635,65	440.332,20	10,52%
7321	1.604.965,03	150.461,65	4.501,27	154.962,92	9,66%
7322	166.397,70	12.339,48	541,33	12.880,81	7,74%
7323	30.949.342,90	1.892.186,77	79.332,46	1.971.519,23	6,37%
7324	9.465.877,46	756.569,74	32.866,47	789.436,21	8,34%
7325	1.216.753,55	85.431,06	3.876,03	89.307,09	7,34%
7326	81.080,49	15.113,73	673,07	15.786,80	19,47%
7327	26.652,23	5.234,53	265,48	5.500,01	20,64%
7328	3.657,79	685,31	39,37	724,68	19,81%
7329	255.319,29	278,25	49,79	328,04	0,13%
7330	77.012,24	81,72	14,72	96,44	0,13%
7331	19.568,45	4,71	0,49	5,20	0,03%
7332	6.675,78	100,86	0,32	101,18	1,52%
7333	1.787,11	77,39	1,51	78,90	4,41%
7334	2.090,80	15,96	0,08	16,04	0,77%
7337	33.136,05	1.102,88	3,62	1.106,50	3,34%
7338	10.990,69				0,00%
7339	2.455,41	52,88	0,28	53,16	2,17%
TOTALE	1.186.120.788,60	106.199.810,47	3.791.144,31	109.990.954,78	9,27%

Risoluzione n. 7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimeno dell'attività di consulenza finanziaria.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,

premesso che:

il decreto legislativo n. 164 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE (cosiddetta direttiva Mifid) ha apportato numerose variazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

una significativa variazione al TUF è costituita dall'inserimento fra i « servizi e attività di investimento » del nuovo servizio di « consulenza in materia di investimenti » (articolo 1, comma 5, lettera f);

con il nuovo articolo 18-bis del TUF è stata istituita nel nostro Paese la figura del consulente finanziario persona fisica, abilitato – se in possesso di determinati requisiti – a prestare il servizio di « consulenza in materia di investimenti » al pari delle imprese di investimento e delle banche, a favore delle quali continua a sussistere la riserva di attività;

per imprese di investimento si intendono, secondo definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del TUF, « le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie »;

la legislazione italiana prevede per le Sim la forma giuridica di società per azioni (secondo la previsione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a*), del TUF); per le Sim che prestano esclusivamente il servizio di « consulenza in materia di investimenti » la Banca d'Italia, con proprio provvedimento del 29 ottobre 2007, ha fissato in euro 120.000 il capitale sociale

minimo, ossia pari al capitale minimo per costituire una S.p.a. secondo il codice civile;

di contro, la direttiva 2004/39/CE (direttiva Mifid), all'articolo 4, paragrafo 1, non impone alcuna forma giuridica specifica per le imprese di investimento e, all'articolo 67, paragrafo 3, stabilisce in euro 50.000 il capitale iniziale delle stesse, quando dedicate, in via esclusiva, alla consulenza ed alla raccolta ordini;

a partire dall'aprile dell'anno 2004 in Italia sono nate circa 200 strutture aziendali – nella gran parte sotto la forma giuridica di società per azioni – dedicate alla consulenza, con una attività particolarmente apprezzata dai risparmiatori, soprattutto perché svolta in totale indipendenza;

in assenza di modifiche legislative, entro il termine massimo del 31 dicembre 2008 tali società dovranno obbligatoriamente trasformarsi in Sim: ciò risulterebbe particolarmente gravoso per le Srl, che sarebbero chiamate alla trasformazione in Spa, e, soprattutto, ad un pressoché generale adeguamento del capitale sociale;

tutto ciò determina un trattamento delle imprese nazionali che prestano solo il servizio di consulenza meno favorevole rispetto alle imprese di altri Stati membri, poiché le società italiane devono comunque rispettare il requisito del capitale minimo di euro 120.000;

in aggiunta a questi gravami, l'obbligo della trasformazione in Spa/Sim comporterebbe, in capo alle società di « consulenza », oneri economici particolarmente pesanti – tali da rendere impossibile, di fatto, la prosecuzione dell'attività – e del tutto ingiustificati dal momento che l'attività delle società in parola, sul mercato del risparmio, è caratterizzata da un puro intervento intellettuale,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, al fine di disporre una proroga, dal 31 dicembre 2008 al 30

giugno 2009, del termine entro il quale le società a responsabilità limitata italiane che svolgono attività di consulenza finanziaria e che rispettino i requisiti patrimoniali minimi previsti dall'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE, devono trasformarsi in società per azioni, così da rendere più progressivo l'adeguamento alle previsioni delle predetta direttiva, alleviare gli oneri gravanti su tali soggetti e salvaguardarne la continuità operativa.

(8-00020) « Fluvi, Ceccuzzi, Fiano, Pizzetti ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

AUDIZIONI	INFORMALI
-----------	-----------

Audizione informale di rappresentanti di teatri pubblici e privati, autori ed agenti dello spettacolo, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco e C. 1610 Zazzera	108
Sui lavori della Commissione	108
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta il 7 novembre 2008 a Casal di Principe (Caserta) (Svolgimento e conclusione)	109
ALLEGATO 1 (Comunicazioni del presidente)	115
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2008. Atto n. 49 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	109
Sui lavori della Commissione	113
INTERROGAZIONI:	
5-00414 Di Cagno Abbrescia: Ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari	113
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	120
5-00475 De Biasi: Tagli di risorse e riparto di competenze sui beni culturali	114
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	122

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 dicembre 2008.

Audizione informale di rappresentanti di teatri pubblici e privati, autori ed agenti dello spettacolo, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco e C. 1610 Zazzera.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.50.

Mercoledì 3 dicembre 2008 — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

Valentina APREA, presidente, esprime la propria solidarietà alla collega Goisis, che è stata oggetto di un grave atto intimidatorio nei giorni scorsi, con il recapito di un proiettile contenuto in una busta. Sottolinea che si tratta di un fatto gravissimo, ma auspica che l'episodio non intacchi comunque lo spirito positivo e propositivo che ha sempre contraddistinto costantemente l'attività politica e parlamentare della collega.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta il 7 novembre 2008 a Casal di Principe (Caserta).

(Svolgimento e conclusione).

Valentina APREA, *presidente*, rende le comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato 1*).

La Commissione prende atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il Ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2008.

Atto n. 49.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ricorda che il decreto legislativo n. 204 del 1998 stabilisce, all'articolo 1, che il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il qua-

dro delle risorse finanziarie da attivare. Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi, è predisposto, approvato e aggiornato annualmente il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare programmi di ricerca - con esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca - operano in coerenza con le finalità del PNR. Sottolinea che la competenza relativa all'approvazione e all'aggiornamento del PNR è attribuita al CIPE, le cui funzioni in materia sono coordinate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) (articolo 2). Presso il Ministero è istituito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), composto da non più di 7 membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il CIVR è chiamato a predisporre annualmente una relazione in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Ricorda che l'articolo 7 prevede, quindi, che, a partire dal 1º gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all'Agenzia spaziale italiana (ASI), all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), agli enti di ricerca (di minori dimensioni) che erano già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'articolo 1, c. 40-44, della l. n. 549 del 1995, e all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), sono determinati con unica autorizzazione di spesa e affluiscono ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziato dal Murst (ora, MIUR), istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Sottolinea che al medesimo Fondo è previsto che affluiscano i contributi e le risorse finanziarie che saranno stabiliti in via legislativa in relazione alle

attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM) e dei relativi laboratori di Trieste e Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

Rileva che l'ammontare del Fondo è determinato in tabella C della legge finanziaria ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il Ministero è comunque autorizzato ad erogare agli enti degli acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente. Fa presente che la prima ripartizione del Fondo ordinario è stata quella relativa all'esercizio finanziario 1999. A partire dall'anno 2000 è stata prevista una voce autonoma per l'area della ricerca di Trieste, fino a quel momento ricompresa nel C.N.R., ed è stata disposta l'inclusione tra gli enti finanziati dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna e del Museo storico della fisica. Le prime due variazioni derivano, rispettivamente, dagli articoli 9, c. 1, lettera g), e 10, c. 1 lettera g), del D.Lgs. 381/1999, la terza è stata disposta con la stessa legge istitutiva del museo (L. 62/1999). Dal 2002 sono confluiti nel fondo i contributi all'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) e all'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.) previsti dall'articolo 10 della legge 370/1999. L'importo complessivo del fondo è così significativamente aumentato rispetto all'anno precedente. A decorrere dal 2004, l'ammontare del fondo ordinario comprende anche le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (destinato all'Istituto nazionale di astrofisica - I.N.A.F. - e in misura minore all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - I.N.G.V.) precedentemente allocate in altra u.p.b. Tale spostamento era stato richiesto dalle competenti commissioni parlamentari, sia della Camera dei Deputati che del Senato, nei pareri relativi al riparto del 2003. Nel riparto del Fondo ordinario, sono inoltre stati inclusi negli anni scorsi - in mancanza, peraltro, di una esplicita previsione normativa -, il Centro studi per l'alto medioevo e l'Istituto italiano di studi germanici. Per completezza di ricostruzione normativa, ricorda che il settore degli enti di ricerca è stato oggetto di riordino in applicazione della legge n. 137 del 2002 che ha riaperto i termini per l'esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1) anche per il settore della ricerca scientifica.

Ricorda quindi che con i decreti legislativi emanati si è tra l'altro disposto: la confluenza dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) e dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM) nel CNR (articolo 23, D. Lgs. 127/2003); la trasformazione dell'Istituto papirologico « Girolamo Vitelli » in struttura scientifica dell'Università degli studi di Firenze (articolo 23, D. Lgs. 127/ 2003); la confluenza degli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario del CNR nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) (articolo 2, D.Lgs. 138/2003); la creazione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica, attuata attraverso lo scorporo dal CNR dell'Istituto Colonnetti e la sua fusione con l'Istituto elettrotecnico nazionale « G. Ferraris » (D.Lgs. 38/2004). Sempre per completezza di ricostruzione, ricorda che con legge n. 165 del 2007 il Governo è stato delegato ad adottare, entro 18 mesi, uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina degli enti pubblici nazionali di ricerca. Ciò, allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti medesimi. Rileva altresì che tra i criteri direttivi indicati vi sono quelli relativi all'affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonché l'efficacia e l'efficienza delle loro attività istituzionali, e di attribuire le risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto di tale valutazione. Tale previsione, peraltro, era già contenuta nell'articolo 2, c. 138-142, del d.l. n. 262 del 2006, istitutivo dell'Agenzia. Lo schema di decreto per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e gli istituti di ricerca per l'anno 2008, iscritto sul capitolo 7236 (U.P.B. 3.3.6 - Investimenti) dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato trasmesso alle Camere il 14 novembre 2008. Allo schema sono allegati: il decreto di riparto relativo all'anno 2007; la Convenzione fra il Ministero dell'Università e della ricerca e la Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo per il biennio 2007-2008, del 15 maggio 2007; documentazione relativa ai programmi ITER e BROADER APPROACH; Il dettaglio delle assegnazioni straordinarie dovute al CNR per le attività internazionali (compreso ESFR); i piani triennali di attività degli enti destinatari del riparto.

Preliminarmente, ricorda che l'importo originariamente stanziato per l'anno 2008 sul capitolo 7236 ammontava a euro 1.813.955.000, comprensivi delle somme destinate alla Società Sincrotone di Trieste e alla Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo (CISAM). Al netto degli accantonamenti successivamente disposti e del recente disaccantonamento, la somma complessivamente disponibile sul capitolo è pari a euro 1.679.571.791. L'articolo 1 dello schema di decreto reca la ripartizione del Fondo ordinario fra gli enti di ricerca. La somma effettivamente disponibile per il riparto è pari a 1.665.571.791, in considerazione somma da corrispondere alla società Sincrotone di Trieste. Rispetto al 2007 (euro 1.632.776.490) si registra, quindi, un incremento di euro 32.795.301 (+1,9 per cento).

Secondo quanto specifica la relazione governativa, in applicazione dei criteri enunciati lo scorso anno, gli enti sono stati invitati a elaborare i propri bilanci di previsione per l'anno 2008 avendo come riferimento il 98 per cento delle assegnazioni accordate nel 2007 a titolo di contributo ordinario di funzionamento. Tuttavia, nell'elaborare la proposta di riparto per il 2008, ravvisa l'opportunità di confermare a tutti gli enti il 100 per cento dell'assegnazione ordinaria concessa nel 2007, sia in ragione dei tagli intervenuti in corso d'anno, sia in ragione del fatto che gli oneri per il personale conseguenti al rinnovo contrattuale saranno posti a carico degli stessi enti.

La relazione governativa evidenzia anche che, come già negli anni precedenti, si ritiene di non operare alcuna riduzione delle assegnazioni relativi a determinati enti di ricerca – tra i quali CNR, ASI, OGS - a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, in considerazione degli altri strumenti a disposizione del Ministero per interventi di valenza strategica nel settore della ricerca. Pertanto, evidenzia che deliberato di attribuire agli enti, a titolo di contributo ordinario - ed escluso il contributo a Sincrotrone – euro 1.611.076.490 (100 per cento dei contributi ordinari attribuiti nel 2007), ed essendo disponibili nel 2008 – sempre escluso il contributo a Sincrotone - euro 1.665.571.791, sono disponibili per interventi di carattere straordinario o per eventuali integrazioni delle assegnazioni ordinarie euro 54.495.301. Quanto all'utilizzo di questi fondi, euro 35.216.575 vengono destinati a progetti specifici. Non sono, però, indicati i criteri in base ai quali si opera la distribuzione, a differenza di quanto avvenuto nel 2007. I restanti euro 19.278.726 si propone che siano utilizzati per integrare le assegnazioni ordinarie di alcuni enti che hanno manifestato criticità di carattere finanziario, ovvero che abbiano esposto nei piani triennali esigenze indifferibili. Anche in tal caso non sono presenti specifiche. In particolare, si prevedono le seguenti assegnazioni:CNR 5.000.000; Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) 2.500.000; Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) 1.000.000; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) 5.000.000; Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) 1.500.000; Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 500.000; Istituto nazionale di astrofisica (INAF) 2.000.000; Agenzia spaziale italiana (ASI) 1.778.726.

Evidenzia quindi che l'articolo 2 prevede che la residua somma di 14 milioni di euro è accantonata per le esigenze della società Sincrotrone di Trieste, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 7 del 2005. L'articolo 3 stabilisce che l'assegnazione a favore del CNR comprende: le somme per il finanziamento di programmi specializzati già approvati dal CIPE e la somma di 2.582.284 a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo, ai sensi della legge di bilancio per il 2008; l'importo di euro 5.000.000 per la partecipazione per il 2008 al programma internazionale ITER e di altrettanti per la partecipazione al programma internazionale BROADER APPROACH -Per tali programmi, lo schema di decreto presentato nel 2007 ricordava che era prevista una spesa complessiva di 60 milioni di euro nel quinquennio 2007-2011, da erogare tramite il CNR e l'INFN -; l'importo complessivo di euro 5.216.575 per la partecipazione a iniziative anche di carattere internazionale - vengono citati, come già lo scorso anno, l'Istituto Von Karman, l'Associazione AFIRIT e Human Frontier Science Program Organization - e per i maggiori oneri derivanti dalla partecipazione italiana al Laboratorio European Syncrotron Radiation Facility di Grenoble. La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che il contributo al Laboratorio di Grenoble deve essere erogato tramite l'Istituto nazionale per la fisica della materia, ora accorpato al CNR ai sensi del d.lgs. n. 127 del 2003, e che fino al 2001 i costi del contributo italiano sono stati coperti con i fondi autorizzati dal d.l. n. 475 del 1996. Precisa, infine, che per il 2008 i maggiori oneri sono stati calcolati in circa 2.760.000 euro (a fronte di euro 1.700.000 2007), cui si devono aggiungere 1.520.400 euro per la copertura di debiti pregressi dovuti dall'Italia. Gli articolo da

4 a 8 specificano che i contributi assegnati ad alcuni istituti includono stanziamenti destinati a progetti specifici. In particolare: l'assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è comprensiva dell'importo di 6.000.000 euro, per la partecipazione nel 2008 ai programmi internazionali ITER e BROADER APPROACH, rispettivamente per euro 1.000.000 e per euro 5.000.000 (articolo 4); l'assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è comprensiva dell'importo di euro 10.000.000 quale contributo straordinario per la gestione della risorse connesse al programma nazionale di ricerche in Antartide, affidate all'omonimo consorzio (articolo 5); l'assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS – è comprensiva dell'importo di euro 2.000.000 quale contributo straordinario per la manutenzione della nave oceanografica Explora (articolo 6) – la relazione illustrativa sottolinea la particolare valenza dell'attività della nave presso le isole Svalbard, nell'Anno Polare internazionale -; l'assegnazione a favore della Stazione zoologica « Anton Dohrn » è dell'importo comprensiva di 1.000.000 quale contributo straordinario per la partecipazione dell'ente al Consorzio Biogem (articolo 7) - la relazione governativa precisa - come già lo scorso anno -che lo scopo è quello di sostenere il processo di integrazione sul territorio tra l'unico ente di ricerca a carattere nazionale presente nel Mezzogiorno e i consorzi pubblici-privati di ricerca che operano sul territorio nell'ambito del settore disciplinare di competenza; l'assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è comprensiva di euro 1.000.000 quale contributo straordinario per le attività connesse all'Anno internazionale dell'Astronomia (articolo 8).

Aggiunge che l'articolo 9 detta disposizioni relative ai bilanci di previsione degli enti, stabilendo che per il 2009 e 2010 questi ultimi considerino come riferimento il 98 per cento dello stanziamento dell'anno in corso, con esclusione dei contributi per gli interventi previsti nelle lettere *c*) e *d*)

dell'articolo 3 (progetti ITER e BROADER APPROACH e partecipazioni internazionali), nonché dei contributi straordinari di cui agli articoli da 4 a 8. Ai sensi dell'articolo 10, le disposizioni dell'articolo 9 non si applicano alla Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo. Per completezza di ricostruzione ricorda che, per il 2008, sono disponibili anche 30 milioni di euro per le assunzioni negli enti di ricerca, che risultano allocati sul capitolo 1714, relativo al Fondo occorrente per le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Riterrebbe inoltre opportuno procedere nella giornata di domani ad un'audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale della montagna, per capire le motivazioni dei continui rinvii relativamente alla definizione della situazione dell'ente in questione. Sottolinea infatti che esiste un gruppo parlamentare che difende la montagna e che tale gruppo ha fortemente lamentato che c'è un ritardo nella risoluzione della situazione dell'Istituto nazionale della montagna, rilevando che occorre urgentemente attribuire le risorse necessarie all'ente in questione.

Manuela DI CENTA (PdL) ringrazia il collega Barbieri, in quanto la mancata soluzione della situazione dell'Istituto nazionale della montagna è una questione molto grave atteso che tale Istituto ha competenze fondamentali a livello scientifico e per adempiere a convenzioni internazionali. Ricorda inoltre che l'importanza dell'Istituto è testimoniata anche dal fatto che il 54 per cento del territorio italiano è costituito da montagne.

Valentina APREA, presidente, concordando con la richiesta del collega Barbieri, propone che si proceda nella giornata di domani allo svolgimento dell'audizione in questione.

La Commissione concorda.

Giovanni Battista BACHELET (PD) riterrebbe opportuno procedere altresì al-

l'audizione informale di rappresentanti del Sincrotrone europeo di Grenoble, al quale sono state sottratte una quantità rilevante di risorse.

Sui lavori della Commissione.

Rosa DE PASQUALE (PD) ricorda che vi è stata nei giorni scorsi una manifestazione a Firenze, nell'ambito della quale si è stigmatizzato il taglio ai fondi del FUS. Sottolinea che la cultura è molto importante per il Paese e che l'economia non può prevaricare le esigenze della cultura.

Il ministro Sandro BONDI rileva che il Ministero è impegnato in questi giorni nel tentativo di reperire nuove risorse per il FUS. Sottolinea che, come ha preannunciato alla stampa in mattinata, ha rilevato che già è stato ridotto il debito della gestione relativa a Cinecittà e che si arriverà ad azzerarlo entro fine anno. Sottolinea quindi che è fondamentale in questo momento di crisi economica risparmiare quanto più possibile, anche se non nasconde l'importanza di investire risorse in un settore importante come quello della cultura.

Valentina APREA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il ministro per i beni e le attività culturali, Sandro Bondi.

La seduta comincia alle 15.30.

5-00414 Di Cagno Abbrescia: Ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

Il ministro Sandro BONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Simeone Di Cagno ABBRESCIA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando peraltro che la questione dell'esproprio non è stata trattata e che non sussistevano in ogni caso i presupposti per l'esproprio. Esprime la propria soddisfazione per lo sviluppo della vicenda, auspicando che siano risolti definitivamente tutti i problemi giuridici e amministrativi e che quindi vi sia la possibilità per i fruitori di accedere al teatro in condizioni di sicurezza.

Valentina APREA, presidente, auspica quindi una conclusione rapida della vicenda relativa al teatro Petruzzelli. Ricorda che già da molto tempo si aspettava la risoluzione della vicenda e che le notizie fornite dal ministro rassicurano in tal senso.

5-00475 De Biasi: Tagli di risorse e riparto di competenze sui beni culturali.

Rosa DE PASQUALE (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il ministro Sandro BONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, rilevando che passare in un anno dallo 0,4 allo 0,3 per cento per gli investimenti nella cultura è un punto d'allarme. Ringrazia il ministro per avere chiarito i dubbi che erano sorti sulle fondazioni bancarie, auspicando quindi che sia sempre un rapporto disteso tra maggioranza e opposizione. Auspica inoltre che nel percorso dell'attuazione del federalismo fiscale sia fornita costantemente elementi di informazione ai membri della Commissione, in particolare per quel che riguarda la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni per quel che riguarda la tutela dei beni culturali.

Valentina APREA, presidente, ringraziando il ministro per la sua presenza, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

Sulla missione svolta il 7 novembre 2008 a Casal di Principe (Caserta).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- 1. Una delegazione della VII Commissione cultura, guidata dal presidente Valentina Aprea e formata dai deputati Frassinetti e Nicolais, vicepresidenti della Commissione, Goisis e De Torre, deputati segretari, nonché dai deputati Granata (PdL), Picierno (PD), Rivolta (LNP), Ciocchetti (UdC) e Zazzera (IdV), ha svolto una missione a Casal di Principe, in provincia di Caserta, venerdì 7 novembre 2008, per rappresentare la vicinanza della Commissione cultura della Camera dei deputati alle istituzioni competenti e alle realtà scolastiche locali, a seguito delle gravi intimidazioni subite dallo scrittore Roberto Saviano, attraverso lo svolgimento di una serie di incontri sui temi dell'educazione alla cittadinanza ed alla legalità. Alla missione hanno partecipato anche i deputati Eugenio Mazzarella e Giovanna Petrenga, nonché il senatore Gennaro Coronella, parlamentari eletti nel territorio.
- 2. La delegazione della Commissione, accolta all'arrivo alla stazione ferroviaria di Aversa, dal prefetto di Caserta, Ezio Monaco, dal Questore di Caserta, Carmelo Casabona, nonché da altri funzionari della Prefettura, si è trasferita a Casal di Principe dove ha svolto un incontro con il Sindaco della città, Cristiano Cipriano, e con rappresentanti del Consiglio comunale, presso la Sala del Consiglio della Casa comunale.

Nel corso dell'incontro, il sindaco Cipriano ha rivolto il benvenuto ai componenti della Commissione intervenuti, rilevando l'importanza della loro presenza volta a sostenere i cittadini nella lotta allo stereotipo del « casalese camorrista », divulgato dai *media*. Dopo aver sottolineato l'onestà e l'impegno nel lavoro della mag-

gior parte degli abitanti di Casal di Principe, il sindaco ha espresso quindi l'auspicio di una reale attenzione delle istituzioni verso il territorio di Casal di Principe e la costruzione della comunità su basi etiche solide, rispettose della dignità e del valore della persona umana. Ha ricordato quindi che l'amministrazione comunale di Casale si è adoperata largamente nel corso del 2008 a favore della scuola, attraverso la messa in opera di cantieri di ristrutturazione e di vari progetti di edilizia scolastica e implementazione della sicurezza delle scuole. Ha rivolto peraltro un appello, in qualità di primo cittadino, ai rappresentanti della Commissione cultura della Camera per creare nel territorio di Casal di Principe nuove scuole, in particolare di formazione artigianale e industriale, per formare manodopera specializzata e un artigianato di valore, componenti tipiche della tradizione culturale locale, in grado di offrire ai giovani locali opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

È quindi intervenuta la presidente Aprea, che dopo aver illustrato le competenze e le principali attività in corso di svolgimento da parte della Commissione, ha ribadito il significato della presenza della delegazione della VII Commissione in quel territorio: una testimonianza concreta della vicinanza delle istituzioni democraticamente elette ai cittadini locali nella lotta alle associazioni criminali organizzate. La presidente Aprea ha quindi sottolineato la volontà del Governo di scommettere sui giovani, evidenziando l'importanza di investire sulla risorsa che essi offrono quali leve del futuro e su di un territorio, come quello ospitante, così

ricco di storia e di valori, puntando proprio sul recupero della tradizione. Ha auspicato infatti che sia possibile instaurare una civile convivenza che consenta il ripristino di una condizione di normalità sul territorio e contribuisca al suo sviluppo. Il vicepresidente della Commissione Nicolais ha, d'altra parte, sottolineato la rilevanza della presenza della Commissione a Casale di Principe, come occasione di normalità, rivolta soprattutto a rispondere alle esigenze dei giovani casalesi. Anche la vicepresidente Frassinetti ha sottolineato il valore fortemente simbolico della visita svolta dalla Commissione, quale momento fondamentale nella lotta delle istituzione alla criminalità organizzata, riconoscendo ancora una volta che la presenza dello Stato è imprescindibile per sconfiggere la camorra, ma lo è ancora di più la battaglia culturale volta a cambiare la mentalità diffusa e ad affermare la libertà. Nel corso della riunione, la deputata Picierno, ribadita l'importanza della visita della Commissione a Casale, ha inteso sottolinearne la finalità di dimostrare agli abitanti del luogo che non sono soli e che la loro battaglia è condivisa e sostenuta dalle istituzioni, pur rimarcando la necessità di un maggior impegno dello Stato a vincere la battaglia contro la criminalità.

Sono quindi intervenuti alcuni rappresentanti comunali, tra cui il consigliere comunale Sebastiano Ferraro, che ha chiesto alla Commissione un impegno concreto in tale direzione, una volta rientrata a Roma, nella convinzione che alle parole debbano seguire i fatti, e l'avvocato Giuseppe Sgalia, che ha sottolineato che la scuola ha prima di tutto il compito di formare la coscienza del rispetto di se stessi e degli altri.

La deputata Goisis ha quindi rilevato che la legalità si sposa con la libertà, sottolineando peraltro come la libertà non possa essere considerata un dono, bensì una conquista. Ha osservato infatti che è necessario pertanto sconfiggere la dilagante mancanza di legalità che si registra nell'area casalese puntando proprio sullo smantellamento del senso di contrapposi-

zione tra uomo e uomo e sul cambiamento di una mentalità profondamente radicata nelle coscienze. Il deputato Ciocchetti ha d'altra parte rilevato come la presenza della Commissione cultura abbia lanciato il messaggio preciso di voler guardare al futuro, attraverso opere di riscatto e recupero urbano, recupero dell'educazione civica del senso di responsabilità e la creazione di nuove opportunità di lavoro. Il deputato Mazzarella ha osservato quindi che per costruire un edificio bisogna partire dalle fondamenta, ritenendo pertanto necessario investire in modo speciale sulle scuole del sud e dare sostegno adeguato alle parrocchie per il ruolo che svolgono sul territorio delle comunità, mentre la deputata Rivolta ha invitato gli abitanti locali al recupero della loro piena dignità come popolo, nella convinzione che la libertà non si costruisce solo dall'alto, con l'opera degli amministratori e quella degli insegnanti. Anche la deputata De Torre ha rivolto un ringraziamento particolare a tutti i presenti, ringraziando gli amministratori locali per il lavoro svolto e ricordando l'importanza di vivere nella legalità.

È quindi intervenuto monsignor Carlo Aversano, parroco della Chiesa di San Salvatore, per ribadire l'impegno della Chiesa nel territorio, sottolineando la necessità di chiamare le cose con il loro nome senza avere paura di usare la parola « camorra ». In qualità di parroco della comunità da oltre trenta anni, ha precisato che si tratta di un principio che ricorda nelle omelie come per la strada, per diffondere la consapevolezza che insieme, uniti, si può vincere la camorra. Ha rilevato pertanto che è necessario imparare ad estendere il bene, perché solo in tal modo sarà possibile diventare davvero un popolo e sconfiggere il fenomeno malavitoso.

Dopo un intervento di saluto ai rappresentanti della Commissione cultura della Camera da parte del senatore Coronella, in rappresentanza dei parlamentari eletti nel territorio, la presidente Aprea ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento agli intervenuti, offrendo la piena disponibilità della Commissione a farsi interprete nelle sedi istituzionali delle esigenze emerse, a conferma della particolare vicinanza espressa con la visita effettuata.

3. La delegazione si è, quindi, recata presso l'Istituto tecnico commerciale « G. Carli » di Casal di Principe, dove è stata accolta dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, Alberto Bottino, dal direttore dell'Ufficio scolastico provinciale, Vincenzo Di Matteo, e dal dirigente scolastico dell'Istituto « G. Carli », Salvatore Natale. Il dirigente scolastico Natale, introducendo l'incontro, ha rivolto un saluto ai componenti della Commissione in visita presso la scuola, osservando in particolare che cultura, informazione e promozione della legalità sono gli strumenti necessari per far crescere il territorio.

La presidente Aprea ha salutato agli alunni e ai docenti presenti, ricordando in particolare ai ragazzi la necessità di reprimere ogni forma di illegalità, combattendo i soprusi e vivendo le leggi non come limiti, ma come opportunità. Ha sottolineato che la scuola è luogo privilegiato per vivere esperienze concrete di cittadinanza e spazio prezioso per stringere legami: un presidio di legalità e di giustizia, una grande palestra in cui confrontarsi con gli altri, imparare il rispetto delle persone, dell'ambiente, delle regole. La presidente della Commissione cultura ha ricordato in particolare che è a scuola che si comprende che diritti e doveri sono facce della stessa medaglia: è un diritto la legalità, la partecipazione ai processi decisionali, la trasparenza dell'attività pubblica; è un dovere, invece, partecipare alla costruzione di una convivenza pacifica, formarsi un'intelligenza critica, esercitare i propri diritti individuali e sociali, aprirsi all'intera comunità umana. In questo senso, ha ricordato che « questo Paese non si salverà se non nascerà una nuova stagione dei doveri », citando una considerazione di Aldo Moro.

Ha ricordato poi, proprio in merito all'Istituto Carli, che l'istituto nell'ambito del Programma operativo nazionale « Competenze per lo sviluppo », è stato autorizzato dal Ministero della Pubblica istruzione ad attuare un piano integrato per la realizzazione di laboratori di educazione alla legalità, per il quale è stata stanziata la somma complessiva di euro 93.415,68, per migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti, nonché i livelli di conoscenza e competenza dei giovani, attraverso tirocini, stage e alternanza scuola-lavoro. Ha sottolineato inoltre che, nell'ambito del Programma operativo nazionale «Ambienti per l'apprendimento », l'Istituto è stato autorizzato dal Ministero della Pubblica istruzione ad attuare, per l'anno 2007/2008, il piano integrato che prevede l'attuazione del progetto «Laboratorio multimediale pluridisciplinare », finalizzato a promuovere e sviluppare la società dell'informazione e della conoscenza nel sistema scolastico, per il quale è stata stanziata la somma complessiva di euro 20.000,00. Ha chiesto quindi ai docenti e agli studenti a che punto fossero le opere autorizzate. Al riguardo il professore Natale ha precisato che i progetti indicati non erano ancora attuati per difficoltà tecniche. La presidente Aprea ha peraltro ribadito l'esigenza che i fondi tanto arduamente stanziati non rimangano inutilizzati, per aspetti procedurali che sono in ogni caso sempre superabili.

Alcuni docenti e studenti, incontrati nel corso della visita, hanno quindi preso la parola, rivolgendo domande ai deputati e dando luogo ad un ampio dibattito. È emerso, in generale, l'auspicio che non si faccia di un film o di un libro la realtà di un paese onesto che non corrisponde spesso alla dimensione quotidiana di vita. La studentessa Teresa ha ricordato la necessità che l'università pubblica sia accessibile a tutti e non ad una ristretta cerchia di privilegiati; Angela ha sottolineato invece che è falsa, quando non addirittura razzista, l'opinione secondo cui gli alunni del sud sono meno preparati dei loro coetanei del nord. Ilaria e Susi si sono soffermate invece su alcuni aspetti della riforma della scuola proposta dal ministro Gelmini, chiedendo chiarimenti alla delegazione della Commissione.

La professoressa Angela Testa, docente dell'Istituto, ha invece rimarcato l'importanza del diritto allo studio e la necessità di coinvolgere e motivare gli studenti, investendo sulla loro formazione. Il direttore scolastico regionale Bottino ha osservato che, allo stato attuale, il tempo pieno a Casal di Principe e in provincia di Caserta è solo al 4 per cento, in quanto non vi sono edifici idonei a praticarlo. Ha peraltro aggiunto che i docenti e gli studenti del sud, benché talora penalizzati dalla mancanza di strutture adeguate, non sono meno valorosi di quelli del nord.

Il vicepresidente Nicolais è intervenuto per ribadire che la delegazione della Commissione cultura, in visita a Casal di Principe, rappresenta la ferma volontà di promuovere quel cambiamento, che da tante parti si attende, anche attraverso il contatto diretto e il dialogo con i cittadini. Ha ricordato quindi che per le Regioni in ritardo di sviluppo, come la Campania, esistono fondi da utilizzare in modo strategico rispetto agli obiettivi di progettazione e sviluppo del territorio, indispensabili per favorirne il rilancio. Ha poi ricordato che non è pensabile fare differenze tra studenti di provenienza geografica diversa, tanto più che molti dei « cervelli in fuga » dal Paese provengono proprio dal sud, a dimostrazione della validità della loro formazione. Ha rilevato, in proposito, che la scuola ha lo scopo precipuo di fornire modelli culturali trasparenti, osservando peraltro che una vera riforma del settore è auspicabile a patto che sia largamente condivisa, poiché solo in tal modo sarà possibile attuare un reale e significativo cambiamento di mentalità.

Sono quindi intervenuti il deputato Granata il quale, dopo aver rivolto un saluto agli alunni presenti, ha osservato che, attraverso la consapevolezza culturale e l'educazione alla dignità, è possibile spazzare via la camorra, ritenendo che la politica può e deve essere di esempio in tal senso, a partire dal rifiuto dei voti della malavita, con un'amministrazione trasparente volta a costruire condizioni di vera cittadinanza. Ha infine rivolto un invito ai cittadini e agli amministratori di Casal di Principe, affinché comprendano che il vero problema da risolvere è costituito

dalla camorra e non dalla presunta falsa immagine fornita da Roberto Saviano di quei luoghi, di cui ci si lamenta. Anche la deputata Picierno ha ricordato ai ragazzi che la camorra li illude con la promessa di poter disporre di beni materiali come abiti griffati e, invece, fa trovare loro solo morte e solitudine. Ha ricordato, al riguardo, che dove c'è camorra non c'è sviluppo, perché la criminalità succhia al territorio ogni risorsa, facendo un vero e proprio appello a ribellarsi a questo stato di cose, senza avere paura.

È quindi intervenuto il deputato Zazzera, sottolineando che lo Stato e la scuola possono sconfiggere la cultura dell'illegalità, che è simile ad un male che si propaga come una metastasi. Ha rilevato, infatti, che alla scuola spetta il delicato compito di investire risorse nella promozione della cultura della legalità, diffondendo i principi democratici che improntano la Costituzione. Ha, altresì, osservato che la politica deve assumersi l'impegno di respingere ogni tentativo di infiltrazione nelle istituzioni, additando i responsabili degli stessi come indegni di farne parte. Nel corso dell'incontro, gli studenti hanno lamentato, anche con argomentazioni vibrate e intense, l'esigenza di non essere lasciati soli una volta terminata la missione, auspicando una attenzione continua sia sul versante della legalità che della creazione di occasioni di studio e lavoro nell'area di Casale. In particolare, le studentesse Stefania e Teresa hanno affermato di essere convinte che la scuola e lo studio siano il modo migliore per combattere l'illegalità, ma che non è semplice restare in quei luoghi e credere davvero in un cambiamento. Al riguardo la deputata Goisis ha invitato i ragazzi a non ritenere la libertà un dono, ma a considerarla una conquista, e a non abbandonarsi ad un senso di rassegnazione e di passività. Ha rilevato, infatti, che la richiesta di intervento che i giovani rivolgono allo Stato deve essere accompagnata dalla volontà e dalla capacità di cominciare a risolvere il problema da solo; in Veneto, per esempio, si è riusciti a passare, da uno dei territori più poveri d'Italia, una delle regioni trainanti del Nord-est, proprio grazie al lavoro e all'impegno dei suoi abitanti.

Il deputato Ciocchetti si è quindi duramente espresso sulla mancanza dello Stato nella zona di Casal di Principe, osservando peraltro che il solo strumento repressivo non può bastare a colmare il vuoto di opportunità, di sviluppo e di riqualificazione urbana. Ha infatti rilevato che bisogna ripartire dalla scuola, fornendo esempi positivi e avviando, così, un vero progetto di investimento culturale e strutturale.

4. La presidente Aprea, al termine dell'incontro, ha ringraziato quindi tutti i partecipanti, invitando gli alunni a visitare la sede della Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio, partecipando alle iniziative formative previste per le scuole, già a partire dal prossimo anno. Dopo un con-

fronto con alcuni giornalisti presenti all'incontro, si è quindi svolta, presso la sede dello stesso Istituto tecnico commerciale «G. Carli», una colazione a base di prodotti tipici del territorio, offerta dal Comune di Casal di Principe e organizzata dai giovani dell'associazione di volontariato Nuova cucina organizzata (NCO). Nel corso della colazione è stato ricordato che la funzione della Associazione è quello di rappresentare una risposta concreta alla richiesta di lavoro, occupazione e inserimento di molti giovani, anche disabili, strappandoli così alla delinquenza organizzata. Anche il nome dell'associazione ha inteso infatti superare quello più tristemente noto di Nuova camorra organizzata, l'associazione criminale di Raffaele Cutolo, per dare il senso di un cambiamento possibile partendo da presupposti negativi.

5-00414 Di Cagno Abbrescia: Ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle richieste formulate degli Onorevoli interroganti concernenti i lavori di ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari, occorre ripercorrere, brevemente, i passaggi più importanti riguardanti lo sviluppo della complessa vicenda, a prescindere dalla bocciatura del provvedimento di sproprio da parte della Corte Costituzionale.

Il Commissario delegato per i lavori di restauro e recupero funzionale del Teatro, nominato con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, ha provveduto ad indire e svolgere un'apposita procedura di gara comunitaria sulla base di un progetto esecutivo già redatto dalla Soprintendenza e ulteriormente affinato successivamente, ed ha aggiudicato l'appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese.

Con le disponibilità assicurate dallo Stato, il Commissario straordinario, che ovviamente potrà considerare concluso il proprio mandato solo al momento del collaudo definitivo della struttura, ha potuto realizzare il progetto a suo tempo predisposto anche se la particolare natura delle opere, la loro complessità, il tempo trascorso tra la progettazione preliminare del 1998 e quella definitiva del 2007 e le nuove norme antisismiche, hanno determinato la necessità di incrementare le risorse precedentemente poste a sua disposizione, per circa 13 milioni di euro, alle quali faranno fronte in modo sostanzialmente paritario sia il Ministero che la Regione Puglia.

Per quanto concerne la questione della definitiva riapertura del Teatro, anche alla luce delle recenti polemiche ampiamente riportate dalla stampa, specie quella locale, ritengo doveroso rappresentare che, per raggiungere quanto prima l'obiettivo, sulla base di un chiaro e legittimo iter tecnico, giuridico ed amministrativo, il 27 novembre 2008 ho tenuto una riunione tecnico-operativa cui hanno partecipato il Prefetto di Bari, il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, il commissario delegato ed il direttore dei lavori del Teatro, ai quali sono stati richiesti tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie e propedeutiche alla riapertura.

Al termine dell'incontro è stato definito un crono-programma delle attività, da cui emergono tempi certi per l'apertura del teatro.

Peraltro, alcuni degli adempimenti tecnici obbligatori – come ad esempio il collaudo tecnico amministrativo – sulla base dell'attuale avanzamento dei lavori, potranno essere svolti prima delle scadenze contrattuali previste (fissate entro il giugno del 2009) ma comunque non prima del 28 febbraio 2009.

Comunico infine che in data 9 dicembre 2008 ci sarà la prima riunione del tavolo tecnico che ho istituito con la famiglia Messeni Nemagna, proprietaria del Teatro e gli Enti Territoriali, soci fondatori della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli, nonché sottoscrittori del protocollo d'intesa del 22 novembre 2002. In tale incontro verranno affrontate le deli-

cate questioni giuridiche ancora insolute, che spero possano trovare conclusione entro la data di apertura del Teatro.

All'esito della riunione ed alla luce dei zelli che, a parere del Govertempi previsti dal cronoprogramma, si verificarsi già dal marzo 2009.

potranno avere, verosimilmente, indicazioni certe circa la data in cui potrà avvenire la riapertura del Teatro Petruzzelli che, a parere del Governo, potrà verificarsi già dal marzo 2009

5-00475 De Biasi: Tagli di risorse e riparto di competenze sui beni culturali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle richieste formulate dagli On.li interroganti sulle misure normative riguardanti l'Ente Roma Capitale contenute nel disegno di legge sul federalismo fiscale, nel richiamare quanto già esposto a questa Commissione nella seduta del 25 novembre 2008 in risposta ad analoga interrogazione presentata dall'On.le Giulietti, desidero ribadire che:

nessuna disposizione prevede il trasferimento al Comune di Roma delle funzioni statali di tutela del patrimonio culturale;

la posizione del Ministro per i beni e le attività culturali è al riguardo di ferma contrarietà ad una siffatta ipotesi devolutiva, sia per ragioni di incostituzionalità, sia per ragioni sostanziali, consistenti nella necessità di mantenere le funzioni di tutela a un livello di governo, quello statale, adeguato per strutture ed esperienza storica degli uffici (soprintendenze) e differenziato rispetto ad altre e potenzialmente confliggenti funzioni, quali quelle facenti capo all'ente locale (ancorché dotato di speciale rilievo e autonomia, quale la città di Roma capitale);

il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Governo restano del tutto favorevoli a valutare ipotesi di intese e accordi con gli enti territoriali, ivi incluso, ovviamente, il Comune di Roma, volti a dare efficienza ed efficacia allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in un'ottica di leale coo-

perazione e nel quadro della generale previsione dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Per quanto concerne le preoccupazioni espresse dagli On.li interroganti circa la riduzione degli stanziamenti assegnati alla cultura, si assicura che questo Governo si impegnerà a mantenere ad un livello adeguato le risorse necessarie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, pur dovendosi confrontare, necessariamente e responsabilmente, con le condizioni del bilancio generale dello Stato e dell'economia mondiale nei prossimi anni.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, dal suo canto, porrà la massima attenzione affinché, nell'utilizzo delle risorse, i comportamenti delle strutture operative siano improntati alla necessaria efficienza, efficacia ed economicità, perseguendo obiettivi diretti a garantire, prima di tutto, il sostegno alla cultura e la tutela del patrimonio. Ciò anche attraverso l'intensificazione della necessaria cooperazione fra tutti i soggetti pubblici e privati, finalizzata all'individuazione delle migliori strategie per il rilancio del sistema dei beni e delle attività culturali.

Da questo punto di vista due fatti positivi possono alleviare una situazione non facile: la firma del protocollo d'intesa con le fondazioni bancarie e l'approvazione del decreto che contiene, per quanto riguarda il fondo delle infrastrutture, un chiaro riferimento alla rete museale e delle aree archeologiche.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	123
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	125
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui temi relativi alle modalità di regolamentazione delle tariffe autostradali ed ai meccanismi del loro periodico adeguamento (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	126
COMITATO DEI NOVE:	
DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813-A Governo	126
COMITATO DEI NOVE:	
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875-A Governo	126
ERRATA CORRIGE	127

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Mauro PILI (PdL), relatore, rileva che l'Istituto forestale europeo (EFI) è stato

creato nel 1993 allo scopo di fornire informazioni e ricerche in campo delle scienze forestali a livello europeo. Nell'ambito di una strategia volta a sviluppare il suo contributo, l'Istituto è stato trasformato in organizzazione internazionale attraverso la stipula della Convenzione di Joensuu (Finlandia) del 2003 che, all'articolo 12, conferisce all'EFI personalità giuridica nazionale e internazionale. La Convenzione è stata adottata il 28 agosto 2003 dalla Conferenza convocata ad hoc ed aperta alla firma degli Stati europei e delle organizzazioni europee di integrazione economica. La Convenzione è entrata in vigore il 4 settembre 2005 ed è stata ratificata finora da diciassette Stati. L'Istituto svolge ricerche a livello paneuropeo

sulla politica forestale, inclusi gli aspetti ambientali, ecologici, il benessere delle foreste, i prodotti e i servizi da esse provenienti, nonché la domanda e la produzione di legname e di altri prodotti boschivi. Il lavoro dell'Istituto contribuisce, quindi, alla promozione della conservazione e della gestione sostenibile delle foreste in Europa. L'Italia ha coordinato alcuni progetti di ricerca dell'Istituto forestale europeo. Fra di essi, i due che risultano in corso, sono condotti dalla Fondazione Eni Enrico Mattei e dall'Università del Molise.

La Convenzione consta di un Preambolo e di 19 articoli. L'articolo 1 istituisce l'EFI e ne stabilisce la sede a Joensuu, in Finlandia, mentre l'articolo 2 ne definisce le finalità e le funzioni. L'articolo 4 stabilisce che le Parti contraenti sono Membri dell'Istituto. Sono però previste altre due categorie di appartenenza: i Membri Associati – Istituti di ricerca, strutture didattiche, organizzazioni non governative, autorità forestali, ecc. - ed i Membri Affiliati – similari istituzioni appartenenti a Stati non europei. Gli articoli da 5 a 9 riguardano gli Organi della Convenzione. Il Consiglio, composto dai rappresentanti dei Membri, stabilisce le politiche riguardanti il lavoro dell'Istituto ed è responsabile delle decisioni su questioni generali di natura tecnica, finanziaria e amministrativa. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria ogni tre anni: la presidenza per il periodo che va da metà 2008 a metà 2011 spetta alla Spagna. La Conferenza riunisce, invece, tutti i Membri Associati. Alla Conferenza spetta, tra l'altro, la nomina del Comitato direttivo, la determinazione delle quote per i Membri associati e affiliati, l'approvazione dei rendiconti e del piano di lavoro per l'anno successivo. Il Comitato Direttivo è l'organo responsabile della decisione e del controllo del quadro complessivo di lavoro e della strategia dell'Istituto. Ha competenze in materia di accettazione ed espulsione degli Associati e degli Affiliati e, sotto l'egida del Consiglio, adotta i regolamenti interni necessari. Il Segretariato è composto dal personale dell'Istituto, facente capo ad un Direttore. Quanto al finanziamento dell'Istituto, esso avviene grazie alle quote versate dai Membri associati e affiliati, oltre che da donazioni e contributi volontari. Il bilancio è approvato dal Comitato direttivo su proposta de Direttore. Come accennato, l'Istituto ha personalità giuridica a livello nazionale ed internazionale e la sua sede gode di privilegi ed immunità in base ad uno specifico accordo stipulato con il governo di Finlandia. Le eventuali controversie saranno risolte in via amichevole dalla trattativa o dagli uffici del Comitato Direttivo; in caso di fallimento è previsto il ricorso alla Corte Permanente arbitrale. La Convenzione ha durata illimitata ma cesserà di esistere qualora, successivamente alla sua entrata in vigore, le Parti contraenti dovessero risultare ridotte fino ad un numero inferiore ad otto.

Il disegno di legge in esame si compone di 3 articoli recanti, nell'ordine, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione sull'Istituto Forestale Europeo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge. L'attuazione del provvedimento non comporta oneri per il bilancio dello Stato in quanto, come si desume dall'articolo 10 della Convenzione, non sono previsti contributi obbligatori a carico degli Stati Membri. Alle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Comitato direttivo e della Conferenza, si farà fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio per missioni all'estero del Ministero delle politiche e forestali - Corpo forestale dello Stato, salvo che non si pongano tali spese a carico degli istituti che partecipano alle riunioni in qualità di Membri associati. Sottolinea, quindi, l'importanza che la ratifica della Convenzione riveste per l'Italia, anche in vista del potenziale inserimento di docenti e ricercatori universitari italiani negli organismi dell'Istituto.

Per tali ragioni, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), relatore, rileva che l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea ed il Tagikistan si inscrive nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di sostituire l'Accordo di partenariato tra la CEE e l'URSS del 1989.

L'Accordo di partenariato e cooperazione concluso a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la ex Repubblica sovietica del Tagikistan, dall'altro si tratta dell'ultimo degli Accordi di partenariato stipulati dall'Unione europea con gli Stati appartenenti alla CSI (Comunità di Stati indipendenti) -, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. Per quanto riguarda la Comunità europea, la procedura sulla conclusione dei trattati internazionali è disciplinata dall'articolo 300 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che prevede le competenze delle diverse istituzioni.

Considerati i tempi per le numerose procedure di ratifica necessarie per il perfezionamento degli Accordi misti, è prassi che la Comunità europea concluda contestualmente i cosiddetti accordi interlocutori (o interinali), che contengono le disposizioni commerciali e dai quali vengono scorporate le parti politiche che comportano le ratifiche da parte dei singoli Stati membri nonché il parere conforme del Parlamento europeo. Per quanto concerne il Tagikistan, tale Accordo è stato

concluso a Lussemburgo contestualmente all'Accordo principale, ed è entrato in vigore il 1º maggio 2005.

L'Accordo di partenariato CE-Tagikistan mira a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. Esso, come chiarisce il preambolo, rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato e ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.

L'Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in undici titoli, quattro Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale.

L'articolo 1 dell'Accordo identifica gli obiettivi del partenariato nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonché gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale. Gli articoli 2 e 3 (Titolo I) contengono un forte richiamo al rispetto dei principi definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella carta di Parigi per una nuova Europa.

L'Accordo si articola poi in diversi titoli, nei quali sono disciplinati i diversi aspetti della cooperazione. In particolare, il Titolo II regola la istituzionalizzazione del dialogo politico tra le Comunità europee e il Tagikistan; i Titoli III e IV regolano gli scambi commerciali e gli investimenti; il Titolo V regola la cooperazione legislativa, con il riconoscimento dell'importanza del ravvicinamento della legislazione tagika a quella comunitaria, in molteplici campi; il Titolo VI regola la cooperazione socioeconomica, con una attenzione, fra l'altro, al conseguimento di più elevati livelli di compatibilità ambientale delle attività produttive e dei servizi; i Titoli VII, VIII, IX, e X regolano, rispettivamente, la cooperazione per la democrazia e il rispetto dei diritti umani, la cooperazione per la prevenzione di attività illegali e dell'immigrazione clandestina, la cooperazione nel campo culturale e la cooperazione finanziaria. Infine, il Titolo XI reca alcune disposizioni istituzionali, generali e finali.

Rileva, quindi, che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione CE-Tagikistan; l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 12.500 euro annui a decorrere dal 2008; l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, tenuto conto dell'esigenza generale che l'Italia intensifichi i rapporti politici ed economici con i paesi dell'Asia centrale, sorti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di favorire la loro transizione verso la democrazia, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI

Mercoledì 3 dicembre 2008 — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui temi relativi alle modalità di regolamentazione delle tariffe autostradali ed ai meccanismi del loro periodico adeguamento.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Antonio CATRICALÀ, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Raffaella MARIANI (PD), Tommaso FOTI (PdL), Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), Mauro LIBÈ (UdC) e Guido DUSSIN (LNP).

Antonio CATRICALÀ, presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fornisce ulteriori precisazioni in ordine alle questioni poste dai deputati intervenuti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 dicembre 2008.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
C. 1813-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 15.20 e dalle 19.50 alle 20.05.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 dicembre 2008.

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1875-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 20.05 alle 20.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 102 del 2 dicembre 2008, a pagina 10:

nel *Sommario* e alla quarta riga le parole: « di Nomisma Energia, di rappresentanti dell'ENEA, di rappresentanti della

Stazione sperimentale per i combustibili, di rappresentanti del CNR, di rappresentanti dell'ISPRA e di rappresentanti italiani dell'IPCC » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « di rappresentanti del CNR »;

alla nona riga le parole: « Le audizioni informali si sono svolte » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « L'audizione informale si è svolta ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione di Tirrenia spa. Atto n. 50. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)	128
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	130
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Meridiana spa sulla situazione del gruppo	128
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla situazione di Meridiana spa	129
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione di Tirrenia spa. Atto n. 50. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)	129
AVVERTENZA	129

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 dicembre 2008. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione di Tirrenia spa.

Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)

Settimo NIZZI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con condizione e osservazione (vedi allegato).

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO, esprime il proprio assenso sulla proposta di parere del relatore. Mario VALDUCCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una successiva seduta, appositamente prevista, nella quale la Commissione procederà alla votazione della proposta di parere.

La seduta termina alle 9.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 dicembre 2008.

Audizione di rappresentanti di Meridiana spa sulla situazione del gruppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla situazione di Meridiana spa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione di Tirrenia spa.

Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizione e osservazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI COMUNITARI

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (COM(2008)388).

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE del Consiglio (COM(2008)390).

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione di Tirrenia spa. (Atto n. 50).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

« La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A.;

considerato che:

risulta opportuno, in conformità con quanto previsto dalla risoluzione 8-00011 Valducci, approvata unanimemente dalla IX Commissione della Camera dei deputati nella seduta di mercoledì 19 novembre 2008, procedere sollecitamente alla privatizzazione della società Tirrenia, in quanto tale privatizzazione rappresenta la condizione fondamentale per pervenire alla liberalizzazione del settore del cabotaggio;

dalla privatizzazione della società Tirrenia può derivare altresì lo stimolo ad un significativo recupero di efficienza nella prestazione dei servizi gestiti dalla società medesima;

come espressamente stabilito dalla citata risoluzione, il processo di privatizzazione dovrà accompagnarsi all'adozione di adeguate misure per assicurare, sia nella fase che precede la privatizzazione sia in quella successiva, il mantenimento dei collegamenti che risultano indispensabili per assicurare la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini residenti nelle isole maggiori e minori;

la citata risoluzione altresì impegna il Governo ad adottare, nell'ambito della privatizzazione, adeguate misure di salvaguardia dei livelli occupazionali e di tutela nei confronti dei dipendenti del gruppo Tirrenia;

nella premessa dello schema di decreto in esame si indica che alla alienazione della partecipazione di Fintecna in Tirrenia di Navigazione S.p.A. si procederà con procedura competitiva mediante trattativa diretta, mentre nel dispositivo si prevede che l'alienazione sia effettuata mediante ricorso a procedura competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in conformità a quanto previsto dall'articolo, 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474:

nell'ordinamento comunitario e in quello nazionale si definisce procedura aperta la procedura nella quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta, mentre la trattativa diretta implica che l'ente pubblico individui di propria scelta gli operatori economici con cui negoziare, configurandosi pertanto come una procedura negoziata;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevede, quali requisiti delle procedure di alienazione delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici, che tali procedure siano trasparenti e non discriminatorie;

risulta pertanto opportuno garantire la coerenza del dispositivo dello schema di decreto con la premessa, nel senso di prevedere, sia nella premessa che nel dispositivo, che l'alienazione abbia luogo mediante ricorso a procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria;

la previsione dell'alienazione della totalità del capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A. potrebbe rendere più agevole la privatizzazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sostituire le parole: "mediante ricorso a procedura competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria,", con le seguenti: "mediante ricorso a procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria," e, conseguentemente, al fine di garantire la coerenza del dispositivo con la premessa, sostituire, al sedicesimo capoverso della premessa, le parole "con procedura competitiva mediante trattativa diretta," con le seguenti: "con procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria,";

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al fine di agevolare la privatizzazione, che la procedura di alienazione abbia per oggetto la totalità del capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A., anziché una quota superiore al 50 per cento».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	132
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	132
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00713 Pelino e Raisi: Cessione del ramo di azienda del Campus Reiss Romoli	135
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	137
5-00714 Lulli e Froner: Decreti attuativi sui certificati verdi	135
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	139
5-00715 Iannaccone: Revoca delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali	136
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	141
5-00716 Reguzzoni e Lanzarin: Situazione di crisi della Siltal Spa	136
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	142
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRIIPPI	136

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. – Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea GIBELLI, presidente, in considerazione degli imminenti impegni del deputato Fava presso la Commissione difesa della Camera, propone, ove non vi siano obiezioni, di passare dapprima all'esame del provvedimento C. 1931, di cui egli è relatore, e successivamente allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione concorda.

Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni FAVA (LNP), relatore, illustra l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea ed il Tagikistan, concluso a Lussemburgo l'11 ottobre 2004, che si colloca nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di sostituire l'Accordo di partenariato tra la CEE e l'URSS del 1989.

Si tratta dell'ultimo degli Accordi di partenariato stipulati dall'Unione europea con gli Stati appartenenti alla CSI (Comunità di Stati indipendenti) e rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti » che contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici e, quindi, anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. L'Accordo di partenariato CE-Tagikistan mira quindi a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. Esso, come chiarisce il preambolo, rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato e ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.

L'Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in undici titoli, quattro Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale. L'articolo 1 dell'Accordo identifica gli obiettivi del partenariato nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonché gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale.

L'Accordo si articola poi nei seguenti titoli, nei quali sono disciplinati i diversi aspetti della cooperazione. Nel Titolo II, è prevista l'istituzionalizzazione del dialogo politico tra le Comunità europee e il Tagikistan, anche attraverso la previsione di riunioni sia ai massimi livelli, sia a livelli burocratici e diplomatici.

Il Titolo III riguarda gli scambi commerciali, poiché una delle finalità dell'Accordo è quella di favorire una maggiore apertura dei rispettivi mercati. A tal fine, le Parti si concedono reciprocamente – con alcune limitate deroghe – il trattamento di nazione più favorita in tutti i settori. Assai rilevante è poi la previsione per la quale l'intero quadro degli scambi commerciali CE-Tagikistan sarà soggetto a revisione successivamente all'ingresso del Paese asiatico nell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Non sono infine escluse clausole di salvaguardia temporanea o misure antidumping a tutela dei rispettivi sistemi economici, in caso di gravi turbative dei mercati. Le Parti si impegnano poi ad abolire le restrizioni alle importazioni di tipo quantitativo, ad eccezione del settore dei trasporti, alcuni prodotti tessili previsti in un distinto Accordo del 1993 tra CE e Tagikistan allo scadere del quale, tuttavia, essi rientreranno nel quadro di apertura economica di cui all'Accordo di partenariato nonché di quelli nucleari, eventualmente disciplinati da apposite intese da raggiungersi tra EURATOM e Tagikistan.

Il Titolo IV disciplina le attività commerciali e gli investimenti. Per i lavoratori di una parte legalmente impiegati nel territorio dell'altra è assicurato un trattamento esente da ogni discriminazione basata sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. Nel settore dei servizi, tenendo conto del progressivo avvicinamento del terziario, in Tagikistan, a schemi di mercato, vi sarà un costante incremento delle reciproche autorizzazioni alla prestazione di servizi nei confronti di società non residenti ove essi vengono effettivamente prestati. Per quanto concerne i pagamenti connessi ad attività economiche contemplate nel presente Accordo, ne viene garantita la piena libertà; è inoltre garantita la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti legittimamente effettuati nella stessa cornice, unitamente al rimpatrio in moneta convertibile dei profitti ottenuti. Il quadro di liberalizzazione finanziaria conosce un'attenuazione solo per il periodo in cui la moneta tagika non sarà ancora pienamente convertibile: il paese asiatico è autorizzato, in tale lasso di tempo, a restrizioni valutarie imposte dal Fondo Monetario Internazionale a fronte di crediti.

Per quanto infine concerne la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, è previsto l'impegno del Tagikistan, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, al raggiungimento di standard analoghi a quelli della Comunità europea, nonché all'adesione alle Convenzioni multilaterali in materia quali elencate nell'allegato IV all'Accordo.

Il Titolo V dell'Accordo riguarda invece la cooperazione legislativa, mentre il Titolo VI concerne quella socio-economica. Quest'ultima, in particolare, mira a favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia, nonché lo sviluppo sostenibile del Paese tramite l'attuazione di riforme economiche e sociali ed una ristrutturazione del sistema economico del Tagikistan.

A questo riguardo è prevista, per contribuire allo sviluppo dell'economia tagika, l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione economica, fra le altre cose, nei campi della commercializzazione di beni e servizi, avendo di mira la prospettiva dell'adesione del Tagikistan alla WTO; dell'industria, con particolare riferimento alla sviluppo delle piccole e medie imprese; in particolare nel settore industriale, al fine di promuovere i contatti commerciali tra i rispettivi operatori economici, incluse le piccole e medie imprese (PMI), si prevede la definizione di un quadro legislativo e la creazione di un'infrastruttura di sostegno, nonché la formazione in materia di commercializzazione, contabilità e controllo della qualità dei prodotti, il miglioramento qualitativo dei prodotti ed il loro adeguamento alle norme internazionali, lo sviluppo di adeguate strutture di produzione e di trasformazione nel settore delle materie prime, la tutela dell'ambiente, la promozione e tutela degli investimenti eventualmente anche mediante la conclusione di accordi per evitare la doppia imposizione; nel settore degli appalti pubblici si prevedono iniziative per favorire la trasparenza ed il rispetto delle regole di concorrenza al fine di favorire l'allineamento con i criteri

seguiti a livello internazionale in materia di metrologia e di migliorare la qualità dei prodotti tagiki.

Particolare attenzione è altresì attribuita ai settori della promozione e protezione degli investimenti e alla connessa lotta contro le doppie imposizioni fiscali; commesse pubbliche; della ricerca scientifica e tecnologica, avendo particolare riguardo agli scambi di ricercatori e tecnici (soprattutto di quelli impegnati in passato nello sviluppo di armi di distruzione di massa); dell'energia, con riferimento soprattutto al conseguimento di più elevati livelli di economicità e compatibilità ambientale; della privatizzazione e ammodernamento delle imprese; dello sviluppo a livello locale e delle attività turistiche; della tutela dei consumatori; della cooperazione nelle materie doganali (oggetto del Protocollo allegato all'Accordo di partenariato).

La cooperazione per la democrazia e il rispetto dei diritti umani è trattata nel Titolo VII. In questo contesto, la UE presterà al Tagikistan la necessaria assistenza per l'elaborazione e l'applicazione delle norme appropriate, anche con il potenziamento del sistema giudiziario e l'affinamento delle tecniche elettorali.

La cooperazione per la prevenzione di attività illegali e dell'immigrazione clandestina è quindi disciplinata nel Titolo VIII e quella nel campo culturale nel Titolo IX. Con riferimento alla cooperazione finanziaria, di cui al Titolo X, si stabilisce che il Tagikistan beneficerà del programma comunitario TACIS per accelerare il processo di trasformazione della sua economia: in particolare, il Paese otterrà assistenza temporanea a fondo perduto, in stretto coordinamento con i contributi provenienti da altre fonti internazionali, bilaterali o multilaterali.

Sono infine previste, al Titolo XI alcune disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare, è istituito un Consiglio di cooperazione – che si riunirà regolarmente a livello ministeriale –, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, ed un Comitato di cooperazione, che coadiuva il primo, nonché un Comitato par-

lamentare di cooperazione, composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento tagiko: quest'ultimo viene informato regolarmente sullo stato di attuazione dell'Accordo e può presentare raccomandazioni.

La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, e lo stesso potrà essere rinnovato automaticamente di anno in anno, salvo denuncia scritta di una delle Parti sei mesi prima della scadenza. Dal momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà quello tra la CE e l'URSS sugli scambi e la cooperazione economica e commerciale del 18 dicembre 1989, naturalmente con riguardo ai soli rapporti tra l'Unione europea e il Tagikistan.

Passando, infine, all'illustrazione del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione CE-Tagikistan. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo e individua la relativa copertura finanziaria, mentre l'ultimo articolo contiene la clausola dell'entrata in vigore.

Formula, quindi, una proposta di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Nicola Cosentino.

La seduta comincia alle 14.40.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche

attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Ricorda, inoltre, che ciascuna interrogazione può essere illustrata dal presentatore per non più di un minuto. All'illustrazione segue la riposta del Governo, per non più di tre minuti, e la replica dell'interrogante, per non più di due minuti.

5-00713 Pelino e Raisi: Cessione del ramo di azienda del Campus Reiss Romoli.

Paola PELINO (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO risponde nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Paola PELINO (PdL), replicando, chiede di interrompere le procedure in atto per consentire il perfezionamento degli atti societari. Si riserva di chiedere formalmente al Ministero dello sviluppo economico un tavolo di concertazione tra Governo, istituzioni locali, vertici delle aziende interessate e parti sociali per chiarire i meccanismi di cessione/dismissione del Campus Reiss Romoli al fine di scongiurare le ventilate azioni di mobilità e licenziamento nei confronti di 71 dipendenti della scuola.

5-00714 Lulli e Froner: Decreti attuativi sui certificati verdi.

Laura FRONER (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO risponde nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Laura FRONER (PD), replicando, giudica la risposta del tutto insufficiente perché non ha affrontato il quesito principale relativo ai tempi di emanazione dei decreti attuativi delle disposizioni di cui ai commi 143-149 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008). Rileva

altresì che il Governo, nonostante gli intenti più volte dichiarati, non persegue effettivamente l'obiettivo di incentivare l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Sollecita pertanto il Governo ad adottare le disposizioni di attuazione che consentano la concreta incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

5-00715 Iannaccone: Revoca delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO (PdL) risponde nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA) replicando, ringrazia il sottosegretario dell'articolata ricostruzione delle vicende in atto che testimoniano l'attenzione del Governo verso la grave problematica di cui all'interrogazione in titolo; invita il Governo a seguire con particolare attenzione la situazione delle imprese che sono soggette a procedure di revoca delle agevolazioni, revoca che potrebbe fare precipitare definitivamente lo stato di crisi. Sollecita quindi l'avvio di un tavolo tecnico tra i Ministeri dell'economia e dello sviluppo e i soggetti interessati per evidenziare tutte le problematiche connesse ad una materia che interessa un gran numero di imprese, sia settentrionali che meridionali.

5-00716 Reguzzoni e Lanzarin: Situazione di crisi della Siltal Spa.

Manuela LANZARIN (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Nicola COSENTINO risponde nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Manuela LANZARIN (LNP), replicando, sottolinea che la crisi della Siltal è una vicenda molto travagliata che sta destando molta preoccupazione nel territorio bassanese in cui è presente uno stabilimento con 214 dipendenti. Aggiunge che i lavoratori da tempo non percepiscono lo stipendio e che non vi è alcuna certezza sul piano industriale. Auspica, infine, che nella riunione preannunciata nella risposta dal sottosegretario Cosentino, che si terrà domani presso il Ministero dello sviluppo economico per la presentazione del piano industriale, possano essere chiarite e risolte le problematiche evidenziate.

Andrea GIBELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.30.

5-00713 Pelino e Raisi: Cessione del ramo di azienda del Campus Reiss Romoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

La « Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli » dell'Aquila è stata ceduta da Telecom Italia nell'ambito della esternalizzazione delle attività di formazione dello stesso Gruppo Telecom. La Scuola è stata, infatti, ricompresa negli assets di cessione da Telecom alla società TILS, alla quale la stessa Telecom ha affidato commesse pluriennali parte delle quali da svolgere presso il centro dell'Aquila.

La gestione da parte di TILS non è risultata idonea a preservare e valorizzare la Scuola Reiss Romoli, poiché ha perseguito logiche di pura massimizzazione del profitto nel breve periodo senza mai impegnarsi né sul piano progettuale né su quello degli investimenti.

Allo scopo di salvaguardare le competenze distintive presenti nella Scuola, che occupa 71 dipendenti, è stato definito un piano di valorizzazione e rilancio del ruolo della Scuola come centro di eccellenza nella formazione nel campo manageriale e dell'Information & Communication Technology.

Il piano prevede:

l'acquisto della Scuola Reiss Romoli da parte di una società veicolo appositamente costituita, la « Scuola ICT srl » attualmente partecipata con quote paritetiche da Finmeccanica, Confindustria L'Aquila, Sielte e Compel;

il contestuale ingresso nel capitale di Scuola ICT srl di Telecom Italia; Fastweb, BT Italia e Ericsson, con modalità tali da far si che tutti i soci abbiano quote paritetiche ed eguali diritti nella gestione. Il business plan dell'iniziativa, che non contempla esborsi di natura finanziaria da parte dei soci, prevede il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario da un lato attraverso una serie di azioni volte alla ottimizzazione dei costi e della capacità produttiva, e dall'altro attraverso flussi di ricavi assicurati dalle commesse per attività di formazione garantite da alcuni soci.

Nel business plan particolare rilievo assume anche il flusso di ricavi atteso dalle commesse che Poste Italiane dovrebbe assegnare alla Scuola Reiss Romoli.

Ad oggi, risulta, sostanzialmente definita la trattativa con TILS per la vendita della Scuola, così come sono stati definiti tra le società interessate gli aspetti inerenti la governance e il piano di business della Scuola.

Per la finalizzazione dell'operazione, comunque, è necessario che:

Telecom Italia confermi il proprio impegno nella realizzazione del progetto, in termini di partecipazione alla nuova società e conferimento di commesse;

Finmeccanica confermi la disponibilità a entrare nella società e confermi o se possibile incrementi le commesse garantite nei tre anni;

Fastweb e BT Italia confermino l'impegno precedentemente assunto in termini di commesse e la loro partecipazione alla società;

Poste Italiane confermi le proprie commesse.

A tal riguardo, si segnala che da informazioni acquisite presso la società Telecom Italia, questa conferma il proprio interesse a partecipare al capitale sociale della Scuola ICT srl.

Per quanto riguarda la situazione occupazionale si evidenzia che la vertenza è stata fino ad oggi seguita soltanto a livello locale e, pertanto, non risulta pervenuta al Ministero dello sviluppo economico alcuna richiesta di « apertura di un tavolo di confronto», né da parte della proprietà, né da parte delle Organizzazioni Sindacali.

Al riguardo, si precisa che non è configurabile un intervento automatico da parte del Ministero dello sviluppo economico, pur tuttavia lo stesso contatterà i nuovi vertici della Regione Abruzzo al fine di trovare soluzioni favorevoli ed assicurare la continuità delle attività formative del Campus.

5-00714 Lulli e Froner: Decreti attuativi sui certificati verdi.

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge finanziaria 2008 dispone misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili.

In particolare al comma 143 dell'articolo 2 della citata legge, è previsto un meccanismo incentivante mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW).

I predetti certificati verdi, di valore unitario pari a 1 MWh, sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 che prevede: « Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001, gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili (...) ».

Per quanto concerne gli impianti di taglia inferiore ad 1 megawatt, la citata legge finanziaria prevede, al comma 144, che questi abbiano diritto, in alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, per un periodo di quindici anni.

Tale tariffa onnicomprensiva, come pure il valore di riferimento e i coefficienti per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere variati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 e di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, è previsto inoltre un meccanismo di scambio sul posto.

Tale previsione, finalizzata ad incentivare impianti a fonti rinnovabili di piccola taglia, rende di fatto possibile ottenere, a titolo gratuito, un quantitativo di energia pari alla produzione di energia elettrica immessa in rete.

A fronte di tali previsioni, il decreto attuativo previsto dal comma 150, articolo 2 della legge finanziaria 2008, interviene a dettagliare le modalità di applicazione degli incentivi illustrati, prevedendo misure adatte a garantire la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi, di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008.

Con riferimento alla tempistica prevista per l'emanazione dei decreti di cui al comma 150, si fa presente che il testo predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico è stato presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alle Associazioni degli operatori del settore per osservazioni. Tale decreto specifica le modalità di incentivazione della produzione di elettricità da fonti rinnovabili e prevede, tra l'altro, l'incentivazione della quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili negli impianti che utilizzano i rifiuti.

Si evidenzia, infine, che è stato predisposto un decreto interministeriale in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica, recante modifiche al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007, per il quale è stato richiesto il concerto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare.

Si segnala, infine, che è imminente l'emanazione dei decreti sopraccitati, dopo l'acquisizione del concerto delle altre Amministrazioni coinvolte.

5-00715 Iannaccone: Revoca delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 215, ha apportato modifiche al decreto ministeriale n. 320/2000, concernente la disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali, prevedendo la sostituzione della lettera *g*) all'articolo 12.

Tale modifica ha attenuato le sanzioni previste in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale, prevedendo una riduzione percentuale delle entità delle agevolazioni. Infatti, in caso di scostamento dell'obiettivo occupazionale eccedente i trenta punti percentuali, è prevista una certa riduzione delle entità delle agevolazioni, proporzionale allo scostamento effettivo eccedente i predetti trenta punti percentuali, in luogo della revoca totale.

Le suddette modifiche sono state introdotte proprio in relazione alla difficoltà delle imprese, in questo momento di difficile congiuntura economica.

La completa abolizione di qualsiasi vincolo in tema occupazionale non è stata ritenuta ammissibile in quanto lesiva del diritto dei terzi esclusi. Infatti le agevolazioni sono state originariamente assegnate, anche sulla base del predetto obiettivo occupazionale.

A tal proposito, si segnala che è in corso di emanazione una circolare esplicativa in cui si precisa che, anche al sistema dei patti territoriali e contratti d'area, sono applicabili le disposizioni introdotte dalla Legge n. 127/2007, articolo 8-bis, previste per le iniziative di cui alla legge n. 488/92; tale modifica consente lo slittamento dell'anno di rilevazione dell'occupazione, ciò che costituisce un ulteriore beneficio per le imprese.

Proprio per le motivazioni prima riportate in tema di lesione di diritto dei terzi esclusi non si ritiene pertanto opportuno estendere la speciale disciplina prevista per le aree di crisi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 1998.

Si evidenzia, infine, che la problematica esposta è comune anche ad altre leggi di agevolazione, quali la 488/92 che ha finanziato oltre 40.000 iniziative, per le quali sono state previste quelle azioni di supporto alle difficoltà delle ditte in tema occupazionale che, come prima specificato, sono state estese anche al sistema dei patti territoriali e contratti d'area.

Il Ministero dello Sviluppo Economico segue, come sempre, con particolare attenzione l'evolversi dello stato delle imprese in questo momento di crisi che sta attraversando il nostro Paese. Non sono poche le difficoltà che le stesse stanno affrontando ed una particolare attenzione va a quelle imprese che sono state costrette a fare ricorso alle agevolazioni finanziarie perché operanti in aree di maggiore criticità.

5-00716 Reguzzoni e Lanzarin: Situazione di crisi della Siltal Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto la S.p.A. IAR SILTAL e la controllata SILIA S.p.A sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 270/1999, con provvedimenti del Tribunale di Casale Monferrato, rispettivamente adottati in data 17 febbraio 2006 e 6 giugno 2006.

Il programma di recupero dell'equilibrio economico finanziario delle due società autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in data 31 luglio 2006, è stato eseguito in coerenza con le previsioni ivi contenute ed ha trovato compiuta realizzazione con la cessione, in data 26 luglio 2007, dei complessi aziendali facenti capo alla IAR SILTAL e alla SILIA e con il trasferimento all'acquirente di un numero complessivo di 904 dipendenti.

L'avvio del rilancio della attività produttiva si è dimostrato particolarmente gravoso, in considerazione della gravità della crisi del settore, della ampiezza degli investimenti richiesti dal piano industriale, sulla base del quale era avvenuta la cessione dei rami d'azienda.

Peraltro, il pagamento degli emolumenti alle maestranze è avvenuto con ritardo pressoché costante: sono stati accumulati ritardi significativi tanto nella corresponsione degli stipendi alle maestranze che avevano prestato attività lavorativa, quanto nella erogazione degli anticipi della cassa integrazione straordinaria.

In relazione al perdurare di tale situazione e all'annuncio, da parte della Gepafim, acquirente dei rami di azienda attraverso la sua controllata Siltal s.p.a., di un riassetto societario, i Commissari, in man-

canza di risposte esaurienti e di impegni precisi, hanno chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di convocare una riunione al fine di ottenere informazioni sulla nuova compagine proprietaria, di verificare le prospettive di sviluppo della società, nonché le ragioni per le quali non aveva avuto luogo il pagamento ai lavoratori delle spettanze arretrate.

A conclusione dell'incontro, svolto il 31 luglio 2008 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Siltal ha assunto precisi impegni, tra i quali, quello di erogare entro l'11 agosto 2008 tutte le spettanze a qualsiasi titolo maturate (stipendi, CIGS, ecc.) al 30 giungo 2008.

Constatato che la società ha disatteso gli impegni assunti in sede ministeriale, anche a seguito della richiesta dell'Ufficio Commissariale, in data 29 settembre 2008 si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico un nuovo incontro per verificare l'adempimento degli obblighi assunti nel precedente incontro di luglio.

Nel corso dell'incontro del 29 settembre 2008, il rappresentante della SILTAL SpA, con riguardo, in particolare, all'erogazione delle spettanze maturate, a qualsiasi titolo, dai lavoratori, ha reso noto i motivi delle difficoltà dell'azienda precisando che le stesse sono frutto anche di una stretta creditizia, operata dalle banche nei confronti della SILTAL. Inoltre, ha sottolineato di aver cercato di coinvolgere nel capitale aziendale anche un fondo straniero che, alla fine, ha disatteso gli impegni presi. Infine, ha dichiarato di aver proceduto alla vendita di alcuni cespiti di sua proprietà per far fronte alla ricapitalizzazione dell'azienda, proprio per il pagamento delle spettanze arretrate e per poter redigere un nuovo piano industriale.

Dall'informativa resa dai Commissari Straordinari delle società IAR SILTAL e SILIA, in data 14 novembre 2008, risulta che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con decreto del 7 ottobre 2008 ha prorogato di sei mesi, fino al 26 gennaio 2009, la CIGS a suo tempo concessa inno al 26 luglio 2008.

I Commissari hanno, altresì, informato di aver contestato alla SILTAL le inadempienze riscontrate, in particolare, in merito al piano industriale e ai pagamenti dei salari e della CIGS. A seguito di tale contestazione, la SILTAL S.p.A, alla fine di novembre, ha precisato di aver integral-

mente pagato salari e CIGS fino a tutto il mese di settembre 2008 e di avere mantenuto sostanzialmente inalterato il livello degli occupati, come da impegni assunti.

Quanto al piano industriale, le difficoltà riscontrate dalla società sembrano essere imputabili alla sfavorevole congiuntura economica che non ha consentito di sviluppare nei tempi previsti la tecnologia per la refrigerazione passiva.

Al riguardo, si precisa che il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo attentamente la vicenda, infatti, un'ulteriore riunione per la presentazione del piano industriale è prevista presso il citato Ministero, domani 4 dicembre 2008.

144150

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/08 Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione,	
sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni	
colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle	
Commissioni riunite VIII e IX) (Esame e rinvio)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. – Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 162/08 Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, illustrando il provvedimento in titolo, ricorda che il decreto-legge n. 162 del 2008 reca una serie di disposizioni nei settori dei materiali da costruzione, dell'agricoltura e della pesca professionale, dei trasporti e della protezione civile; il testo del provvedimento, inizialmente composto da 4 articoli, è stato oggetto di numerose

modifiche e integrazioni nel corso dell'esame al Senato, ove sono stati introdotti, in particolare, nuovi commi agli articoli 1 e 2 e otto nuovi articoli.

Dopo avere ricostruito il contenuto complessivo del testo approvato dal Senato, segnala in particolare, per quanto concerne i profili di interesse della XI Commissione, le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2-bis, dall'articolo 3, commi da 2 a 5, dall'articolo 3-bis, nonché, per taluni aspetti, dell'articolo 1-ter.

Osserva, quindi, che il comma 2-bis dell'articolo 2, introdotto dal Senato, autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad assumere, in deroga alla normativa vigente – la quale prevede, con riferimento al reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione - i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo di 68 unità, limitatamente ad un importo massimo di spesa di euro 100.000 per il 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Fa presente che l'assunzione in deroga è connessa alle inderogabili esigenze conseguenti alle misure di sostegno patrimoniale e finanziario a favore dei settori dell'agricoltura e della pesca introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 2, nonché al potenziamento dell'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano. Rileva, inoltre, che al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, che reca un'autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, nonché la copertura finanziaria, per l'attuazione della disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge, che ha previsto, al fine di far fronte ai problemi emersi a seguito dell'allarme concernente una possibile epidemia di influenza aviaria, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché mangimistiche, e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.

Sottolinea, quindi, che le disposizioni recate dai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 consentono di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997. Al riguardo, ricorda che con l'articolo 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 è stata prevista la possibilità, per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, individuati da una serie di apposite ordinanze, di definire la propria posizione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo, al netto dei versamenti già eseguiti, nella misura e con le modalità stabilite, nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a tutt'oggi non ancora emanato. Rammenta

altresì che, successivamente, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2008 ha disposto anche alcune agevolazioni nella restituzione dei versamenti fiscali e tributari sospesi nelle due regioni, consistenti nella restituzione del 40 per cento dei tributi e contributi sospesi, senza aggravi di sanzioni o interessi, mediante una rateizzazione operante in dieci anni e autorizzando, a tal fine, un'ulteriore spesa – rispetto a quella già disposta dal citato comma 109 – di 17,82 milioni di euro per il 2008, 51,73 milioni di euro per il 2009 e 39,51 milioni di euro per il 2010.

Rileva che, in base al comma 2 dell'articolo 3 in esame, i soggetti interessati dovranno corrispondere il 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, al netto dei versamenti già eseguiti; gli adempimenti dovranno essere corrisposti in 120 rate mensili di pari importo, vale a dire mediante una rateizzazione operante in dieci anni, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese e a decorrere da giugno 2009. Le agevolazioni previste dal comma 2, come modificato dal Senato, comporteranno un onere quantificato in 15 milioni per il 2008 e in 3 milioni per il 2009, a cui si provvederà mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate per un importo di 45 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni per il 2009. Segnala, inoltre, che il comma 3 rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti in virtù delle sospensioni accordate; in ogni caso, gli adempimenti suddetti devono essere effettuati entro il 16 gennaio 2009. Fa presente che il comma 4, infine, stabilisce che il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determini l'inefficacia della definizione stessa; in tale caso, si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

Illustra, poi, l'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, che integra l'articolo 56 del decreto legislativo n. 270 del 1999, al fine di stabilire che le operazioni previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio delle grandi imprese in stato di insolvenza non costituiscono trasferimento di azienda, o di ramo o parti d'azienda, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Al riguardo, ricorda che il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (cosiddetta « legge Prodi-bis ») ha previsto l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in presenza di due requisiti: un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno; debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, quanto dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio. In particolare, sottolinea che il combinato disposto dei citati articoli 27 e 56 definisce le condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che le imprese dichiarate insolventi vi siano ammesse, sulla base di un redatto programma dal Commissario straordinario sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed in conformità agli indirizzi di politica industriale da esso adottati, qualora queste presentino « concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico », che deve potersi realizzare, in alternativa: tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (« programma di cessione dei complessi aziendali »); tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (« programma di ristrutturazione »); per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, secondo quanto previsto dal recente decreto-legge n. 134 del 2008, anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base

di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (« programma di cessione dei complessi di beni e contratti »).

Per quanto concerne la disciplina del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento d'azienda, ricorda che l'articolo 2112 del codice civile – la cui applicazione viene esclusa nelle ipotesi in precedenza indicate - detta norme a tutela del lavoratore dipendente dell'azienda trasferita: la disposizione prevede, in particolare, che il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano. Al contempo, è stabilito che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento; il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza. Ricorda, infine, che, ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento: dal canto suo il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa.

Con riferimento al citato articolo 3-bis del provvedimento in esame, ritiene opportuno rilevare che si tratta di una misura rivolta a chiarire l'ambito applicativo delle tutele civilistiche nelle ipotesi di trasferimento di azienda, al fine di escludere, in via generale, che queste possano riguardare i casi in cui sia in gioco la ristrutturazione di grandi imprese in crisi, per le quali il legislatore ha ritenuto di adottare - proprio in considerazione del grande rilievo degli interessi, anche pubblici, coinvolti - una disciplina speciale volta a promuoverne, se necessario anche mediante riduzioni di personale e cessione di rami produttivi, la ristrutturazione e il riposizionamento competitivo sul mercato. Osserva, peraltro, che la disposizione in questione appare anche in sostanziale continuità con la normativa nazionale - recata, sul punto, dall'articolo 47, comma 5, della legge n. 428 del 1990 - la quale stabilisce quanto segue: « Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte alle dipendenze dell'alienante ».

Rileva, inoltre, che l'articolo 3-bis è anche conforme alla normativa comunitaria, posto che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva comunitaria 2001/23/CE riconosce agli Stati membri, anche nel caso in cui la procedura di trasferimento non sia aperta in vista della liquidazione dei beni dell'azienda in crisi, la possibilità di modificare le condizioni occupazionali dei lavoratori al fine di garantire la sopravvivenza, anche parziale, dell'impresa. Segnala, altresì, che la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha rilevato che l'articolo 47 non è conforme al diritto comunitario (Direttiva 187/1977/ CEE), in particolar modo nella parte in cui sospende le garanzie dell'articolo 2112 del codice civile, non solo nel caso di aziende sottoposte alle procedure concorsuali e di amministrazione straordinaria in caso in cui non sia prevista la continuità di un'attività, ma anche in caso di aziende dichiarate in stato di crisi che in futuro potrebbero proseguire la loro attività produttiva: il provvedimento del CIPI, volto ad accertare lo stato di crisi aziendale, è infatti subordinato alla presentazione di un piano di risanamento che preveda un piano per la risoluzione dei problemi legati all'occupazione.

Sottolinea, dunque, che la Corte di Giustizia ha chiarito che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva comunitaria solo quei trasferimenti effettuati nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari finalizzati alla liquidazione dei beni del cedente e non anche quei procedimenti che consentono la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. A suo giudizio, con l'articolo 3-bis si effettua quindi un adeguamento a regole di carattere generale. Per quanto attiene, specificamente, all'impatto della norma in esame sulla « vicenda Alitalia », osserva che essa appare coerente con la scelta di discontinuità che si è realizzata - conformemente ai dettami della Commissione europea nei rapporti tra Alitalia e CAI, posto che la società CAI costituisce un soggetto nuovo rispetto ai precedenti e, in tale veste, procederà a nuove assunzioni di parte del personale in precedenza dipendente di Alitalia. Al riguardo, peraltro, segnala che – nella disposizione di cui all'articolo 3-bis - non viene affrontato il caso della liquidazione dei beni dell'azienda in crisi, di cui all'articolo 47 della legge n. 428 del 1990; raccomanda, pertanto, alle Commissioni di merito di prestare attenzione al problema segnalato.

Giudica opportuno soffermarsi, infine, per i possibili riflessi sulla disciplina dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, sulle norme recate dall'articolo 1-ter, che differiscono al 31 dicembre 2009 l'applicabilità delle norme che vietano alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi. Al riguardo, ricorda che l'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha introdotto il divieto per le pubbliche amministrazioni

di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi; le conseguenze della violazione del divieto sono individuate nella nullità delle clausole compromissorie ovvero dei compromessi comunque sottoscritti e nella configurabilità dell'illecito disciplinare e nella responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Al riguardo, ritiene utile ricordare che sulle criticità connesse al ricorso eccessivo delle pubbliche amministrazioni alle procedure di arbitrato si è ripetutamente soffermata l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Rammenta, in proposito, che sull'entrata in vigore di tali disposizioni è intervenuto dapprima l'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, che ne ha previsto il differimento al 1º luglio 2008, al fine, esplicitamente richiamato, di consentire la devoluzione delle relative competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale (istituite dal 2003 presso i tribunali e le Corti d'appello), le cui competenze avrebbero dovuto conseguentemente essere estese, con apposito provvedimento normativo (fin qui non adottato), alla materia dei contratti pubblici; da ultimo, segnala che l'articolo 4-bis, comma 12, del decretolegge n. 97 del 2008, ha ulteriormente differito l'entrata in vigore del divieto al 31 dicembre 2008.

Giulio SANTAGATA (PD) fa notare, in ordine alla disposizione di cui all'articolo 3-bis del provvedimento in esame, che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha già rilevato la non conformità al diritto comunitario dell'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 – disposizione citata dal relatore a sostegno della legittimità della disposizione - nella parte in cui sospende le garanzie a favore dei lavoratori previste dall'articolo 2112 del codice civile, anche laddove sia prevista una prosecuzione dell'attività d'impresa e, dunque, non vi sia alcuna cessazione del futuro aziendale. Mette in evidenza che con tale articolo 3bis si conferisce alla CAI l'assoluta libertà di procedere a nuove assunzioni e di sciogliere i precedenti rapporti di lavoro, a prescindere da eventuali accordi sindacali, nonostante si sia messa in atto una procedura tesa al salvataggio dell'attività di Alitalia e, quindi, alla sua prosecuzione. Esprime, pertanto, la contrarietà del suo gruppo ad una norma che sembra rispondere ad una logica di netta separazione tra azienda e capitale umano, precisando che tale disciplina, introdotta per regolamentare un caso specifico, rischia di produrre effetti più ampi e generalizzati, che potrebbero dispiegarsi indiscriminatamente a tutte le aziende in crisi.

Preannuncia, dunque, la presentazione di emendamenti nell'ambito della Commissione di merito, tesi alla soppressione di dell'articolo 3-bis o, in subordine, volti a delimitarne l'ambito di applicazione al caso specifico di Alitalia.

Giuseppe BERRETTA (PD), nel condividere le considerazioni testé espresse dal deputato Santagata, fa notare che la procedura prevista dalla legislazione vigente in caso di trasferimento d'azienda mira a tutelare precisi interessi di natura individuale e collettiva, salvaguardando, da un lato, la continuità del posto di lavoro dei singoli dipendenti e, dall'altro, la possibilità che le associazioni sindacali svolgano collettivamente il loro ruolo di rappresentanza. Ritiene pertanto che l'articolo 3-bis metta in pericolo il soddisfacimento di entrambi gli interessi e si ponga in contrasto con la normativa comunitaria, che, nel disciplinare in modo dettagliato la materia del trasferimento d'azienda, la sottrae alla disponibilità del legislatore nazionale. Ritiene, infine, che in questo momento di congiuntura economica sfavorevole l'Unione europea e il quadro normativo comunitario debbano rappresentare per l'Italia più una solida base su cui fondare il proprio rilancio, piuttosto che un ostacolo da aggirare.

Ivano MIGLIOLI (PD) evidenzia come il Senato abbia introdotto nel provvedimento numerose norme che ne hanno accentuato i profili di eterogeneità, peraltro già presenti sin dalla fase della originaria emanazione. Sottolinea, inoltre, il frequente ricorso del Governo allo strumento del decreto-legge, attraverso cui ritiene vengano introdotte disposizioni - soprattutto di natura finanziaria - sovente prive dei requisiti della necessità e dell'urgenza, che vanno spesso ad incidere su materie tra loro collegate, modificate anche recentemente. Stigmatizza pertanto questo modo di legiferare del Governo, che, adottando in un breve lasso di tempo provvedimenti urgenti fortemente connessi tra di loro, assunti nella gran parte dei casi per porre rimedio a disposizioni inadeguate predisposte in precedenza (come avvenuto per il caso della crisi dell'Alitalia), dimostra di non voler operare nella direzione di una semplificazione legislativa.

Nel merito del provvedimento in esame, rileva poi che l'articolo 3-bis si pone in netto contrasto con la normativa comunitaria, dal momento che opera una drastica scissione tra capitale umano e beni aziendali, ledendo gravemente i diritti dei lavoratori e i principi della sana e leale concorrenza tra imprese. Conferma, pertanto, la presentazione di emendamenti del suo gruppo volti in via principale a sopprimere l'articolo citato e, in subordine, a specificare che la deroga prevista in materia di trasferimento di azienda si applichi limitatamente al caso specifico di Alitalia.

Maria Grazia GATTI (PD) sottolinea il carattere disomogeneo del provvedimento in esame, precisando che al Senato sono state introdotte disposizioni incidenti su un numero rilevante di materie tra loro profondamente diverse, che hanno dato luogo ad una sorta di « decreto omnibus ». Nello stigmatizzare l'abuso da parte dell'Esecutivo, in questo primo scorcio di legislatura, di tale metodo legislativo, fa notare che anche il decreto-legge predisposto per fronteggiare la grave crisi economica globale, appena trasmesso alla Camera, presenta le medesime caratteristiche di eterogeneità, non affrontando in modo efficace e strutturale le problematiche connesse ad una instabilità finanziaria ed economica in costante evoluzione.

Passando al merito del provvedimento in esame, esprime profonde perplessità sull'articolo 3-bis, che ritiene rechi un grave vulnus all'ordinamento giuridico. Infatti, nonostante tale disposizione sia stata introdotta per risolvere le questioni specifiche connesse alla trattativa Alitalia-CAI, ne paventa il rischio di applicazione più estesa e generalizzata, così come è avvenuto per l'articolo 21-bis del decretolegge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, in base al quale, in presenza di violazioni di norme vigenti in materia di stipulazione o proroga del contratto, si è previsto a favore del lavoratore il versamento di un'indennità in luogo della possibilità di reintegro. Ricorda, infatti, che la norma appena citata ha prodotto un effetto ben più ampio di quello inizialmente dichiarato dagli esponenti del Governo - che avrebbe dovuto essere circoscritto ai dipendenti di Poste italiane Spa – pregiudicando i diritti di tanti lavoratori precari che, in attesa del giudizio di secondo grado, oltre ad essere stati licenziati, sono stati chiamati dalle aziende addirittura a restituire l'indennità che gli era stata riconosciuta nel giudizio di primo grado. Nel tornare su tale argomento, sollevato di recente in Commissione XI nell'ambito dello svolgimento di una interrogazione a risposta immediata, sottolinea che un eventuale pronunciamento della Corte costituzionale favorevole ai lavoratori non produrrebbe l'effetto positivo sperato, dal momento che molti lavoratori non sarebbero in grado di sostenere i costi processuali necessari per veder tutelati i propri diritti. Per tali ragioni, torna ad esprime una forte contrarietà sull'articolo 3-bis del provvedimento in esame, prospettandone la soppressione o, in subordine, la limitazione dei relativi effetti alla sola «vicenda Alitalia ».

Giuseppe BERRETTA (PD), intervenendo per una precisazione, intende dare atto al relatore di aver ricostruito ampiamente i termini della questione relativa al trasferimento d'azienda e di aver correttamente prospettato l'esigenza di tutelare i relativi interessi in gioco, auspicando tuttavia che si dia seguito a tale orientamento e si inseriscano nella proposta di parere le opportune osservazioni alla Commissione di merito.

Stefano SAGLIA, presidente, rileva che le osservazioni formulate dai deputati intervenuti nell'odierno dibattito hanno posto con chiarezza l'esigenza di delimitare il campo di applicazione dell'articolo 3-bis del provvedimento in questione. Rinvia, in proposito, alla presentazione della proposta di parere del relatore per l'approfondimento di tale questione.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, si L'ufficio di pri riserva di presentare, per la seduta di 15.35 alle 15.45.

domani, una proposta di parere che tenga conto dell'esito del dibattito svoltosi nell'ambito della Commissione.

Stefano SAGLIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 dicembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE	REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di	
governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco e C. 278 Farina Coscioni (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento	
della proposta di legge C. 1942 Mura – Nomina di un Comitato ristretto)	151
Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici. C. 412 Di Virgilio (Seguito dell'esame e rinvio)	154
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini .	154
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1716 Laura Molteni	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.

C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo,C. 977-ter Livia Turco e C. 278 Farina Coscioni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1942 Mura – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2008.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in data 1º dicembre 2008, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 1942 Mura, recante modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di trasparenza nel conferimento degli incarichi dirigenziali del Servizio sanitario nazionale e di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile delle strutture. Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella delle proposte di legge all'ordine del giorno, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di legge n. 1942, testé abbinata.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, ricorda che l'articolo 1 della proposta di

legge n. 1942 Mura prevede l'istituzione, in ciascuna regione e provincia autonoma, di un'autorità regionale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. L'articolo 1 disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'attività di detta autorità. L'articolo 2, novellando l'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disciplina quindi la nomina dei dirigenti di struttura complessa, prevedendo l'istituzione di una apposita commissione, cui spetta il compito di individuare i tre migliori candidati, tra i quali il direttore generale procede all'attribuzione dell'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione medesima (che rimane valida per un anno). L'articolo 3, novellando ulteriormente il citato decreto legislativo n. 502 del 1992, disciplina le funzioni del collegio di direzione, inserendolo tra gli organi di governo delle aziende sanitarie. Si sofferma infine sull'articolo 4, che novella in più punti il decreto legislativo n. 502 del 1992, recando disposizioni in materia di nomina del direttore amministrativo, del direttore sanitario e dei dirigenti di struttura semplice. Non si sofferma invece sull'articolo 5, poiché concerne materie su cui, secondo quanto rappresentato dal presidente della 12a Commissione del Senato e riferito dal presidente nella seduta del 19 novembre scorso, vertono anche disegni di legge il cui esame è già iniziato presso l'altro ramo del Parlamento.

Luciana PEDOTO (PD) rileva che, per un probabile refuso, al comma 9 dell'articolo 1 si fa riferimento alla nomina del direttore sanitario, mentre l'intero articolo disciplina la nomina del direttore generale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a svolgere la sua replica.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), relatore, intervenendo in sede di replica, ringrazia l'onorevole Pedoto per la giusta osservazione. Rileva quindi che il principale punto di contatto tra le proposte di legge

in esame consiste nell'attribuzione al collegio di direzione di importanti funzioni nel governo delle attività cliniche e nella valorizzazione, in tale ambito, del contributo dei medici, sebbene divergano quanto alla composizione e alle modalità di nomina del citato collegio. Rispetto a tale collegio, ricorda come la discussione sin qui svolta abbia evidenziato l'assenza di alcune figure professionali, come i veterinari, ciò che potrà essere oggetto di approfondimento in sede di elaborazione di un testo unificato. Riepiloga dunque le principali differenze tra le proposte di legge in esame, già esposte in sede di relazione, con particolare riferimento alle modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, in materia di attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa, e all'articolo 15 del decreto legislativo medesimo, in materia di disciplina della dirigenza medica. Nel corso della discussione è emersa anche l'esigenza di uniformare l'età pensionabile tra medici ospedalieri e medici universitari, esigenza che, a suo avviso, potrebbe essere soddisfatta uniformando l'età pensionabile dei primi a quella dei secondi. Ritiene inoltre che, nel prosieguo dell'esame, dovranno essere tenute nella deconsiderazione le considerazioni svolte dalle colleghe Binetti, riguardo alla formazione ECM, e Miotto, in riferimento alla necessità di individuare strumenti per dare voce ai pazienti nell'ambito della governance sanitaria. Infine, propone, al fine di procedere allo svolgimento di audizioni e alla elaborazione di una proposta di testo unificato, la costituzione di un Comitato ristretto.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO fa presente che, secondo il Governo, nell'ambito della stesura della proposta di testo unificato in sede di Comitato ristretto, si dovrà tener conto di alcuni principi generali. Per quanto concerne la valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie, si rende opportuna l'introduzione di nuove norme di principio finalizzate a qualificare e rendere più omogenee a livello nazionale le modalità attraverso cui si procede alla valutazione ex post dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari. Gli strumenti valutativi saranno definiti dalle regioni con riferimento a due grandi campi valutativi: raggiungimento dei risultati in relazione alla missione assistenziale affidata all'azienda (per esempio, mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, risultati di salute); mantenimento dell'obiettivo economico-finanziario concordato annualmente con la regione. Gli strumenti regionali dovranno essere coerenti con linee guida approvate dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Negli organismi di valutazione è opportuno prevedere la presenza di un rappresentante dell'AGENAS. Per quanto concerne invece la valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa (primari), degli altri dirigenti sanitari di struttura complessa e dei direttori di dipartimento, si rende opportuna l'introduzione nell'ordinamento di nuove norme di principio e fondamentali finalizzate a qualificare ed omogeneizzare a livello nazionale le modalità con cui si procede alla valutazione ex post dei primari e degli altri dirigenti sanitari di struttura complessa, con la previsione che gli strumenti valutativi siano definiti dalle regioni in riferimento a due grandi campi valutativi: quantità delle prestazioni sanitarie « prodotte » in riferimento agli obiettivi assistenziali concordati con il direttore generale (per esempio, numero e tipologia di interventi chirurgici effettuati); valutazione degli esiti e, per i direttori di dipartimento, anche valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi. Gli strumenti di valutazione devono essere previsti nel contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria, devono essere coerenti con specifiche linee guida adottate nell'ambito dell'atto di indirizzo predisposto dal comitato di settore ed approvato dal Consiglio dei ministri. All'adozione delle linee guida si provvede sulla base di una proposta del Ministro del

lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita l'AGENAS. Le linee guida dovrebbero prevedere anche le tipologie di premialità e di penalizzazione da applicare in relazione all'esito della valutazione. Negli organismi regionali di valutazione andrebbe prevista la presenza di un rappresentante dell'AGENAS. Per quanto riguarda poi il conferimento degli incarichi dei dirigenti medici di struttura complessa (primari), degli altri dirigenti sanitari di struttura complessa e dei direttori di dipartimento, si rende opportuna l'introduzione nell'ordinamento di nuove norme di principio e fondamentali che prevedano, a modifica ed integrazione delle vigenti norme concorsuali, una griglia valutativa dei candidati, sotto il profilo della loro effettiva, specifica e documentata qualificazione professionale, approvata dalla Conferenza Stato-regioni su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita l'AGENAS. Per quanto concerne infine l'organizzazione clinico-assistenziale delle strutture ospedaliere, si rende opportuna l'introduzione nell'ordinamento di nuove norme di principio e fondamentali che prevedano, a modifica ed integrazione delle vigenti norme del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la gestione dei posti letto a livello dipartimentale e non di singola struttura complessa o semplice.

Livia TURCO (PD) chiede, alla luce delle indicazioni estremamente puntuali fornite dal sottosegretario Fazio, se il Governo intenda presentare un disegno di legge in materia.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ritiene che il sottosegretario Fazio abbia voluto esprimere, in modo opportunamente dettagliato, la posizione del Governo sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare all'esame della Commissione.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi. Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici.

C. 412 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2008.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'opportunità di dar corso, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in titolo, ad un'indagine conoscitiva sull'improprio utilizzo dei reparti di terapia intensiva per la cura dei pazienti affetti da stato vegetativo o da stato di coscienza minima, secondo quanto anticipato nella seduta del 26 novembre scorso. Preannuncia pertanto la presentazione di una proposta in tal senso, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento.

Giuseppe PALUMBO, presidente, osserva che la proposta cui ha fatto riferimento l'onorevole Farina Coscioni, una volta presentata, sarà sottoposta alla valutazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 dicembre 2008.

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative.

C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 3 dicembre 2008.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1716 Laura Molteni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	155
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.	
Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola (Svolgimento e conclusione)	158
SEDE CONSULTIVA:	
DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (Esame e rinvio)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

C. 1961 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Carlo NOLA (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge n. 171 del 2008, nel testo

del Governo, prevedeva una varietà di interventi la cui *ratio* unificante consiste nella finalizzazione all'urgente rilancio competitivo del sistema agroalimentare, colpito da una grave crisi congiunturale (modifica delle agevolazioni per la promozione del sistema agroalimentare all'estero; proroga termini per l'assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato; interventi per gli enti irrigui; copertura degli oneri per la chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di pesca).

La varietà delle tipologie di intervento è stata notevolmente ampliata dagli emendamenti approvati dal Senato, che peraltro riprendono molte proposte già avanzate dalla Commissione Agricoltura della Camera, soprattutto in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009, a fronte delle più pressanti esigenze del settore agricolo e della pesca. Segnala, in

particolare, che le principali modifiche apportate dal Senato riguardano la semplificazione di adempimenti amministrativi per le imprese agricole; agevolazioni fiscali e contributive; il personale del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e gli organi di agenzie e società controllate dal Ministero stesso. Sono poi state inserite disposizioni sul rifinanziamento del Fondo di solidarietà - incentivi assicurativi, in misura peraltro limitata e riferita al solo anno 2008, e sull'emergenza determinata nel settore vitivinicolo dalla peronospora.

Passando ad illustrare in dettaglio il contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 modifica, in relazione alle condizioni poste dalla Commissione europea con la decisione C(2008) 668 del 13 febbraio 2008, la normativa sulla detassazione degli investimenti in pubblicità delle imprese agricole ed agroalimentari, contenuta nell'articolo 1, commi 1088-1092, della legge finanziaria 2007.

L'articolo 1-*bis* incrementa di 65 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

L'articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2008 sino al 31 marzo 2009 le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della legge n. 67 del 1988, nelle misure più favorevoli previste dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2006, per i datori di lavoro agricoli di territori montani particolarmente svantaggiati e zone agricole svantaggiate.

L'articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine per l'utilizzazione, secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, del contingente di biodiesel soggetto ad accisa agevolata assegnato agli operatori nel 2008.

L'articolo 2-bis attribuisce la qualifica di sottoprodotti (sottraendoli quindi all'applicazione della normativa sui rifiuti), qualora destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo alle vinacce esauste e ai loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico-fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione nonché al biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione.

L'articolo 3 contiene disposizioni varie in materia di enti irrigui. In particolare, i commi da 1 a 3-bis ed il comma 4-bis dispongono l'erogazione di un contributo straordinario nell'importo massimo di 5.600.000 euro all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI); prevedono la sottrazione del contributo di cui sopra dalle procedure di esecuzione forzata; modificano le disposizioni del decreto-legge n. 248 del 2007 che prevedono una procedura finalizzata al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario all'EIPLI; prorogano dal 31 marzo 2009 al 31 marzo 2010, per quanto riguarda l'EI-PLI, il termine entro il quale deve concludersi la procedura di riordino o soppressione degli enti pubblici non economici prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 2008. I commi 4 e 5 prorogano per un anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano. Il comma 5-bis estende l'applicazione del comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina le attività di realizzazione e gestione di impianti irrigui da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui, anche alle società parzialmente partecipate dai medesimi consorzi ed enti. Il comma 5-ter assegna al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la somma di 1,8 milioni di euro per la prosecuzione nel 2009 del servizio di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione centrale del Ministero.

L'articolo 4 provvede alla copertura degli oneri, valutati in 50 milioni di euro, necessari per la chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura per il periodo di programmazione 1994-1999 (programma SFOP).

L'articolo 4-*bis* differisce dal 31 luglio 2008 al 31 dicembre 2010 il termine per l'adeguamento degli allevamenti degli animali da pelliccia ai nuovi standard di benessere degli animali previsti dal decreto legislativo n. 146 del 2001.

L'articolo 4-ter prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, volto a stabilire disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.

L'articolo 4-quater, con alcune novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), semplifica la normativa per il trasporto di modiche quantità di rifiuti agricoli da parte dei produttori dei rifiuti stessi.

L'articolo 4-quinquies elimina dal complesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro dei pescatori marittimi, cui è subordinata la possibilità di esercitare la pesca marittima professionale, la condizione di esercitare la pesca professionale quale attività « esclusiva o prevalente ».

L'articolo 4-sexies esenta le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati dall'obbligo di munirsi di certificazione di derattizzazione o di esenzione dalla derattizzazione.

L'articolo 4-septies inserisce i consorzi di bonifica tra le pubbliche amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli per interventi di sistemazione e manutenzione del territorio e dell'assetto idrogeologico.

L'articolo 4-octies prevede che, allo scopo di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare gli incendi boschivi, il Corpo forestale dello Stato provveda alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985.

L'articolo 4-novies esclude dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale che sono redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

L'articolo 4-decies interviene sulle modalità attuative, di cui decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, in materia di agevolazioni fiscali sulle accise sugli oli minerali utilizzati in agricoltura.

L'articolo 4-*undecies* stanzia 10 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per l'erogazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina gli aiuti *de minimis* nel settore della produzione agricola, di risarcimenti per i danni ed il mancato reddito conseguenti alla malattia fungina peronospora della vite.

L'articolo 4-duodecies interviene sulla composizione dei consigli di amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di Agecontrol Spa e delle società controllate dal dicastero agricolo, riducendo il numero dei consiglieri.

L'articolo 4-terdecies modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi.

Segnala quindi che il panorama degli emendamenti presentato e discusso durante l'esame al Senato è stato assai ampio e raccoglie, oltre a quelli trattati negli emendamenti approvati, una serie di temi senz'altro meritevoli di considerazione, che sono ovviamente ben presenti all'attenzione della Commissione, la quale ne aveva sollecitati molti già in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2009. Il nodo, ora come allora, è naturalmente quello delle risorse finanziarie, risorse che non è stato possibile reperire alla Camera durante l'esame della manovra di bilancio e che invece, sia pure in misura limitata e forse con qualche inconveniente, sono state trovate durante l'esame del decretolegge al Senato. A questo punto, ritiene dunque che la discussione debba preliminarmente affrontare il problema dei margini esistenti per ulteriori modifiche al

decreto-legge e quindi concentrarsi sulla definizione delle questioni che in questa prospettiva potrebbero essere concretamente affrontate.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Claudio SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*, interviene sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sebastiano FOGLIATO (LNP), Giuseppe RU-VOLO (UdC), Nicodemo Nazzareno OLI-VERIO (PD), Luciano Mario SARDELLI (Misto-MpA), Luca BELLOTTI (PdL), Luciano AGOSTINI (PD) e Sabrina DE CA-MILLIS (PdL), ai quali replica Claudio SCAJOLA, Ministro dello sviluppo economico.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO, indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Marcello DI CATERINA (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge n. 162 del 2008, nel testo approvato dal Senato, contiene disposizioni diverse tese, da un lato, ad evitare il blocco della realizzazione di importanti infrastrutture per lo sviluppo del Paese, e, dall'altro, a promuovere lo sviluppo economico, con specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitività, nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto. Il provvedimento introduce, inoltre, disposizioni dirette a fare fronte alle indifferibili esigenze legate ai versamenti tributari conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito le regioni Umbria e Marche e disposizioni relative agli interventi in materia di protezione civile, con particolare riferimento al « grande evento » della Presidenza italiana del G8.

Illustra quindi la parte di competenza della Commissione Agricoltura, sottolineando come il metodo di lavoro di questa Commissione, improntato al confronto leale e costruttivo tra le parti politiche, costituisca un esempio che sarebbe opportuno applicare anche ad altre realtà politiche.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto.

In particolare, i commi 1 e 2 riscrivono l'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, mentre. Per effetto di tale sostituzione, vengono precisate le modalità procedurali, la tempistica e la copertura finanziaria di una serie di interventi volti a fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente mento dei prezzi dei prodotti petroliferi, al fine di consentire il mantenimento dei livelli di competitività. La definizione nel dettaglio delle misure di sostegno, di carattere sia patrimoniale sia finanziario, viene rimessa ad appositi decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il termine ultimo per l'adozione dei suddetti decreti è fissato al 15 novembre 2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 devono essere definite le procedure attuative delle misure di sostegno, attraverso l'emanazione di appositi bandi. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di sostegno è assicurata - nel limite di 230 milioni di euro - dalle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa. Limitatamente al suddetto importo e agli scopi sopra indicati, le risorse dell'Agenzia, giacenti fuori della Tesoreria statale, devono essere rese immediatamente indisponibili, per poi essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti

unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per 200 milioni di euro) e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (per 30 milioni di euro). Le somme riassegnate secondo le modalità sopra indicate devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2008. È espressamente previsto che le misure di sostegno di cui all'articolo in esame debbano rispettare i vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, limitatamente ad un importo massimo di spesa fino ad euro 100.000 per il 2008 e di un importo massimo di spesa a regime di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009. Al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005 (relativa alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari e contributivi della filiera avicola, prevista in relazione all'influenza aviaria).

Il comma 2-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano stabiliti i criteri per la fissazione di un contributo che i soggetti « produttori e utilizzatori » di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) dovranno versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni, all'atto in cui vengono immessi nel sistema di controllo.

Il comma 2-quater, introdotto durante l'esame al Senato, modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 185 del 2000, esten-

dendo a tutto il territorio nazionale i benefici disposti in caso di assunzione da parte di giovane agricoltore della conduzione di una azienda agricola, nel contempo modificando le condizioni d'accesso in modo da ampliare la platea dei soggetti beneficiari. Tali disposizioni sono volte ad armonizzare la normativa nazionale con le nuove disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato per le piccole e medie imprese agricole (Regolamento CE n. 1857/2006), la cui applicabilità non è più limitata, come in passato, a determinate zone del territorio nazionale.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Giuseppe RUVOLO (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito ai tempi di esame del provvedimento.

Sandro BRANDOLINI (PD) chiede che la Commissione disponga del tempo necessario a valutare la relazione introduttiva, prima di esprimere il parere.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che l'inizio dell'esame in Assemblea è previsto per venerdì 5 dicembre.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rileva che le Commissioni riunite VIII e IX non hanno approvato emendamenti al disegno di legge, ma ciò non deve autorizzare a comprimere i tempi di esame.

Il sottosegretario Antonio BUONFI-GLIO ricorda che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere solo un parere e che numerosi sono i decreti-legge pendenti all'esame delle Camere.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che il numero dei decreti-legge dipende dalle scelte del Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere	
favorevole)	161
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	164
DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (Esame e rinvio)	166
Sui lavori della Commissione	170

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARI-NONE.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che il disegno di legge, approvato dal Senato nella seduta del 19

novembre, riproduce i contenuti di un'analoga iniziativa legislativa assunta dal Governo nella XV legislatura e non esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Evidenzia quindi che la Convenzione sulla mutua assistenza tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea – volta a prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa doganale, e a sostituire integralmente il previgente accordo del 1967 – è stata conclusa a Bruxelles il 18 dicembre 1997, ma non è ancora entrata in vigore proprio in ragione della mancata ratifica da parte dell'Italia. Essa tuttavia risulta già applicabile tra gli Stati membri che abbiano proceduto a depositare lo strumento di ratifica.

Passando ad illustrare il contenuto della Convenzione, osserva che il preambolo individua quale ragione fondamentale per il rafforzamento degli impegni previsti nella Convenzione del 1967 l'aumento di traffici illeciti di tutti i generi, suscettibili di porre a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini. Sempre nel preambolo, si afferma la necessità di disciplinare con precisione alcune forme di cooperazione in materia doganale che comportano azioni transfrontaliere, le quali vanno ricondotte a un quadro di assoluta legalità, di sussidiarietà e di proporzionalità. Si riconosce infine l'opportunità di uniformare per quanto possibile le procedure sulla mutua assistenza doganale in vigore per ciascuno Stato membro – in base ad accordi bilaterali o multilaterali – con quelle a livello comunitario.

L'articolo 1 dell'accordo prevede che gli Stati membri dell'Unione europea operino tramite le rispettive Amministrazioni doganali al fine della prevenzione e dell'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni doganali nazionali, nonché del perseguimento di analoghe violazioni concernenti la normativa doganale tanto nazionale che comunitaria. Ventuttavia salvaguardate espressamente le competenze dirette della Comunità nella materia doganale, in quanto l'unione doganale comunitaria cronologicamente ha preceduto la creazione del mercato unico, e ne ha rappresentato il presupposto essenziale.

Gli articoli 19-24 concernono particolari forme di cooperazione, tra le quali quelle transfrontaliere, corso delle quali i funzionari dell'autorità richiedente possono operare, con il consenso dell'autorità richiesta, nel territorio dello Stato richiesto. Le attività di cooperazione transfrontaliera sono in particolare consentite per il contrasto dei traffici illeciti di droga, sostanze psicotrope, nonché di armi, munizioni, esplosivi, beni culturali, rifiuti tossici e pericolosi, materiali nucleari o materiali e attrezzature suscettibili di utilizzazione per la fabbricazione di armi di distruzione di massa. In subordine, la cooperazione transfrontaliera è consentita per il contrasto dei traffici illeciti di merci volti all'evasione fiscale o all'illegale ottenimento di prestazioni finanziarie pubbliche, ma solo se di entità tale da

arrecare consistente danno al bilancio comunitario o di uno degli Stati membri. Infine, la cooperazione transfrontaliera è permessa quando si tratti di perseguire traffici di merci soggette comunque a divieti in base a normative doganali comunitarie o nazionali. La cooperazione a livello transfrontaliero non verrà accordata qualora ciò sia vietato dal diritto interno dello Stato richiesto; è anche previsto il coinvolgimento di pareri dell'autorità giudiziaria se le leggi nazionali ciò stabiliscano per l'espletamento di determinate attività. Se i funzionari di uno Stato membro agiscono nel territorio di un altro Stato membro causando danni, naturalmente nel corso di attività connesse a cooperazione doganale transfrontaliera, lo Stato membro interessato deve porvi rimedio come se fossero stati procurati da propri funzionari, ma viene integralmente risarcito degli importi da esso pagati alle vittime, o ad altre persone o enti aventi diritto, dallo Stato membro i cui agenti hanno causato i danni; non è invece prevista alcuna forma di rivalsa tra Stati membri.

Un profilo particolarmente delicato è disciplinato dall'articolo 20, che tratta delle modalità dell'inseguimento transfrontaliero. Si prevede, tra l'altro, che i funzionari dell'Amministrazione doganale di uno Stato membro che inseguono nel proprio territorio una persona colta in fragrante a commettere una violazione suscettibile di far scattare la cooperazione doganale a livello transfrontaliero, e per la quale potrebbe essere prevista l'estradizione, hanno la possibilità di continuare l'inseguimento senza preventiva autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro, qualora le competenti autorità non abbiano potuto per motivi di urgenza essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio. Per quanto riguarda le modalità e le procedure dell'inseguimento, all'atto della firma della Convenzione in esame ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione nella quale determina le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel proprio territorio. È infine previsto che gli Stati membri possano estendere

l'ambito di applicazione dell'articolo in esame mediante accordi bilaterali, ovvero l'adozione di disposizioni nazionali supplementari.

Modalità in gran parte analoghe riveste la sorveglianza transfrontaliera di cui al successivo articolo 21.

L'articolo 26 concerne l'interpretazione della Convenzione in esame: viene anzitutto previsto che la Corte di giustizia delle Comunità europee decida in merito ad ogni controversia tra Stati membri, o tra Stati membri e Commissione, sull'interpretazione o applicazione della Convenzione in esame, che non abbia potuto essere risolta, rispettivamente, dal Consiglio o dalla Commissione europea entro sei mesi. Inoltre, la Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione in esame, ma solo previa accettazione con un'esplicita dichiarazione di ciascuno degli Stati membri, all'atto della firma della Convenzione in esame o successivamente.

Gli articoli 27-35 contengono le disposizioni finali relative alla Convenzione in esame. È precisato, tra l'altro, che salvo i casi già visti, la Convenzione non è oggetto di alcuna riserva da parte degli Stati membri che ne divengono Parti: inoltre, anche le riserve consentite non devono incidere su obblighi risultanti degli Stati membri da accordi precedenti, con particolare riferimento alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata il 19 giugno 1990, che prevede tra l'altro cooperazioni rafforzate in alcune materie della Convenzione in esame. La Convenzione in esame sarà aperta alla successiva adesione di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea. Essa sarà inoltre emendabile da ciascuno Stato membro, le cui proposte verranno trasmesse al depositario e da questi al Consiglio e alla Commissione: se il Consiglio adotta gli emendamenti, esso ne raccomanda l'adozione a tutti gli Stati membri secondo le rispettive procedure costituzionali.

Si sofferma quindi sul disegno di legge di ratifica, composto da 6 articoli, che reca, oltre alle disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche norme di adattamento della normativa nazionale ai contenuti della Convenzione per la necessità di individuare, da parte di ciascuno Stato, secondo le proprie leggi in materia doganale, le Amministrazioni di riferimento cui spetta la concreta attuazione della Convenzione. In tale ottica, in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge demanda a un decreto del Ministro dell'economia il compito di individuare, in seno al Ministero medesimo, un « Ufficio centrale di coordinamento» di livello dirigenziale non generale, e di stabilirne composizione, compiti e modalità di funzionamento. L'articolo 4, poi, detta norme di coordinamento, stabilendo che le forme di cooperazione previste nella Convenzione sono effettuate secondo le leggi di ciascuno Stato contraente e secondo le modalità nazionali, senza deroghe alla disciplina in materia stabilita singolarmente. Infine, il disegno di legge introduce disposizioni di dettaglio sullo svolgimento delle operazioni di cooperatransfrontaliera, improntate mantenimento dello stretto collegamento tra tutti gli atti di polizia giudiziaria e l'avviso all'autorità giudiziaria competente, cui spetta comunque la facoltà di disporre diversamente.

Alla luce delle considerazioni esposte, formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE, *presidente*, preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore. Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea ed il Tagikistan si colloca nel contesto dei negoziati che le Comunità europee hanno condotto con ciascuna delle nuove realtà statuali sorte dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, anche al fine di sostituire l'Accordo di partenariato tra la CEE e l'URSS del 1989.

L'Accordo - concluso a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 – rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. L'Accordo di partenariato CE-Tagikistan mira quindi a fornire una cornice entro cui dovranno svilupparsi le relazioni politiche, economiche e commerciali tra le Parti. Esso, come chiarisce il preambolo, rientra tra gli strumenti di sostegno alla transizione del Tagikistan verso la democrazia e l'economia di mercato e ha come condizione il pieno rispetto dei diritti umani.

L'Accordo consta di 101 articoli, suddivisi in undici titoli, quattro Allegati e un Protocollo sulla mutua assistenza doganale. L'articolo 1 dell'Accordo identifica gli obiettivi del partenariato nel fornire un contesto per lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche nonché gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria e culturale. Gli articoli 2 e 3 (Titolo I) contengono un forte richiamo al rispetto dei principi definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella carta di Parigi per una nuova Europa. L'Accordo si articola poi nei seguenti titoli, nei quali sono disciplinati i diversi aspetti della cooperazione. Nel Titolo II, è prevista l'istituzionalizzazione del dialogo politico tra le Comunità europee e il Tagikistan, anche attraverso la previsione di riunioni sia ai massimi livelli, sia a livelli burocratici e diplomatici.

Il Titolo III riguarda gli scambi commerciali, poiché una delle finalità dell'Accordo è quella di favorire una maggiore apertura dei rispettivi mercati. A tal fine le Parti si concedono reciprocamente con alcune limitate deroghe - il trattamento di nazione più favorita in tutti i settori. Assai rilevante è poi la previsione per la quale l'intero quadro degli scambi commerciali CE-Tagikistan sarà soggetto a revisione successivamente all'ingresso del Paese asiatico nell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Non sono infine escluse clausole di salvaguardia temporanea o misure antidumping a tutela dei rispettivi sistemi economici, in caso di gravi turbative dei mercati.

Il Titolo IV disciplina le attività commerciali e gli investimenti. Per quanto concerne i pagamenti connessi ad attività economiche contemplate nell'Accordo, ne viene garantita la piena libertà: è inoltre garantita la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti legittimamente effettuati nella stessa cornice, unitamente al rimpatrio in moneta convertibile dei profitti ottenuti. Il quadro di liberalizzazione finanziaria conosce un'attenuazione solo per il periodo in cui la moneta tagika non sarà ancora pienamente convertibile: il paese asiatico è autorizzato, in tale lasso di tempo, a restrizioni valutarie imposte dal Fondo Monetario Internazionale a fronte di crediti. Per quanto infine concerne la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, è previsto l'impegno del Tagikistan - entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'Accordo - al raggiungimento di standard analoghi a quelli della Comunità europea, nonché all'adesione alle Convenzioni multilaterali in materia quali elencate nell'allegato IV all'Accordo.

Il Titolo V dell'Accordo riguarda invece la cooperazione legislativa, mentre il Titolo VI concerne quella socio-economica. La cooperazione per la democrazia e il rispetto dei diritti umani è trattata nel Titolo VII. L'articolo 66, in particolare, fissa la cornice di una collaborazione delle Parti per il potenziamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, nonché della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo gli standard dell'OSCE e, più in generale, il diritto internazionale. In questo contesto, la UE presterà al Tagikistan la necessaria assistenza per l'elaborazione e l'applicazione delle norme appropriate, anche con il potenziamento del sistema giudiziario e l'affinamento delle tecniche elettorali. A tali fini verranno favoriti i contatti tra le omologhe autorità di governo - nazionali e regionali -, nonché tra i Parlamenti e le organizzazioni della società civile.

La cooperazione per la prevenzione di attività illegali e dell'immigrazione clandestina è quindi disciplinata nel Titolo VIII e quella nel campo culturale nel Titolo IX. Per quanto concerne le attività illegali, è previsto in particolare il contrasto al traffico di droga e al riciclaggio di denaro, oltre a tutta una serie di altre attività illegali nel campo economico, tra cui anzitutto la corruzione e inoltre traffici di rifiuti e di armi o contraffazioni. Particolare attenzione viene inoltre posta sulla lotta contro il terrorismo, nonché sulla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori, combattendo contro l'immigrazione clandestina come anche contro la tratta degli esseri umani correlata. È sancito l'impegno reciproco, in linea di principio, alla riammissione dei propri cittadini illegalmente presenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

Con riferimento alla cooperazione finanziaria, di cui al Titolo X, si stabilisce che il Tagikistan beneficerà del programma comunitario TACIS per accelerare il processo di trasformazione della sua economia: in particolare il paese otterrà assistenza temporanea a fondo perduto, in stretto coordinamento con i

contributi provenienti da altre fonti internazionali, bilaterali o multilaterali.

Sono infine poste, al Titolo XI alcune disposizioni istituzionali, generali e finali. In particolare è istituito un Consiglio di cooperazione - che si riunirà regolarmente a livello ministeriale -, incaricato di monitorare l'attuazione dell'Accordo, ed un Comitato di cooperazione, che coadiuva il primo, nonché un Comitato parlamentare di cooperazione, composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento tagiko. La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni. Dal momento dell'entrata in vigore, il presente Accordo sostituirà quello tra la CE e l'URSS sugli scambi e la cooperazione economica e commerciale del 18 dicembre 1989, naturalmente con riguardo ai soli rapporti tra l'Unione europea e il Tagikistan.

Si sofferma quindi sul disegno di legge in esame, già approvato dal Senato nella seduta del 19 novembre 2008, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione CE-Tagikistan. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, mentre l'ultimo articolo contiene la clausola dell'entrata in vigore.

Alla luce delle considerazioni esposte, formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del gruppo della LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'UdC sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Laura GARAVINI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame ricordando che il disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), è diretto alla conversione del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. Il provvedimento, che si compone di 12 articoli, è stato già approvato dal Senato, con alcune integrazioni e modifiche, nella seduta del 20 novembre 2008.

L'articolo 1 reca nuove disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione che hanno subito aumenti repentini nel corso del 2008. Tali misure sono volte non solo a riequilibrare i rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese appaltatrici modificatisi in seguito all'aumento dei costi, ma anche a evitare interruzioni nella realizzazione delle infrastrutture di particolare rile-

vanza per lo sviluppo del Paese. In particolare, l'articolo in esame, come emendato dal Senato, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in deroga alla disciplina recata dall'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) in materia di adeguamento dei prezzi, rilevi - entro il 31 gennaio 2009 – con proprio decreto le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento del prezzo dei materiali più significativi. Le necessarie compensazioni sono quindi effettuate, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni dei relativi prezzi rilevate dal predetto decreto ministeriale con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. Per quanto concerne il finanziamento delle maggiori spese derivanti dalle compensazioni, è previsto un meccanismo « a cascata ». I fondi sono reperiti anzitutto all'interno del quadro economico dell'opera che ha subito l'aumento. Nel caso in cui tali fondi siano insufficienti, si procede alla rimodulazione degli altri lavori contenuti nell'elenco annuale, a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011 ovvero ridimensionando opere ritenute non prioritarie. Infine, se anche tali misure dovessero risultare insufficienti, si può attingere al Fondo per l'adeguamento prezzi istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si demanda quindi a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, che deve garantire la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalità nell'assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

Nel corso dell'iter al Senato, sono stati introdotti gli articoli 1-bis e 1-ter.

L'articolo 1-bis, che modifica la legge finanziaria per il 2007, concerne l'utilizzo da parte dell'ANAS del canone annuo a carico degli enti concessionari in relazione alle attività di vigilanza e controllo sugli stessi concessionari.

L'articolo 1-ter proroga al 30 marzo 2009 il termine di cui al decreto-legge n. 248 del 2007 relativo all'applicazione del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 2 reca disposizioni relative ad interventi di sostegno per i settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, volti a fronteggiare lo stato di crisi determinato dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. In particolare, la definizione delle misure di sostegno - di carattere sia patrimoniale sia finanziario - viene rimessa, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ad appositi decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, si autorizza, inoltre, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad assumere, entro il limite di 68 unità, i vincitori e gli idonei di concorsi conclusi al 31 dicembre 2006, in deroga alla normativa vigente. Al fine di rafforzare la competitività dei prodotti a denominazione protetta, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i criteri per la fissazione di un contributo che i soggetti « produttori e utilizzatori » di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni. Sono introdotte infine specifiche misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura.

Nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti alcuni articoli aggiuntivi.

L'articolo 2-bis disciplina il trasporto di veicoli o loro parti da parte di altri veicoli, muniti del foglio di via e della targa provvisoria. Sono regolamentate due fattispecie. La prima riguarda le fabbriche

costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, alle quali è permesso di trasportare, sino ai transiti di confine, veicoli nuovi di fabbrica utilizzando veicoli nuovi di categoria N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) o O (rimorchi, compresi i semirimorchi). La seconda fattispecie si riferisce ai veicoli di categoria N o O che trasportano altri veicoli o loro parti, destinati a partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere di veicoli nuovi e usati.

L'articolo 2-ter riporta in vigore la legge, abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008, che regola i rapporti con i soggetti (assuntori) che, sulla base di un accordo concluso con la società concessionaria, gestiscono una stazione ferroviaria.

L'articolo 2-quater prevede la soppressione delle sezioni regionali della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica nonché dei Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori.

L'articolo 2-quinquies interviene in materia di prescrizione del contratto di trasporto, abrogando la disposizione dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 secondo la quale, per i contratti stipulati in forma scritta, l'azione giudiziale del vettore si prescrive in 1 anno.

L'articolo 3 riguarda sia il finanziamento delle opere per il G8 sia la definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. Più nel dettaglio, si autorizza in favore della regione Sardegna la spesa di 233 milioni di euro per le opere connesse al « grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) già destinate alla regione Sardegna da pregresse delibere CIPE. Inoltre, viene definita la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997, di cui alla legge finanziaria per il 2008 e dal decreto-legge n. 61 del 2008.

L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, integra l'articolo 56 del decreto-legge n. 270 del 1999, al fine di stabilire che le operazioni effettuate dal commissario straordinario nell'ambito del programma di salvataggio di imprese in crisi non configurano trasferimento di azienda o di ramo o parti d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, concernente la prosecuzione dei rapporti di lavoro in atto.

L'articolo 3-ter, anch'esso introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica in materia di forniture di energia elettrica, con riferimento agli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali di cui all'articolo 20 della legge n. 9 del 1991, prevedendo le modalità con le quali deve essere progressivamente ridotto il quantitativo di energia elettrica sovvenzionata fornito alle società ex-Terni.

L'articolo 4 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

Si sofferma quindi sui profili di competenza della XIV Commissione, rilevando che le disposizioni di maggiore interesse risultano essere quelle contenute negli articoli 2 e 3-bis del decreto-legge.

Come già ricordato, l'articolo comma 1, al fine di fronteggiare la crisi nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, demanda ad appositi decreti ministeriali la definizione di specifiche misure di sostegno, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 per il periodo 2007-2013). Con riferimento, in particolare, al settore della pesca, l'emergenza determinata dal rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi ha già dato luogo all'adozione di specifici provvedimenti in sede comunitaria e nazionale. L'8 luglio 2008 la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM(2008)453) e una proposta di regolamento (COM(2008)454) recanti un pacchetto di misure di emergenza volte a promuovere la ristrutturazione flotte pescherecce europee maggiormente colpite dalla crisi del carburante. Il 24 luglio 2008 è stato adottato il regolamento (CE) n. 744/2008, che resterà in vigore sino al 31 dicembre 2010. Gli interventi previsti comprendono misure d'urgenza (aiuto urgente eccezionale per il fermo temporaneo delle attività di pesca per un periodo massimo di tre mesi nell'ambito di un piano di ristrutturazione), misure a favore dei navigli che partecipano a un programma di adattamento della flotta, misure generali che non rientrano nei programmi di adattamento delle flotte (in particolare, in materia di finanziamenti del Fondo europeo per la pesca) e misure che semplificano il ricorso al sostegno comunitario. In applicazione degli accordi raggiunti in sede comunitaria, il decretolegge n. 97 del 2008 ha introdotto un pacchetto di misure volte a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della pesca. Tali misure consistono in un fermo di emergenza temporaneo facoltativo delle attività di pesca, con concessione di un premio alle imprese e di un'indennità giornaliera ai marittimi imbarcati, nell'attivazione immediata della misura di arresto definitivo nell'ambito dei Piani di disarmo previsti dal citato Fondo europeo per la pesca (FEP), nonché nell'estensione al comparto della pesca della Cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il comma 2-ter dello stesso articolo 2 prevede - come già detto - che con decreto ministeriale siano stabiliti i criteri per la fissazione di un contributo che i soggetti « produttori e utilizzatori » di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) devono versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni, all'atto in cui vengono immessi nel sistema di controllo. Tale materia ricade nell'ambito di operatività del regolamento (CE) n. 510/ 06, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Il citato regolamento prevede che, per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto

agricolo o alimentare deve essere conforme a uno specifico disciplinare e che le associazioni interessate (ossia le organizzazioni di produttori e trasformatori) presentino domanda di registrazione del prodotto. L'articolo 11 dello stesso regolamento prescrive poi che, per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata dalle autorità competenti anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato e che i costi di tale verifica sono a carico degli operatori soggetti al controllo. Infine, l'articolo 18 prevede la possibilità per gli Stati membri di esigere il pagamento di una tassa per la copertura delle spese, comprese quelle relative alle procedure di registrazione e cancellazione nonché di modifica del disciplinare.

Il comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica, inoltre, l'articolo 9 del decreto legislativo 185/ 2000, estendendo a tutto il territorio nazionale, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato per le piccole e medie imprese agricole di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006, le misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura e ampliando la platea dei soggetti beneficiari. In particolare, viene eliminata la condizione che vincola l'erogazione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 185 del 2000 al fatto che il giovane imprenditore subentri nella conduzione di un'azienda familiare, individuando altresì specifici requisiti ove i beneficiari assumano la forma societaria.

Infine, l'articolo 3-bis integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevedendo che le operazioni effettuate dal commissario straordinario nell'ambito del programma di salvataggio di imprese in stato di insolvenza (inclusa la cessione di complessi aziendali) non configurano trasferimento di azienda o di ramo o parti d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del

codice civile, che regolamenta la prosecuzione dei rapporti di lavoro in capo all'impresa cessionaria.

Da ultimo, per quanto attiene agli atti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, segnala che il 15 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentato il Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di commercializzazione, esigenze di produzione e sistemi di qualità (COM(2008) 641) con cui ha avviato una consultazione delle parti interessate su come instaurare il quadro politico e normativo più adatto per tutelare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli europei. La consultazione terminerà il 31 dicembre 2008. Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione elaborerà una comunicazione, presumibilmente nel maggio 2009, ed eventualmente alcune proposte legislative in materia. Il 20 novembre 2008 il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha raggiunto l'accordo politico sul pacchetto di misure (COM(2008)306/4) volte ad ammodernare, semplificare e snellire la politica agricola comune, nell'ambito della « valutazione dello stato di salute della PAC ». I provvedimenti, già esaminati dal Parlamento europeo nell'ambito della procedura di consultazione verranno adottati senza ulteriore dibattito in una delle prossime sessioni del Consiglio.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) chiede alcuni chiarimenti in ordine ai contenuti dell'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento pressi il Senato, che riporta in vigore la legge, abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008, che regola i rapporti con i soggetti che, sulla base di un accordo concluso con la società concessionaria, gestiscono una stazione ferroviaria. Si chiede se una simile disposizione, che richiama in vigore un regime concessionario abrogato, non rischi di sollevare problemi di compatibilità comunitaria.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, si riserva di svolgere un approfondimento sul punto.

Enrico FARINONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, in base a notizie di stampa, il Governo italiano si appresterebbe ad apporre la propria firma su un documento volto a sostenere la posizione comune dell'Unione europea in sede di Assemblea delle Nazioni Unite per la depenalizzazione del

reato di omosessualità, ovvero diretto a promuovere una normativa specifica che intervenga in materia di matrimoni.

Si tratta, come è noto, di una materia controversa, sulla quale ritiene opportuno che il Governo, prima di prendere una posizione definitiva, acquisisca il parere del Parlamento.

Enrico FARINONE, presidente, sottolinea il rilievo della questione solllevata dall'onorevole Buttiglione, che potrà essere sottoposta alla valutazione dell'ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	171
DL 162/08: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).	171
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	179
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. S. 1117 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a , 5 ^a e 6 ^a del Senato)	4.50
(Esame e rinvio)	172

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 dicembre 2008. – Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento C. 1936 Governo.

La Commissione concorda.

DL 162/08: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

C. 1936 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il Senatore Salvatore PISCITELLI (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dal Senato, su cui la Commissione ha espresso parere alla 8ª Commissione del Senato il 4 novembre 2008. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che il comma 11 dell'articolo 1, al fine di consentire il finanziamento delle compensazioni per le variazioni percentuali dei

prezzi dei materiali da costruzione, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009; rileva che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009. In relazione all'utilizzazione delle risorse del FAS, osserva come esse non siano destinate a finanziare interventi ricadenti nelle aree sottoutilizzate, nel rispetto del riparto delle risorse tra le due macro aree del Mezzogiorno e del Centro Nord, rispettivamente 85 e 15 per cento, ma sono invece trasferite ad un costituendo Fondo per l'adeguamento dei prezzi finalizzato a gestire compensazioni a favore di appaltatori senza alcuna distinzione di carattere territoriale. Osserva che la norma rimanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo. In merito all'articolo 2, comma 1, che sostituisce interamente l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, precisa che l'intervento normativo è teso a definire le modalità procedurali, la tempistica e la copertura finanziaria di una serie di interventi volti a fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente mento dei prezzi dei prodotti petroliferi, al fine di consentire il mantenimento dei livelli di competitività. La statuizione delle misure di sostegno, sia di carattere patrimoniale che finanziario, è rimessa ad appositi decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Rileva che il comma 2-ter dell'articolo 2 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano stabiliti i criteri per la fissazione di un contributo che i soggetti « produttori e utilizzatori » di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) dovranno versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni, all'atto in cui vengono immessi nel sistema di controllo. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che al comma 1 autorizza, in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per fare fronte alla realizzazione delle opere contenute nel piano del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8; osserva che il finanziamento della spesa è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (vedi allegato).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel richiamare la posizione espressa dal suo gruppo in occasione dell'espressione del parere sul testo in esame alla 8^a Commissione del Senato il 4 novembre 2008, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (UdC-SVP-Aut) dichiara il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. S. 1117 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente e relatore, illustrando il provvedimento, riferisce che l'ambito di intervento dello stesso attiene all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con specifico riferimento all'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali ed al rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale, nonché alla graduale sostituzione del criterio della spesa storica per tutti i livelli di governo; il testo pone altresì i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, l'istituzione del fondo perequativo previsto per i territori con minore capacità fiscale per abitante, la disciplina degli interventi speciali in favore di determinati territori ed il finanziamento di Roma Capitale. Si sofferma sull'articolo 2 che, nel conferire la delega, prevede che i relativi decreti legislativi siano adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e successiva sottoposizione degli schemi di provvedimento alle commissioni competenti; rileva che la norma dispone che il Governo assicuri, nella predisposizione dei decreti legislativi, piena collaborazione con le regioni e gli enti locali, anche al fine di condividere la definizione dei livelli essenziali di assistenza, dei livelli essenziali delle prestazioni e della determinazione dei fabbisogni standard. Tra i principi e criteri direttivi generali a cui i decreti legislativi dovranno attenersi evidenzia l'autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo in relazione alla loro responsabilizzazione finanziaria; il superamento graduale del sistema imperniato sulla spesa storica, attraverso il fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali e la perequazione delle differenze di capacità fiscale per le altre funzioni; l'esclusione della doppia imposizione; l'esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; la 'tendenziale' correlazione fra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio, per favorire la corrispondenza fra responsabilità finanziaria e responsabilità

amministrativa; la possibilità di istituire tributi propri regionali e tributi locali; l'introduzione di strumenti che assicurino l'accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo; il principio di premialità dei comportamenti virtuosi nell'esercizio della potestà tributaria e nella gestione finanziaria ed economica e la previsione di meccanismi sanzionatori per il mancato rispetto degli equilibri economico-finanziari; il rispetto dei principi di trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa; la riduzione dell'imposizione fiscale statale e la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale. Riferisce quindi sull'istituzione, rispettivamente, della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, con il compito di elaborare elementi conoscitivi per l'attuazione della delega in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali, e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali e destinata a fungere da organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica. Illustra l'articolo 5, che detta i principi e i criteri direttivi cui dovranno conformarsi i decreti legislativi in materia di fiscalità regionale, con la classificazione dei tributi regionali in tributi propri derivati, istituiti e disciplinati dalla legge statale e il cui gettito è attribuito alle regioni; aliquote riservate alle regioni su basi imponibili dei tributi erariali e tributi propri, istituiti dalle regioni. Evidenzia che le modalità di ripartizione dei tributi propri derivati e delle compartecipazioni a quelli erariali avvengano in conformità al principio di territorialità. Osserva che l'articolo 6 classifica le competenze legislative regionali e prevede distinte modalità e quantità di finanziamento di tali competenze, al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni svolte dalle regioni, nonché al principio di autonomia tributaria; in particolare, il governo dovrà classificare le spese in base al tipo di competenza regionale ed in base alla tripartizione delle spese essenziali, spese non essenziali e spese « speciali » o cofinanziate dall'Unione europea; il finanziamento deve essere integrale, in ciascuna Regione, per la sola voce delle spese « essenziali » mentre le spese « non essenziali » non sono valutate ai costi standard. In merito al Fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale pro-capite, sottolinea che la perequazione è assegnata senza vincolo di destinazione e persegue la riduzione delle differenze, con il limite che non si alteri l'ordine delle differenze territoriali. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 8, che concerne il finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle materie di loro competenza legislativa, e dell'articolo 9, che riguarda la finanza degli enti locali e ne classifica le spese in base ad una tripartizione: spese « fondamentali»; spese « non fondamentali » e spese « speciali » o cofinanziate dall'Unione europea. Rileva che l'articolo 10 disciplina e coordina l'autonomia tributaria degli enti locali, rimettendo alla legge statale l'individuazione dei tributi propri dei Comuni e delle Province, con un contenuto minimo che include la definizione dei presupposti, soggetti passivi, basi imponibili, aliquote di riferimento che, valide per tutto il territorio nazionale, garantiscano una adeguata flessibilità; si prevede che il governo disciplini il c.d. « tributo comunale di scopo ». Fa notare che l'articolo 11 disciplina l'entità ed il riparto della perequazione per gli enti locali, istituendo due fondi perequativi all'interno del bilancio delle Regioni, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province, alimentati da un fondo perequativo statale, mentre l'articolo 12 prevede, per il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane, la possibilità di specifici tributi che garantiscano una « più ampia autonomia » di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni: l'articolo 13 delega invece il Governo a fissare la disciplina relativa al finanziamento e all'attribuzione di un patrimonio alla città di Roma, in considerazione del suo ruolo di capitale della Repubblica. Osserva che, in

merito all'articolo 14, si delineano i principi e criteri direttivi a cui dovranno conformarsi i decreti legislativi attuativi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione: la confluenza dei contributi statali speciali in appositi fondi destinati agli enti locali e alle Regioni; la considerazione, nella quantificazione e allocazione degli interventi, delle specificità territoriali, del deficit infrastrutturale, del carattere montano dei territori; l'individuazione di forme di fiscalità di sviluppo; la previsione di apposite intese in sede di Conferenza unificata. Sottolinea che l'articolo 15 prevede che i decreti legislativi debbano uniformarsi, relativamente al coordinamento e alla disciplina fiscale dei vari livelli di governo, ai principi e criteri direttivi della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante; del rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, in modo che ciascuna Regione ed ente locale sia in regola con il Patto di stabilità interno; del rispetto degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni; dell'introduzione, a favore degli enti più virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, di un sistema premiante e, per gli enti meno virtuosi, di un sistema sanzionatorio. Illustra quindi l'articolo 17, che stabilisce i principi e criteri direttivi a cui si devono conformare i decreti legislativi con riguardo alla fissazione di una disciplina transitoria per le Regioni: l'utilizzo dei criteri di calcolo del fondo perequativo in favore delle Regioni avviene a partire dall'effettiva quantificazione delle risorse necessarie a finanziare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e per operare tale quantificazione si richiede un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard, in un periodo di tempo sostenibile; per le materie diverse dai livelli essenziali delle prestazioni il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali in cinque anni. Rileva che l'articolo 18 stabilisce i principi e i criteri direttivi a cui si devono conformare i decreti legislativi recanti le norme transitorie per il finanziamento delle funzioni degli enti locali: in sede di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni devono provvedere a finanziare le ulteriori funzioni amministrative esercitate dagli enti locali nelle materie di competenza legislativa statale o regionale; si impone la definizione di regole, tempi e modalità della fase transitoria, in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e, per le altre spese, in un periodo di tempo pari a cinque anni. In merito all'articolo 19, indica i principi e criteri direttivi a cui si devono conformare i decreti legislativi relativamente al sistema di gestione dei tributi e delle compartecipazioni, tra cui l'attuazione di adeguate forme di collaborazione delle Regioni e degli enti locali con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le agenzie regionali delle entrate, in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e locali. Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 20, che prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, e dell'articolo 21, che stabilisce che l'attuazione della legge debba essere compatibile con gli impegni finanziari derivanti dal Patto europeo di stabilità e di crescita. Ravvisa l'esigenza che la Commissione esprima il parere prima che le Commissioni di merito concludano la fase di esame degli emendamenti presentati sul testo in esame. Ritiene opportuno altresì che l'esame del provvedimento in titolo proceda parallelamente all'esame, presso le competenti commissioni, del Codice delle autonomia.

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia che si sta profilando una stagione ricca di iniziative istituzionali che coinvolgeranno profondamente le Regioni e il sistema delle autonomie territoriali. Il tema del federalismo fiscale suscita interesse anche in quanto induce ad un approfondimento sui governi regionali e sul sistema della

autonomie territoriali, rappresenta quindi l'occasione storica per discutere non solo l'equilibrio economico e finanziario del sistema istituzionale ma per rendere efficiente, efficace, coerente e più trasparente l'azione di governo degli enti territoriali. Richiama la diffusa esigenza di nuova governance, di modernizzare le articolazioni istituzionali, di rendere più rigorosi e più stabili i saldi del bilancio dello Stato. Osserva che le finanze dello Stato, con la debitoria pregressa e attuale della pubblica amministrazione, sono fortemente debilitate: non è possibile competere nella politica globale senza un rientro progressivo ma urgente e rigoroso dei conti dello Stato. Sostiene che il federalismo fiscale consente un rapporto diretto con i tributi e con la spesa degli enti territoriali, di programmare investimenti nelle infrastrutture essenziali delle varie Regioni. Per affrontare seriamente l'argomento, rileva, è necessario un cambiamento culturale, uno stile nuovo nella gestione della cosa pubblica, un nuovo ethos civile. Fa notare che con il federalismo fiscale occorre anche affrontare il tema del riordino istituzionale. Richiama la Costituzione, che riconosce il valore fondativo del sistema delle autonome locali all'articolo 5, secondo cui la Repubblica è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi il più ampio decentramento, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Osserva che il fondamento della vita repubblicana è incardinato nel sistema delle autonomie locali anche se esse hanno subito storicamente due nuovi riordini legislativi: il primo con la legge n. 142 del 1990 e l'altro con il decreto legislativo n. 267 del 2000. Evidenzia che i Comuni, le Province e le Regioni hanno assunto una rilevanza essenziale non solo nella politica dei servizi, ma anche nelle politiche di pianificazione urbanistica e territoriale e nelle politiche di sviluppo. Le Regioni sono consapevoli di questo nuovo ruolo programmatico, hanno esercitato un'azione solidale e collaborativa con gli enti locali. Il tema però che si pone in questo processo di implementazione dei poteri regionali è la disciplina che bisogna assumere nell'amministrazione delle risorse. Evidenzia però il rischio che il patto costituzionale di coesione e solidarietà tra le varie realtà del Paese possa perdere vigore e spezzarsi con la legge in esame. Rileva che il testo prevede tre forme di finanziamento: il finanziamento delle funzioni essenziali: le spese per al sanità, l'assistenza sociale, l'istruzione e i trasporti; il finanziamento di altre funzioni non riconducibili a quelle essenziali; il finanziamento della spesa per lo sviluppo per rimuovere gli squilibri territoriali che caratterizzano alcune Regioni, per realizzare una più armonica e giusta coesione socio-economica tra le varie comunità. Sottolinea che con l'approvazione della legge delega tutto ciò che attiene alle funzioni dovrà essere finanziato dal costo-standard che si ottiene comparando le spese delle varie Regioni e scegliendo come criterio valutativo quello mediato tra le Regioni più virtuose: un modello semplicemente ragionieristico che non tiene effettivamente conto dei costi reali, delle diversità territoriali, delle entrate delle varie comunità regionali. Il passaggio al federalismo fiscale diventa un'azione complessa, con ricadute sul sistema delle Regioni imprevedibile, come messo in evidenza dall'ultimo rapporto Svimez, il quale prospetta l'esigenza di perseguire un federalismo fiscale tecnicamente equo che non stravolga i diritti delle popolazioni meridionali, che assicuri la sostenibilità finanziaria degli enti e che contestualmente persegua l'obiettivo della riduzione degli squilibri economico-territoriali all'interno del Paese. Sostiene che la Costituzione, con l'avvento del federalismo fiscale, non può essere alterata: l'esigenza è quella di riordinare le risorse dello Stato evitando una spesa incontrollabile, espansiva e improduttiva; occorrono azioni di perequazione finanziaria per le Regioni del Sud ed interventi speciali additivi rispetto alle spese correnti e ai fondi della Comunità Europea. Ritiene che la Regione debba essere sempre un'istituzione solidale con il sistema delle autonomie locali e sostenitrice della sussidiarietà che deve caratterizzare le comunità. Rileva che se la riforma non andrà in porto potrebbero sorgere rischi di instabilità politica; in caso contrario inizierà un percorso del tutto nuovo che coinvolgerà responsabilmente le classi dirigenti, soprattutto del Sud, che dovranno vigilare attentamente per salvaguardare la loro autonomia. Richiama quindi i profili critici più significativi: il differenziale del PIL fra il Centro-Nord e il Sud è pari nel 2007 al 73 per cento; le aree ricche potrebbero procedere integralmente o in misura significativa alle nuove spese, in quelle più deboli le risorse proprie dovrebbero essere integrate dal fondo di perequazione; esigenza di una proiezione di dati affidabili per raffrontare i costi-standard dei servizi essenziali (LEA) in materia di sanità, di istruzione, di assistenza sociale e di trasporto pubblico locale, nonché in relazione al finanziamento delle funzioni fondamentali ed ulteriori funzioni delegate agli enti locali ove la elaborazione di una informativa comune si presenta oggettivamente complessa; il rischio di costi in ordine alla perequazione e ai fabbisogni standard; occorre verificare se il federalismo non produrrà nuovi e maggiori oneri per le casse erariali. Aggiunge che il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione richiederebbe una « clausola di invarianza » per il bilancio dello Stato e della finanza pubblica; evidenzia altresì che il governo della perequazione deve essere svolto dallo Stato. Lamenta quindi la difformità e le disarmonie in ordine ai documenti di finanza pubblica regionale e dei bilanci medesimi e la necessità della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Ravvisa l'opportunità di procedere all'integrazione della Commissione per le questioni regionali modificando i Regolamenti della Camera e del Senato affinchè essa possa, con le autonomie locali, esprimere le sue valutazioni su tutto il percorso del disegno di legge e dei decreti legislativi delegati.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene opportuno che la Commissione esprima un parere sul provvedimento

prima che le Commissioni competenti in sede referente inizino l'esame degli emendamenti al testo medesimo. Reputa necessario che l'esame del disegno di legge in materia di federalismo fiscale proceda parallelamente all'esame del Codice delle autonomie; ravvisa al riguardo l'esigenza che il Governo fornisca chiarimenti in ordine all'orientamento che intenda assumere sul tema della devoluzione delle funzioni e delle competenze alle autonomie territoriali. Preannuncia che il suo gruppo intende presentare al Senato, nella giornata odierna, un disegno di legge sul federalismo fiscale che possa fornire un utile contributo al dibattito in corso nelle Commissioni di merito. Nel sottolineare che gli orientamenti di voto del suo gruppo dipenderanno dai margini di disponibilità della maggioranza nel voler valutare ed accogliere i rilievi e le osservazioni che saranno formulati nel corso della discussione, si riserva di intervenire successivamente sugli specifici contenuti del provvedimento in esame.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) evidenzia che il federalismo fiscale è un tema di grande rilievo per il futuro del Paese. Il suo gruppo ritiene necessaria l'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, varata nel 2001 dal Governo di centro-sinistra. Sostiene che il Titolo V evidenzia un collegamento diretto tra competenze dei sistemi locali e risorse loro attribuite, ma non incentra nel rapporto tra lo Stato e le Regioni il perno del nuovo assetto federalista; pone invece al centro la valorizzazione delle autonomie locali: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, configurate secondo un principio di equiordinazione e caratterizzate da proprie specifiche competenze, funzioni e risorse. Rileva che il provvedimento in esame costituisce un positivo passo in avanti rispetto al modello di federalismo contenuto nella proposta di legge della Regione Lombardia, che costruiva un sistema federale basato sul ruolo centrale delle Regioni a cui veniva peraltro affidato il fondamentale compito della perequazione; modello superato a favore di una valorizzazione del sistema delle autonomie locali. Fa notare che il federalismo fiscale deve contribuire a ridurre le disparità tra Regioni del Nord e del Sud e deve collegare la responsabilità del prelievo fiscale con l'autonomia delle scelte di spesa, assicurando trasparenza e controllo da parte dei cittadini. Sottolinea la contraddizione tra gli obiettivi proclamati del federalismo fiscale, tra cui la dichiarata volontà di valorizzare il sistema delle autonomie locali, e la concreta azione del Governo, che riduce le risorse, gli ambiti di autonomia e le competenze degli enti locali. Ricorda al riguardo la deliberazione assunta dal direttivo nazionale dell'ANCI, che invita tutti i Comuni a non approvare i propri bilanci preventivi 2009 per impossibilità di chiuderli senza tagli consistenti ai servizi per i cittadini. Ritiene prioritario ridurre i tagli attuati sulle autonomie locali, anche al fine di rilanciare gli investimenti, come sostegno all'occupazione, alla domanda interna e all'economia. Reputa una scelta non condivisibile aver presentato un disegno di legge sul federalismo fiscale senza la contemporanea presentazione della «Carta delle autonomie locali »: ritiene indispensabile che siano individuate le funzioni fondamentali degli enti locali e, successivamente, le modalità del prelievo e le risorse per attuarle. Sottolinea la presenza nel testo di alcuni elementi di genericità che non consentono di comprendere quale federalismo fiscale si vuole realizzare e quali siano le sue concrete ricadute per i cittadini. Reputa necessario che il Governo precisi il principio della territorialità delle imposte contenuto nel progetto di legge. Rileva quindi ambiguità rilevanti rispetto al tema della perequazione, in quanto il disegno di legge non chiarisce come viene risolto il rapporto tra la competenza dello Stato in materia di perequazione con il principio della territorialità delle imposte. Ravvisa l'esigenza di chiarire come il Governo intenda affrontare il tema dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in particolare per quanto riguarda i settori fondamentali della sanità, assistenza ed istruzione. Occorre assumere, evidenzia, una concezione dinamica dei livelli essenziali, che superi le attuali grandi differenziazioni esistenti ed individui elementi che delineano anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni: in relazione agli asili nido, a titolo esemplificativo, sostiene che i livelli essenziali devono finanziare il conseguimento degli standard nei vari territori e definire la qualità essenziale del servizi. Paventa che il processo di attuazione del federalismo fiscale, che può rendere più efficace ed efficiente la spesa pubblica, contenga forti elementi di rischio: il Governo, nel definire i livelli essenziali e i costi standard, potrebbe delineare una sorta di «Stato minimo » che trasferito, con risorse minime, autonomie locali; questa scelta avrebbe effetti assolutamente negativi sui fondamentali sistemi di protezione sociale. Si dichiara assolutamente contraria alla scelta di devolvere alle Regioni le competenze di governo, di organizzazione e funzionamento della scuola, con il conseguente trasferimento di tutte le competenze sul personale e sui rapporti di lavoro. Conclude sottolineando l'esigenza che il Governo presenti dati e proiezioni sui mutamenti determinati dalle innovazioni del federalismo fiscale. Si dichiara favorevole alla costituzione di una Commissione bicamerale che monitori il processo di elaborazione e di valutazione dei decreti attuativi, considerata la grande complessità e rilevanza degli stessi. Auspica altresì l'integrazione della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentanti delle autonomie territoriali e preannuncia la presentazione al Senato, da parte del suo gruppo, di un disegno di legge in materia di federalismo fiscale, nonché relativo al codice delle autonomie.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur apprezzando le considerazioni svolte dagli intervenuti sui profili di ordine costituzionale ed istituzionale e sull'esigenza di promuovere riforme di ampio respiro del complessivo assetto dello Stato e dei diversi livelli di governo territoriale,

fa notare che lo specifico oggetto del dibattito, in questa sede, è il disegno di legge di delega sul federalismo fiscale. Valuta negativamente la portata del modello federalista propugnato da taluni rappresentanti del gruppo PD, in quanto delinea un assetto fortemente centralista e non in linea con le sollecitazioni e le istanze di cambiamento avanzate da larga parte del Paese. Rileva che le audizioni svolte sul disegno di legge in esame hanno evidenziato l'assoluta mancanza di riserve o pregiudiziali sull'impianto complessivo del provvedimento; è al contrario emersa un'ampia condivisione dell'articolato, salvo prospettare l'opportunità di puntuali modifiche al fine di migliorare taluni profili della disciplina recata dal testo. Fa notare che la Parte seconda della Costituzione definisce una organizzazione dello Stato basata su un equilibrio tra i vari organi istituzionali che rappresenta il frutto di un modello elaborato in un determinato contesto storico-politico che rischia oggi di apparire non più attuale in quanto non rispondente alle richieste del Paese di maggiore efficienza, rapidità e trasparenza nell'attuazione delle politiche pubbliche. Osserva che il federalismo sorge come patto di coesione che non può assumere un carattere centralista; lo Stato pertanto è tenuto a trasferire la titolarità delle funzioni alle autonomie territoriali. Condivide l'esigenza che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione avvenga a pressione fiscale inalterata e sottolinea che il testo in oggetto non pone in discussione i livelli essenziali delle prestazioni bensì i livelli di spesa, che occorre necessariamente rimodulare. Conclude sostenendo la convinzione che non sia necessaria l'istituzione di una Commissione bicamerale ad hoc per l'esame dei decreti legislativi delegati in quanto esistono altre sedi istituzionali che possono efficacemente assolvere tale compito.

Davide CAPARINI, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

DL 162/08: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997 (C. 1936 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge, in corso di esame presso le Commissioni riunite VIII e IX della Camera, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alla 8ª Commissione del Senato in data 4 novembre 2008;

considerato che il decreto-legge in oggetto contempla previsioni eterogenee, attinenti in parte a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, in relazione alla lettera *e*) sul « sistema tributario statale » ed l) su « l'ordinamento civile », nonché afferenti altresì a disposizioni che incidono sulla competenza concorrente Stato-regioni in ordine

alle misure recate a favore dei settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le misure di sostegno, sia di carattere patrimoniale che finanziario, di cui all'articolo 2, sono adottate con i decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza unificata;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'esigenza di riformulare le previsioni di cui agli articoli 1 e 3 al fine di prevedere che gli oneri recati dalla predette disposizioni siano finanziati ricorrendo a risorse che non sono destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate (FAS).

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

_	_			-	_	_	_
C	α	M	Λ /	Λ.	D	1	α
L)	()	/VI	/VI	\mathcal{A}	Λ	-	()

Comunicazioni del Presidente	
------------------------------	--

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Francesco RUTELLI.

La seduta comincia alle 19.50.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni su cui intervengono il senatore ESPOSITO, i deputati FIANO, ROSATO e CICCHITTO, il senatore PASSONI e i deputati BRIGUGLIO e COTA.

La seduta termina alle 20.45.

181

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine	conosci	tiva sı	ulla	situazion	e economico	-finanziaria	delle	casse	privatizzate	anche	in
relazio	one alla	crisi	dei	mercati	internaziona	ıli.					

Aι	idizione	del	Presidente	dell'Ente	nazionale	di	assistenz	za e	prev	idenza	a dei	medici e	e degli
			(ENPAM), 1										
	dirigent	e, si	g. Roberto	Roseti (S	volgimento	e	conclusio	one)					· · · · · ·

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sulla situazione economicofinanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), prof. Eolo Parodi, del direttore generale, dott. Alberto Volponi e del dirigente, sig. Roberto Roseti.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che per l'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) sono presenti: il pre-

sidente, professore Eolo PARODI, il direttore generale, dottor Alberto VOLPONI e il dirigente, Roberto ROSETI.

Il professore Eolo PARODI, presidente dell'ENPAM, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Pietro FRANZOSO (PdL) a più riprese, la senatrice Franca DONAGGIO (PD), i deputati Antonino Lo PRESTI (PdL) a più riprese, Giorgio JANNONE, *presidente*, a più riprese, Nedo Lorenzo POLI (UdC), Carmen MOTTA (PD) e Giuliano CAZZOLA (PdL).

Replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il professore Eolo PARODI, presidente dell'ENPAM, il dottor Alberto VOLPONI, direttore generale dell'ENPAM, Roberto ROSETI, dirigente dell'ENPAM.

Il deputato Giorgio JANNONE, presidente, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.10 alle 10.45.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

SOMMARIO

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro, della salute e delle	
politiche sociali, Ferruccio Fazio (Seguito svolgimento e conclusione)	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183

Mercoledì 3 dicembre 2008. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio Fazio.

(Seguito svolgimento e conclusione).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio Fazio, iniziata nella seduta del 26 novembre 2008.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il deputato Ivano STRIZZOLO (PdL), il senatore Mauro DEL VECCHIO (PD) e il deputato Margherita BONIVER, *Presidente*.

Il sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ferruccio FAZIO, risponde ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario di Stato Ferruccio Fazio e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

SEDE REFERENTE:

11

INDICE GENERALE

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati	4
Verifica dei poteri nella XV Circoscrizione (Lazio 1)	5
Sui lavori della Giunta	5
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3ª Senato)	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla presidenza italiana del G8 e le prospettive della governance mondiale.	
Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini (Svolgimento e conclusione)	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni di rappresentanti dell'Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA) e di rappresentanti dell'Associazione nazionale giudici di pace (ANGDP) sulle problematiche concernenti l'inquadramento giuridico ed i profili di natura previdenziale e pensionistica relativi all'incarico di giudice di pace	9
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla comunicazione della Commissione europea al Consiglio europeo sul Piano europeo di ripresa economica (COM(2008)800) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis del regolamento, e conclusione)	10
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	

DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)

SEDE REFERENTE:	
DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	13
ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	16
ERRATA CORRIGE	15
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del « Giorno della memoria delle vittime di Nassiriya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali ». Testo unificato C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini (Seguito dell'esame e rinvio)	27
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. C. 907 Bernardini (Esame e rinvio)	28
1	29
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	29
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	38
Ratifica dell'Accordo Italia – USA sulla conduzione di «ispezioni su sfida» da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. C. 1928 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	31
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	39
Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	32
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	40
Ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	33
	41
	37
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	42
SEDE REFERENTE:	
Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e 1252 Mussolini (Seguito esame e rinvio)	44
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	58

SEDE REFERENTE:	
Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e 1252 Mussolini (Seguito esame e rinvio)	50
AVVERTENZA	57
III Affari esteri e comunitari	
RISOLUZIONI:	
7-00047 Guzzanti: Sulla presenza dell'Organizzazione dei Mujahidin del Popolo Iraniano (OMPI) nella lista dell'Unione europea delle persone e delle entità i cui fondi devono essere congelati nell'ambito della lotta al terrorismo (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00019)	61
ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)	67
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	71
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2008, relativo all'acquisizione di quattro sistemi <i>Tactical unmanned vehicles</i> (TUAV) per esigenze dell'Esercito. Atto n. 41 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	72
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	80
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2008, relativo all'acquisizione di sedici elicotteri da trasporto medio dell'Esercito (con l'opzione per ulteriori quattro aeromobili) e del relativo supporto logistico. Atto n. 42 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	72
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	81
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2008, relativo all'acquisizione di <i>small diameter bomb</i> (armamento di caduta leggero) e alla relativa integrazione sul velivolo Tornado. Atto n. 43 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	73
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	82
Programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2008, relativo all'acquisizione di dodici elicotteri, più tre in opzione, nel ruolo CSAR (<i>Combat search and rescue</i>) e di supporto alle operazioni speciali, destinati alla sostituzione degli elicotteri HH3F dell'Aeronautica militare al termine della loro vita operativa. Atto n. 44 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	83
Programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2008, relativo all'acquisizione di velivoli per il pattugliamento marittimo (soluzione interinale) e del relativo supporto tecnico-logistico. Atto n. 45 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	74
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	84
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi (Esame e rinvio)	75
COMITATO RISTRETTO:	
Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine. C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli	79

109

115

109

v Bilancio, tesoro e programmazione
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica dell'Accordo Italia-USA sulla conduzione di « ispezioni su sfida » da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione. C. 1928 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)
Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)
Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)
VI Finanze
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
Ratifica Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-00720 Fluvi: Esiti dell'attività di riscossione nei confronti dei contribuenti che hanno omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione ai condoni tributari .
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
RISOLUZIONI:
7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimeno dell'attività di consulenza finanziaria (Seguito discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo)
ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato della risoluzione)
VII Cultura, scienza e istruzione
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione informale di rappresentanti di teatri pubblici e privati, autori ed agenti dello spettacolo, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco e C. 1610 Zazzera
Sui lavori della Commissione
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:
Sulla missione svolta il 7 novembre 2008 a Casal di Principe (Caserta) (Svolgimento e conclusione)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2008. Atto n. 49 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

ALLEGATO 1 (Comunicazioni del presidente)

Sui lavori della Commissione 113

INTERDOCATIONI.	
INTERROGAZIONI:	112
5-00414 Di Cagno Abbrescia: Ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari	113 120
5-00475 De Biasi: Tagli di risorse e riparto di competenze sui beni culturali	114
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	122
TELECTIFO 3 (Testo detta risposta)	122
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica Convenzione sull'Istituto forestale europeo. C. 1930 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	123
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	125
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui temi relativi alle modalità di regolamentazione delle tariffe autostradali ed ai meccanismi del loro periodico adeguamento (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	126
COMITATO DEI NOVE:	
DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813-A Governo	126
COMITATO DEI NOVE:	
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione	
Campania. C. 1875-A Governo	126
ERRATA CORRIGE	127
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione di Tirrenia spa. Atto n. 50. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)	128
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	130
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Meridiana spa sulla situazione del gruppo	128
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulla situazione di Meridiana spa	129
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione di Tirrenia spa. Atto n. 50. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizione e	
osservazione)	129
AVVERTENZA	129
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	132
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	132

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00713 Pelino e Raisi: Cessione del ramo di azienda del Campus Reiss Romoli	135
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	137
5-00714 Lulli e Froner: Decreti attuativi sui certificati verdi	135
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	139
5-00715 Iannaccone: Revoca delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali	136
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	141
5-00716 Reguzzoni e Lanzarin: Situazione di crisi della Siltal Spa	136
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 162/08 Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (Esame e rinvio)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
7	151
Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici. C. 412 Di Virgilio (Seguito dell'esame e rinvio)	154
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative. C. 624 Binetti, C. 1141 Livia Turco, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1830 Di Virgilio e C. 1738 Bertolini .	154
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis e C. 1716 Laura Molteni	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	154
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
DL 171/08: Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare. C. 1961 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	155
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'andamento dei prezzi nel settore agroalimentare.	
Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola (Svolgimento e conclusione)	158
SEDE CONSULTIVA:	
DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (Esame e rinvio)	158
	160

183

183

XIV Politiche dell'Unione europea
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica Convenzione articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali. C. 1927 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan. C. 1931 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
DL 162/08: Misure urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, sostegno all'autotrasporto, all'agricoltura e alla pesca, interventi per il G8 e per le regioni colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e IX) (Esame e rinvio)
Sui lavori della Commissione
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
SEDE CONSULTIVA:
Sull'ordine dei lavori
DL 162/08: Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. C. 1936 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. S. 1117 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1ª, 5ª e 6ª del Senato) (Esame e rinvio)
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA
Comunicazioni del Presidente
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.
Audizione del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), prof. Eolo Parodi, del direttore generale, dott. Alberto Volponi e del dirigente, sig. Roberto Roseti (Svolgimento e conclusione)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'AC- CORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione. Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, Ferruccio Fazio (Seguito svolgimento e conclusione)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



16SMC0001030

€ 3,90